

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati
nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 618 del 22 gennaio 2026
e n. 620 del 27 gennaio 2026*

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag.	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	14
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	34
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

FINANZE (VI)	<i>Pag.</i>	119
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	121
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	134
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	146
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	155
AFFARI SOCIALI (XII)	»	163
AGRICOLTURA (XIII)	»	176
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	191
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	197
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	198

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025	3
ALLEGATO 1 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Nuovo emendamento presentato nella seduta del 21 gennaio 2026)	10
ALLEGATO 2 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Proposte di riformulazione)	11

Mercoledì 21 gennaio 2026 – Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, rammenta che, facendo seguito a quanto già preannunciato nella riunione del 18 dicembre scorso, la Giunta è convocata oggi per procedere all'esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025, nell'ambito del cosiddetto terzo binario, e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto sommario della medesima riunione del 18 dicembre.

Informa la Giunta che i relatori hanno presentato l'emendamento 21.1 (*vedi allegato 1*) al testo da essi presentato nella citata riunione della Giunta, di mero coordinamento rispetto alle modifiche da questo recate.

Invita quindi i relatori a prendere la parola per esprimere i pareri ed illustrare le loro valutazioni sugli emendamenti relativi ad entrambe le ipotesi di modifica del Regolamento, cominciando dall'ipotesi da loro elaborata e proseguendo poi con quella in materia di procedure parlamentari di raccordo con l'Unione europea.

Federico FORNARO, *relatore*, preliminarmente, prima di passare, a nome anche degli altri relatori, all'espressione dei pareri sugli emendamenti e all'illustrazione delle motivazioni che ne stanno alla base, desidera svolgere alcune considerazioni sullo spirito con cui anche in questa fase i relatori hanno svolto il loro lavoro.

Proseguendo, infatti, lungo la linea della massima condivisione possibile adottata nel lavoro di stesura del testo base, anche per quanto riguarda la valutazione degli emendamenti si è cercato di mantenere la stessa ispirazione unitaria; ciò ha condotto all'accoglimento di una serie di emendamenti, con la proposizione in alcuni casi di una loro riformulazione (*vedi allegato 2*). Per i restanti emendamenti i relatori formulano un invito al ritiro, che in questo contesto assume una particolare valenza. Considerata, infatti, l'ottica di condivisione – e quindi diversamente da quanto accade, normalmente, nel procedimento legislativo – la formula dell'invito al ritiro non è associata ad un parere di contrarietà sulla sostanza dell'emendamento, quanto piuttosto all'esigenza di preservare quello spirito di unitarietà finora adottato e non compromettere l'equilibrio complessivo del testo definito dai relatori. Considerata poi anche la peculiarità del procedimento di approvazione in Assemblea delle modifiche al Regolamento – nel quale, come è noto,

non si votano emendamenti con effetti immediatamente e direttamente modificativi del testo presentato dalla Giunta – il voto espresso dai componenti della Giunta assume un valore più rinsaldato nella definizione del testo da sottoporre all'Assemblea. È consapevole del fatto che in taluni casi gli emendamenti possono assumere, per le forze politiche dalle quali provengono, un valore di bandiera tale da renderne irrinunciabile la loro votazione, ma per quegli emendamenti che non rivestissero tale carattere fa appello a considerare con particolare attenzione l'invito al ritiro rivolto dai relatori.

Passa quindi ai pareri sugli emendamenti riferiti al testo dei relatori, cominciando dagli identici emendamenti 11.1 D'Orso e 11.2 Ghirra per i quali si formula un invito al ritiro, analogamente ai pareri che si esprimeranno su tutti gli altri emendamenti riferiti ad articoli successivi (32 e 34), sostanzialmente volti a ripristinare il processo verbale abrogato dal testo base. Si tratta di un punto che i relatori non intendono riconsiderare e rispetto al quale hanno anzi presentato, come annunciato dal Presidente, un loro emendamento di coordinamento all'articolo 21 del Regolamento.

Oggetto di un invito al ritiro è anche l'articolo aggiuntivo 12.01 Alessandro Colucci che introduce una molto ampia e articolata disciplina relativa ai ricorsi dei deputati in carica e cessati dal mandato avverso gli atti di amministrazione della Camera con l'istituzione di un apposito organo giurisdizionale interno, materia non oggetto di intervento nel Regolamento della Camera, e che, peraltro, si trascinerrebbe modifiche su materie ancora più ampie.

Sull'emendamento 14.2 Alessandro Colucci il parere è favorevole se riformulato nel senso di mantenere il requisito numerico minimo necessario per costituire Gruppi in deroga, individuato in sette deputati dal testo dei relatori (ciò anche in connessione con la modifica riferita all'articolo 19 del Regolamento che consente ai Gruppi con un numero di componenti inferiore al numero delle Commissioni – 14 – di poter designare uno stesso deputato in due Commissioni), ma introducendo un opportuno

elemento di flessibilità nella applicazione della disciplina, rappresentato dall'aggiunta dell'inciso « di norma », che potrà consentire di valutare la specificità di determinate situazioni. I relatori formulano un invito al ritiro anche per l'emendamento 14.1 Schullian, del quale sono comprensibili le ragioni ma il cui accoglimento porterebbe alla costituzione di un Gruppo di soli quattro deputati, scelta che contraddirebbe per certi aspetti quella di fissare in sette il numero minimo per i Gruppi autorizzati in deroga; osserva peraltro che le ultime vicende del Gruppo Misto alla Camera, con la presidenza assunta da un deputato delle minoranze linguistiche, testimoniano come nell'ambito di questo Gruppo le specifiche esigenze dei deputati delle minoranze linguistiche trovino comunque un riconoscimento.

I relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.4 Ghirra, condivisibile in quanto prevede che la quota fissa dello stanziamento suddivisa in modo uguale tra i Gruppi non sia un limite massimo ma un limite minimo, così attribuendo all'Ufficio di Presidenza un margine di flessibilità operativa in relazione alle concrete circostanze. Sugli emendamenti 15.5 Ghirra, 15.3 Alessandro Colucci e 15.1 Schullian formulano un invito al ritiro, apparendo preferibile mantenere la quota di contributo – sotto la quale non si potrà scendere – individuata nel testo base dei relatori. Sull'emendamento 15.6 Ghirra esprimono parere favorevole a condizione che sia riformulato includendo tra i Gruppi che partecipano alla ripartizione della quota fissa dello stanziamento suddiviso in modo uguale anche i Gruppi in deroga costituiti all'inizio della legislatura; ciò per eliminare il dubbio che nella locuzione del testo base non fossero anche ricompresi i Gruppi in deroga che all'inizio della legislatura si costituiscono non nello stesso giorno degli altri Gruppi, ma dopo qualche giorno in quanto è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, che a sua volta si costituisce solo dopo la formazione dei Gruppi. Sull'emendamento 15.2 Schullian rivolgono un invito al ritiro, per non modificare una scelta di fondo fatta dai rela-

tori nel testo base e che costituisce una novità assai significativa.

L'emendamento 16.1 Ghirra, riguardante la richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento, risulta accoglibile se riformulato sostituendo le parole: motivata richiesta con le parole: motivata e fondata richiesta e sopprimendo le parole: delle quali riconosca la fondatezza; in tal modo si mantiene in capo al Presidente il potere di non dar corso a richieste pretestuose e infondate.

Oggetto di parere favorevole è l'emendamento 16-bis.2 Bordonali – di natura tecnica – che esplicita che il Comitato per la legislazione si esprime con un parere sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi. Analogamente i relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento 16-bis.1 D'Orso che assegna al Comitato per la legislazione un compito di monitoraggio continuo sulla qualità della legislazione, introducendo l'espressa previsione della possibilità di impiego delle procedure informative previste per le Commissioni, già riconosciuta peraltro in via di prassi. L'emendamento 18-bis.1 Ghirra – che nasce per impulso del presidente della Giunta per le autorizzazioni, on. Dori – è accoglibile se riformulato nel senso di consentire l'accesso ai documenti relativi alle richieste di autorizzazione a procedere per reati ministeriali non già indistintamente a tutti i deputati (il che porrebbe rilevanti problemi applicativi) ma solo ai presidenti, o a loro delegati, dei Gruppi non rappresentati in Giunta (il che risolve un problema oggettivo di conoscibilità degli atti per i Gruppi non rappresentati).

I relatori raccomandano l'approvazione del loro emendamento 21.1 di coordinamento rispetto alla scelta di abrogare il processo verbale, per sopprimere i riferimenti al processo verbale contenuti in ulteriori disposizioni (articolo 21, comma 2; articolo 46, comma 5; articolo 144, comma 4).

Quanto all'emendamento 22.1 D'Alessio i relatori formulano un invito al ritiro che nasce da due ordini di considerazione. Il primo è dato dalla volontà di limitare l'intervento riformatore sulle Commissioni in

questa fase – oltre che alla proposta del Presidente sulla XIV Commissione – alla sola modifica della denominazione della VII Commissione, in conformità con le sue attuali competenze, rinviando ad un momento successivo ogni eventuale ulteriore riflessione sul numero e le competenze delle Commissioni. Considerando anche il fatto che altri Gruppi, quale il Gruppo del Movimento 5 Stelle, hanno proposto in via generale la riduzione a 10 del numero delle Commissioni permanenti, si è preferito non accedere a modifiche su questo tema, in quanto ciò avrebbe potuto aprire una sorta di vaso di Pandora. La seconda considerazione è data dalla natura oggettivamente trasversale che presenta la materia del « digitale », che coinvolge settori di competenza di molteplici Commissioni e per la quale, forse, nell'ambito di una specifica riflessione, si potrebbe persino ipotizzare la costituzione di un'apposita e specifica Commissione.

Passa quindi agli emendamenti all'articolo 24, formulando un invito al ritiro innanzitutto per l'emendamento 24.5 D'Orso e un parere favorevole sull'emendamento 24.4 Madia, che è volto a far sì che la previsione di una seduta al mese dedicata ai progetti di legge delle opposizioni sia un limite minimo, cioè vi possa essere in concreto un numero di sedute anche maggiore. Sugli emendamenti 24.1 e 24.2 Nazario Pagano i relatori formulano un invito al ritiro, in quanto essi sopprimono in tutto o in parte i vincoli relativi alla programmazione e i divieti di decisioni sull'ordine dei lavori (rinvio dell'esame, rinvio in Commissione) sugli argomenti in quota opposizione introdotti nel testo base, vanificandone sostanzialmente la portata. Tiene a ricordare al riguardo che le architravi del complessivo intervento riformatore proposto dai relatori sono costituite, in parallelo, dal superamento del termine delle 24 ore per la votazione della questione di fiducia e dal rafforzamento del cosiddetto statuto dell'opposizione. Sopprimere o modificare radicalmente quest'ultimo aspetto significherebbe mettere a repentaglio una delle fondamenta del complessivo intervento di modifica. Diversamente, per gli emendamenti

24.6 Alessandro Colucci e 24.3 Nazario Pagano i relatori propongono di accoglierli con una riformulazione unitaria che mantiene il complessivo rafforzamento dello statuto dell'opposizione previsto dal testo base ma garantisce la possibilità di un doppio rinvio in Commissione dei progetti di legge in quota opposizione, con la ricalendarizzazione in Assemblea non oltre due mesi da ciascun rinvio.

Sugli identici emendamenti 32.1 D'Orso e 32.3 Ghirra, sugli emendamenti 32.2 D'Alessio e 34.1 Ghirra la ragione dell'invito al ritiro è la stessa riferita agli emendamenti all'articolo 11, in quanto tutti gli emendamenti sono volti a riconsiderare l'abrogazione del processo verbale, che i relatori intendono invece mantenere.

Per l'emendamento 41.3 Bordonali i relatori formulano un invito al ritiro. Al riguardo ricorda che è stata prevista nel testo base una nuova disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori per adeguare il Regolamento al parere della Giunta del 1996, per ridurre in via generale da 5 a 3 minuti la durata degli interventi sull'ordine dei lavori e per richiamo al regolamento e per disciplinare complessivamente in modo più razionale e contenuto, sia per numero che per durata, le richieste di informativa superando la situazione determinatasi in questa legislatura, individuando però una soluzione di mediazione meno drastica di quella prevista nell'ipotesi di parere della Giunta prefigurata dal Presidente in questa sede il 2 luglio 2025. Tenuto presente ciò, l'emendamento Bordonali non è accoglibile in quanto scardina la disciplina delle richieste di informativa, prevedendone in particolare la sola forma scritta, sopprimendo quella che comunque è andata configurandosi come una prerogativa dell'opposizione. Relativamente all'emendamento 41.1 Madia i relatori accolgono l'esigenza dell'emendamento di limitare la possibilità di deliberare la seduta fiume, escludendovi però (attraverso apposita riformulazione) solo le leggi costituzionali ed elettorali, limitazione che – riferendosi a casi estremamente circoscritti – evita il verificarsi di situazioni che, a suo avviso, appaiono lesive della stessa dignità dei lavori del Parla-

mento. Oggetto di un invito al ritiro sono, invece, l'emendamento 41.2 Madia e l'emendamento 42. 1 D'Orso, che sopprime una modifica del Regolamento che recepisce un principio del tutto consolidato nella prassi (nel caso di specie quello che l'Assemblea non può essere chiamata a decidere sugli interventi per fatto personale).

Un invito al ritiro è rivolto anche per gli emendamenti 50.3 Bordonali, 50.1 Nazario Pagano e 50.2 Bordonali che limitano in vario modo le dichiarazioni di voto; tale limitazione si rifletterebbe su quello che dalle opposizioni è considerato uno strumento estremo di ostruzionismo.

Anche sull'articolo aggiuntivo 56.01 e sull'emendamento 58.1, entrambi presentati dalla collega D'Orso, vi è un invito al ritiro, in ragione delle difficoltà di vario genere che le discipline proposte presenterebbero o determinerebbero. Oggetto di proposte di riformulazione sono, invece, gli emendamenti 60.1 e 60.2, presentati dalla stessa collega, e alle quali è condizionato il parere favorevole. I relatori invitano la collega D'Orso a ritirare anche l'emendamento 63.1 che prevede la soppressione del resoconto sommario dell'Assemblea, attualmente non stampato ma disponibile su internet: la contrarietà discende dal fatto che, ad avviso dei relatori, il resoconto sommario mantiene una sua perdurante validità per rendere disponibile *on line* istantaneamente e sinteticamente un aggiornamento dei lavori dell'Assemblea.

Sull'emendamento 65.1 Baldelli ed altri esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato aggiungendo la parola « almeno » prima di « tre deputati »; l'emendamento 73.1 D'Orso è oggetto di un invito al ritiro, in quanto appare opportuno consentire la trasformazione in emendamenti delle condizioni contenute solo nei pareri della Commissione bilancio e del Comitato per la legislazione.

L'emendamento 79.1 Nazario Pagano, da leggere anche in collegamento con l'emendamento 80.1 Nazario Pagano, trasferisce in Commissione la presentazione e l'esame degli ordini del giorno, abolendo tale fase in Assemblea. In materia di disciplina degli ordini del giorno, i relatori

ritengono opportuno proporre una modifica razionalizzatrice all'articolo 88, con la riformulazione di un emendamento a firma dell'on. Montaruli ed altri, senza però stravolgere la nuova disciplina entrata in vigore appena un anno fa e pertanto formulano un invito al ritiro. Analogamente rivolgono un invito al ritiro per l'emendamento 79.2 D'Orso.

L'emendamento 79.4 Ghirra è accoglibile, purché riformulato in modo da renderlo compatibile con la complessiva organizzazione dell'esame in sede referente ed escludendo la subemendabilità delle riformulazioni, mentre l'emendamento 79.3 D'Orso non può essere accolto perché sopprime la limitazione delle dichiarazioni di voto ai soli componenti della Commissione o loro sostituti — che costituisce però un principio di carattere generale, del tutto consolidato e più volte riconosciuto dal Presidente della Camera, come tale applicabile in ogni sede — e le previsioni sulla loro durata e formulano quindi su di esso un invito al ritiro.

Per l'emendamento 80.1 Nazario Pagano l'invito al ritiro ha le stesse motivazioni indicate per l'emendamento 79.1.

L'emendamento 85-*bis*.1 Kelany ed altri costituisce uno degli emendamenti sui quali non si è formata una volontà comune dei relatori e per il quale dunque il parere è accantonato. È consapevole che l'emendamento proposto ha l'obiettivo di favorire una riduzione del ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo, ma l'applicazione del contingentamento su decreti-legge che non siano fiduciati comunque incide, a suo avviso, sui tempi a disposizione delle opposizioni.

Angelo ROSSI, *relatore*, desidera a proposito di questo emendamento richiamare i poli — tra di loro in equilibrio — attorno ai quali ruota il complesso degli interventi di modifica predisposti dai relatori: da un lato si tratta di assicurare alla maggioranza parlamentare e al Governo strumenti adeguati che garantiscano la certezza delle deliberazioni e dall'altra le prerogative dell'opposizione. In questo quadro l'emendamento in questione, anche privato della prima parte, che riduce il numero degli

emendamenti ai decreti-legge di cui attualmente è assicurata la votazione, rappresenterebbe congiuntamente al voto a data certa uno strumentario idoneo a disincentivare il ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo, con effetti positivi, a suo avviso, sull'effettivo svolgimento di dibattiti parlamentari.

Federico FORNARO, *relatore*, comprende le ragioni che portano i Gruppi di maggioranza ad apprezzare questo emendamento, sul quale dovrà dunque essere definita la posizione dei relatori. In questa prospettiva potrebbe eventualmente codificarsi quella possibilità — che già nella prassi viene applicata — che, in casi di provvedimenti molto complessi e a carattere trasversale, il Presidente conceda un aumento dei tempi nel contingentamento rispetto a quanto si applicherebbe ordinariamente.

Riprendendo quindi i pareri sui restanti emendamenti, i relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento 86.1 Ghirra; venendo al tema degli ordini del giorno, come già anticipato, dell'emendamento 88.1 Montaruli, che riduce da 8 a 6 minuti il termine a disposizione dei deputati per le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno, i relatori accolgono l'esigenza di fondo rappresentata, senza però stravolgere la disciplina degli ordini del giorno entrata in vigore lo scorso anno, attraverso una riformulazione che, lasciando invariato il tempo di otto minuti per le complessive dichiarazioni di voto di ciascun deputato, limita però a cinque minuti la durata massima del singolo intervento.

Sugli emendamenti 89.1 e 96-*bis*.1 D'Orso formulano un invito al ritiro, mentre sull'emendamento 96-*bis*.2 della medesima collega si esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo, nel primo periodo, le parole: un quinto dei componenti con le parole: un quarto dei componenti.

Particolarmente rilevante è la riformulazione dell'emendamento 110.1 Madia, che va riferito all'articolo 113 del Regolamento, cui si subordina il parere favorevole. Con tale riformulazione, così come del successivo 112.1 Kelany e altri, i relatori mettono mano all'annoso tema della disciplina delle

mozioni intervenendo, tra gli altri, sull'aspetto delle riformulazioni proposte dal Governo, per evitare alcune distorsioni registratesi nella prassi, e cioè escludendo la riformulazione delle premesse e limitandola alla sola parte dispositiva, comunque con portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione. Sull'emendamento 112.1 Kelany si esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato allineando sostanzialmente la disciplina dei termini di presentazione delle mozioni a quella analoga già prevista dall'anno scorso per risoluzioni e ordini del giorno.

Gli emendamenti 114.1 Baldelli ed altri e 114.2 D'Orso modificano, per aspetti non coincidenti e con finalità opposte, la disciplina della votazione per parti separate delle mozioni. I relatori ritengono che non sia il caso di intervenire su tale disciplina, entrata in vigore appena un anno fa e pertanto formulano un invito al ritiro, che rivolgono ai presentatori anche per gli emendamenti 116.1 Nazario Pagano, 116.2 e 118.2 D'Orso.

L'emendamento 118.1 Madia interviene sull'ordine delle votazioni delle risoluzioni proponendone uno diverso da quello cronologico al fine di risolvere una problematica applicativa ben nota ai Gruppi. L'emendamento è accoglibile con una riformulazione di natura eminentemente tecnica che dunque fa riferimento alla consistenza numerica delle sottoscrizioni, ovvero a quella dei Gruppi quando le risoluzioni siano sottoscritte da Presidenti dei Gruppi.

Dopo aver rivolto un invito al ritiro per l'emendamento 120.1 Ghirra, sull'emendamento 134.1 Alessandro Colucci i relatori esprimono un parere favorevole subordinato ad una riformulazione tecnica che ha l'obiettivo solo di specificare che lo svolgimento assicurato dell'interrogazione, cui non abbia risposto il Governo nei termini previsti, ha luogo in Assemblea.

Viene quindi agli emendamenti riferiti al *question-time*: è formulato un invito al ritiro per gli emendamenti 135.bis.2 e 135.bis.3 Ghirra, mentre i relatori si rimettono alla Giunta sull'emendamento 135.bis.4

Ghirra, lasciando alla volontà della Giunta decidere se il minuto aggiuntivo a favore degli interroganti sia da lasciare alla fase dell'illustrazione, come è previsto nel testo dei relatori, ovvero sia da attribuire alla replica come previsto nell'emendamento. Al riguardo fa presente che questa esigenza è sorta anche in relazione al fatto che nella diretta televisiva il giornalista dà conto comunque succintamente del contenuto di ciascuna interrogazione. Sull'emendamento 135.bis.1 Madia, che prevede l'obbligo di attenersi al contenuto dell'interrogazione cui si riferisce la risposta ed esclude che il rappresentante del Governo possa utilizzare il *question time* successivo per rispondere ulteriormente a interrogazioni già svolte, vi è un invito al ritiro: si tratta di un'esigenza logica e condivisibile ma che i relatori ritengono possa essere comunque soddisfatta attraverso una precisazione interpretativa espressa in sede di Giunta per il Regolamento.

Dopo aver espresso un invito al ritiro sull'emendamento 135.bis.5 Ghirra e parere favorevole sull'emendamento 138-bis.1 Alessandro Colucci, il parere sull'emendamento 138-ter.1 Montaruli ed altri, è accantonato, in attesa che maturi anche su questo una posizione comune dei relatori alla quale si dichiara personalmente disponibile a lavorare – che tenga conto, da un lato, dell'esigenza per il Governo di poter replicare dopo gli interventi dei Gruppi e, dall'altro, consideri che le informative sono uno strumento azionato prevalentemente dalle opposizioni, sicché, se non vi è una buona regolamentazione dei tempi di intervento, si corre il rischio di stravolgere il senso dell'informativa (*Commenti della deputata D'Orso*).

Viene rivolto infine un invito al ritiro ai presentatori dell'articolo aggiuntivo 141.01 Madia e dell'emendamento 143.1 D'Orso, mentre sull'emendamento 144.1 D'Orso i relatori formulano un parere favorevole a condizione che sia riformulato allineando la previsione a quella analoga del Regolamento del Senato, adattandola comunque alla specificità della procedura della Camera.

Oggetto di invito al ritiro sono infine gli emendamenti 149.1 Madia e gli emendamenti 153-*septies*.1 Nazario Pagano e 153-*septies*.2 Alessandro Colucci. Quanto ai secondi, dando seguito a quanto già comunicato nella precedente riunione della Giunta, i relatori si riservano di presentare un emendamento che, nel prevedere l'entrata in vigore della riforma nella prossima legislatura, individui di comune accordo le (eventuali) parti destinate ad entrare in vigore già in questa.

Passando quindi agli emendamenti al testo del Presidente sulla XIV Commissione i relatori, acquisito l'orientamento del Presidente, esprimono parere favorevole sull'emendamento 125.1 D'Orso, di natura tecnica, e un invito al ritiro sui restanti emendamenti.

Al riguardo, quanto agli identici emendamenti 126-*ter*.1 Madia, 126-*ter*.4 D'Orso e 126-*ter*.5 Bordonali i relatori fanno presente che l'esigenza rappresentata – ossia sostanzialmente quella di assicurare l'assegnazione alla XIV Commissione, anche in sede riunita con altre, dei progetti di legge, anche urgenti, recanti un complesso di disposizioni incidenti su una pluralità di materie, aventi contenuto e finalità analoghi a quello dei disegni di legge di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 126-*ter* – potrà essere soddisfatta in via di prassi applicativa ovvero attraverso una integrazione della circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni, senza operare qui una modifica regolamentare che inciderebbe sull'equilibrio complessivo del testo proposto dal Presidente.

Nazario PAGANO ringrazia i relatori per il lavoro svolto, pur non potendo omettere di rilevare come gli emendamenti da lui presentati, anche a nome del suo Gruppo,

nella sostanza e pressoché totalmente, abbiano ricevuto un invito al ritiro. Ovviamente tale esito gli impone una riflessione ma, per correttezza, ritiene di dover spiegare come l'approccio da lui seguito, differente rispetto ad altri, dipenda anche dall'esperienza maturata in Senato nella passata legislatura, nel cui contesto ha avuto peraltro modo di fornire un contributo alla modifica del relativo regolamento. La preoccupazione alla base delle sue proposte emendative, che lo ha animato – e che però vede rimasta inascoltata – è stata quella di rendere il più possibile simili i regolamenti delle due Camere, poiché una velocità ridotta, quella cioè – a suo avviso – della Camera, è non solo inadeguata ai nostri tempi – dove non si leggono più neppure i quotidiani cartacei – ma anche penalizzante per questo ramo del Parlamento rispetto all'altro. Quindi, le proposte da lui presentate non sono certo frutto di un atteggiamento estremistico, bensì dell'intento di rendere i lavori della Camera più veloci e snelli, rappresentando la personale convinzione – i componenti della I Commissione possono testimoniare – che non occorran tempi troppo dilatati per consentire ai parlamentari di esprimere opinioni utili alla decisione. Prende atto che, rispetto a questo approccio, da parte degli altri Gruppi e dei relatori non vi è stato un orientamento positivo, e si riserva pertanto una riflessione.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, preso atto dei pareri resi dal relatore Fornaro, anche a nome degli altri relatori, rinvia il seguito dell'esame delle ipotesi di modifica del Regolamento ad una prossima riunione che sarà convocata per la giornata di martedì 27 gennaio.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Ipotesi di modifica del Regolamento
(Testo dei Relatori del 31 luglio 2025)**

**NUOVO EMENDAMENTO PRESENTATO NELLA SEDUTA
DEL 21 GENNAIO 2026**

ART. 21.

All'articolo 21, comma 2, sopprimere le parole: e controllano la redazione del processo verbale.

Conseguentemente:

all'articolo 46, comma 5, sopprimere le parole: prima dell'approvazione del processo verbale, né;

all'articolo 144, comma 4, sopprimere le parole: oltre al processo verbale.

21.1. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Ipotesi di modifica del Regolamento
(Testo dei Relatori del 31 luglio 2025)**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 14.

Al comma 2, nel testo dei Relatori, dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: , di norma,

14.2. Alessandro Colucci. *(Nuova formulazione)*

ART. 15.

Al comma 3-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: costituiti all'inizio della legislatura con le seguenti: costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura

15.6. Ghirra. *(Nuova formulazione)*

ART. 16.

Al comma 1-bis, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: motivata richiesta con le seguenti: motivata e fondata richiesta.

Conseguentemente, al medesimo comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: delle quali riconosca la fondatezza.

16.1. Ghirra. *(Nuova formulazione)*

ART. 18-bis.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il Presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al

quale la visione è consentita, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.

18-bis.1. Ghirra. *(Nuova formulazione)*

ART. 24.

Al comma 3, nel testo dei Relatori, sostituire il settimo periodo con il seguente: Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non più di due volte, il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio.

***24.6.** Alessandro Colucci e ***24.3.** Nazario Pagano *(Nuova formulazione unitaria)*

ART. 41.

Dopo il comma 1-ter, nel testo dei Relatori, aggiungere il seguente:

1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dalla Presidenza della Camera in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.

41.1. Madia. *(Nuova formulazione)*

ART. 60.

Al comma 3, terzo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: , con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali.

60.1. D'Orso. (Nuova formulazione)

Al comma 3, quarto periodo, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: motivate con le seguenti: corredate di idonea motivazione

60.2. D'Orso. (Nuova formulazione)

ART. 65.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le parole: sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati

65.1. Baldelli, Montaruli, Kelany. (Nuova formulazione)

ART. 79.

Al comma 1, terzo periodo, nel testo dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti

79.4. Ghirra. (Nuova formulazione)

ART. 88.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: otto minuti fino alla fine del periodo con le seguenti: cinque minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento.

88.1. Montaruli, Kelany, Baldelli. (Nuova formulazione)

ART. 96-bis.

Riformulato sostituendo, nel primo periodo dell'emendamento, le parole: un quinto

dei componenti con le seguenti: un quarto dei componenti

96-bis.2. D'Orso. (Nuova formulazione)

ART. 110.

Sostituire l'articolo 113 con il seguente:

Art. 113.

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.

4. Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.

5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.

Conseguentemente sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 114.

110.1. Madia. (Nuova formulazione)

ART. 112.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel ter-

mine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.

112.1. Kelany, Montaruli, Baldelli. *(Nuova formulazione)*

ART. 118.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o più presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.

118.1. Madia. *(Nuova formulazione)*

ART. 134.

Al comma 2, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: l'interroga-

zione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta con le seguenti: , previo sollecito da parte della Presidenza della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.

134.1. Alessandro Colucci. *(Nuova formulazione)*

ART. 144.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.

144.1. D'Orso. *(Nuova formulazione)*

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 02	14
--	----

COMITATO DI VERIFICA PER LA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 02

Mercoledì 21 Gennaio 2026.

Il Comitato si è riunito dalle 20.10 alle 20.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21). Doc. IV, n. 3 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 15

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO:

Seguito e conclusione dell'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica (ordinanza della Corte costituzionale n. 168 del 2025) 17

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.45.

Devis DORI, *presidente*, prima che la seduta abbia inizio, esprime un saluto ai nuovi Consiglieri parlamentari appena assunti, che assisteranno alla seduta di oggi. Ad essi rivolge un sincero benvenuto da parte della Giunta e l'augurio di svolgere questo lavoro con passione e grande soddisfazione.

(La Giunta si unisce al saluto del presidente)

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21). Doc. IV, n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, fa presente che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di « corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio » (articoli 319, 319-*bis* e 321 c.p.) e di « turbata libertà degli incanti » (articolo 353 c.p.).

Al riguardo, ricorda che nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta; nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano; con

comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta, che naturalmente è a disposizione di tutti i colleghi per la consultazione in sede; nella seduta di mercoledì scorso, 14 gennaio, il relatore ha sintetizzato il contenuto di tale documentazione e segnatamente dell'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025.

Evidenzia infine che, in vista della seduta odierna, l'on. Romano ha inviato note scritte alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

Chiede quindi all'on. Costa se può sintetizzare i contenuti di queste note, che ovviamente sono a disposizione dei colleghi per la consultazione in sede.

Enrico COSTA, *relatore*, si limita a rappresentare che l'on. Romano ha inviato alla Giunta una *e-mail* che legge testualmente:

In riferimento a quanto richiesto e letti i resoconti della giunta, ritenuto che i commissari sono in possesso di tutti gli elementi utili di valutazione al fine di decidere sulla richiesta dell'autorità giudiziaria, ogni mio ulteriore contributo sarebbe superfluo e ridondante. Colgo l'occasione per trasmettere alla giunta, per opportuna valutazione ai sensi dell'art. 68 Cost., l'esposto allegato, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, concernente la divulgazione a mezzo stampa di atti di indagine e intercettazioni che mi riguardano, avvenuta in epoca antecedente alla conoscenza degli stessi da parte mia e della mia difesa. La trasmissione è effettuata al fine di consentire alla Giunta ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine a eventuali profili di competenza riconducibili all'articolo 68 della Costituzione, con particolare riferimento: alla tutela delle prerogative parlamentari; al corretto esercizio del potere autorizzatorio del Parlamento; all'eventuale utilizzo di atti acquisiti o divulgati in assenza delle prescritte garanzie costituzionali. La presente comunicazione è effettuata in spirito di leale collaborazione istituzionale, nell'esclusivo interesse del corretto equilibrio tra poteri dello Stato e del rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento costituzionale.

Con riguardo all'esposto menzionato dall'on. Romano, e allegato all'*e-mail* inviata alla Giunta, evidenzia che il nucleo sostanziale dell'atto si fonda sui seguenti punti critici.

Innanzitutto, l'esponente lamenta di aver appreso di essere indagato e di essere destinatario di una richiesta di arresti domiciliari tramite le agenzie di stampa (ANSA) la mattina del 4 novembre 2025, diverse ore prima di ricevere la notifica dell'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo. Questa fuga di notizie ha permesso ai *media* di pubblicare dettagli tecnici, stralci di intercettazioni e ricostruzioni d'indagine prima ancora che la difesa potesse averne legittima conoscenza o estrarne copia, creando una grave disparità tra l'accusa e la difesa.

Viene inoltre contestata la natura delle captazioni (non viene precisato se ambientali o telefoniche) che hanno coinvolto il parlamentare mentre interloquiva con il coindagato Salvatore Cuffaro l'8 gennaio, il 18 maggio e il 9 luglio 2024, peraltro, anche durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo del 2024. Secondo la denuncia, tali intercettazioni non possono considerarsi « occasionali » (data la durata del monitoraggio e i noti rapporti politici tra i due), configurando una possibile violazione delle prerogative costituzionali riservate ai membri del Parlamento, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

La denuncia sottolinea al riguardo come la diffusione massiva e immediata degli atti d'indagine su testate nazionali e locali abbia generato un « pregiudizio mediatico irreversibile ». Tale condotta è indicata come una violazione diretta del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dei principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), poiché la « gogna mediatica » ha anticipato e condizionato la percezione pubblica prima ancora del vaglio di un giudice.

L'on. Romano chiede quindi alla Procura di accertare le modalità della fuga di notizie, individuare i responsabili (sia tra chi ha rivelato il segreto sia tra chi lo ha

pubblicato) e valutare i profili di responsabilità penale o disciplinare.

Come anticipato, l'on. Romano ha trasmesso l'esposto in parola al fine di « *consentire alla Giunta ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine a eventuali profili di competenza riconducibili all'articolo 68 della Costituzione con particolare riferimento: alla tutela delle prerogative parlamentari; al corretto esercizio del potere autorizzatorio del Parlamento; all'eventuale utilizzo di atti acquisiti o divulgati in assenza delle prescritte garanzie costituzionali* ».

Devis DORI, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta alla Giunta.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Seguito e conclusione dell'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica (ordinanza della Corte costituzionale n. 168 del 2025).

Devis DORI, *presidente*, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dell'ordinanza n. 168 del 2025 della Corte costituzionale, notificata alla Camera per espressa disposizione della Consulta, con la quale è stato dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione ad atti ritenuti lesivi delle prerogative costituzionali del Senato stesso. Il conflitto trae origine da un procedimento penale riguardante l'ex senatore Giovannardi.

A tale riguardo, ricorda che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta l'ordinanza della Corte, unitamente al ricorso presentato dal Senato, affinché la Giunta stessa possa esprimere il proprio orientamento in merito all'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Nella seduta del 14 gennaio scorso, la relatrice, on. Cavandoli, ha formulato la proposta di esprimere un orientamento favorevole all'intervento adesivo della Camera. La Giunta, pertanto, è oggi chiamata a esprimere un voto sulla proposta della relatrice, il cui esito sarà comunicato al Presidente della Camera in vista della riunione dell'Ufficio di Presidenza di domani.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, ricorda che al Senato i Gruppi di maggioranza (con Italia Viva) hanno votato a favore della sollevazione del conflitto, mentre quelli di opposizione (PD, M5S e AVS) – pur esprimendo anche giudizi critici – si sono astenuti.

Laura CAVANDOLI, *relatrice*, richiama la relazione già svolta nella seduta precedente, nella quale ha evidenziato la necessaria cautela da osservare in merito all'eventuale intervento adesivo della Camera dei deputati, volto a sostenere le ragioni del Senato dinanzi alla Corte costituzionale.

Ribadisce che la costituzione in giudizio è finalizzata a sollecitare un'interpretazione della Corte costituzionale con riferimento a una fattispecie particolarmente specifica, concernente le prerogative di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'utilizzabilità di captazioni di conversazioni con un parlamentare che, nel caso in esame, risultano acquisite mediante videoregistrazioni effettuate da un privato nel domicilio di un parlamentare e all'insaputa di quest'ultimo.

Osserva che, ove si sostenesse la tesi del Tribunale di Modena, si potrebbero determinare esiti, a suo avviso, paradossali sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento: infatti, qualora l'intercettazione sia richiesta dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare, sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione; mentre, se la medesima conversazione fosse registrata ad opera di privati e utilizzata in giudizio, tale autorizzazione non sarebbe invece richiesta.

Conclude rilevando che, in presenza di un dubbio interpretativo, appare opportuno rivolgersi alla Corte costituzionale, intervenendo *ad adiuvandum* a fianco del

Senato, al fine di tutelare le prerogative parlamentari.

Enrica ALIFANO (M5S) osserva che anche la collega Cavandoli ha rimarcato come, sulla vicenda in esame, sussista un dubbio interpretativo e preannuncia il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.

Svolge quindi alcune considerazioni, ricordando anzitutto che le prerogative parlamentari sono disciplinate da norme di stretta interpretazione. Segnala inoltre che la giurisprudenza della Corte di cassazione ricomprende le videoregistrazioni tra presenti nella categoria delle prove documentali, che possono essere acquisite dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. Sulla base del principio di parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione più volte sostenuto dal gruppo MoVimento 5 Stelle, tale regola processuale va applicata tanto ai comuni cittadini quanto ai parlamentari, le cui prerogative vanno salvaguardate solo nei casi previsti in modo tassativo dalla Costituzione.

Conclude ribadendo che il proprio gruppo si riconosce in quanto già espresso, presso la Giunta dell'altro ramo del Parlamento, dalla senatrice Lopreiato: le videoregistrazioni tra presenti, acquisite in relazione alla fattispecie in esame, possono essere sostanzialmente utilizzate dall'autorità giudiziaria anche senza l'autorizzazione parlamentare. Per tali ragioni, il gruppo MoVimento 5 Stelle si oppone all'intervento in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.

Dario IAIA (FdI) nel preannunciare che il Gruppo *Fratelli d'Italia* è assolutamente favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sottolinea come la vicenda in esame appaia per certi aspetti paradossale.

A suo avviso, infatti, nel caso in cui si ammettesse l'utilizzabilità in giudizio delle

videoregistrazioni effettuate occultamente da un privato nel domicilio di un membro delle Camere senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, si verificherebbe una situazione anti-giuridica in palese violazione dell'articolo 68 della Costituzione. Pur ritenendo che i parlamentari debbano essere titolari dei medesimi diritti che spettano ai comuni cittadini e che le tutele garantite ai parlamentari debbano essere circoscritte a quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione, osserva che, proprio in virtù del dato letterale del terzo comma di tale disposizione, le videoregistrazioni effettuate in modo occulto da un privato all'interno dell'abitazione del parlamentare non possono non essere ricomprese nell'ambito di applicazione della norma in esame. Ricorda, a tal proposito, che l'articolo 68 della Costituzione si riferisce alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni «in qualsiasi forma» esse vengano effettuate.

Evidenzia che se la Giunta qualificasse la videoregistrazione, effettuata da un privato, di una conversazione con un parlamentare, svolta all'interno dell'abitazione e all'insaputa del parlamentare stesso, non come una forma di intercettazione bensì come un mero documento audiovisivo liberamente acquisibile e utilizzabile nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, avallerebbe un principio abnorme dal punto di vista giuridico e in contrasto con il diritto parlamentare.

Pur comprendendo che si possano esprimere diverse posizioni politiche in determinate occasioni, ritiene che il Parlamento, cedendo di volta in volta posizioni rispetto ad alcuni principi generali, rischia di indebolire le prerogative parlamentari. Si tratta di una conseguenza che, a suo avviso, non avvantaggia alcuno, indipendentemente dal proprio schieramento politico di appartenenza.

In virtù di tali considerazioni, dichiara che il proprio Gruppo, al fine di tutelare la libertà di comunicazione del parlamentare e per garantire il libero esercizio della funzione parlamentare in adesione a quanto

previsto dall'articolo 68 della Costituzione, si esprimerà con grande convinzione in senso favorevole alla costituzione in giudizio *ad adiuvandum* dinanzi alla Corte costituzionale a fianco dell'altro ramo del Parlamento.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) interviene preannunciando che il *Partito Democratico*, come illustrato anche nella discussione che si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento, si asterrà dal voto in merito all'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non tanto per motivi ideologici ma perché, pur essendo mutato il quadro giuridico, sussiste comunque un vuoto normativo che costituisce il vero nodo della questione e che dovrebbe essere colmato. In relazione a quanto sostenuto dal collega Iaia, che ha giustamente citato l'articolo 68 della Costituzione, il cui terzo comma fa riferimento alle intercettazioni «in qualsiasi forma», fa presente che la normativa ordinaria e anche la giurisprudenza di Cassazione assimilano le videoregistrazioni private a prove documentali, quindi non soggette ad autorizzazione parlamentare. Si tratta, a suo avviso, di un disallineamento molto grave che, tuttavia, andrebbe modificato con uno strumento diverso rispetto a quello del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. Per tale ragione, il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta della relatrice.

Ingrid BISA (LEGA) nel prendere atto che l'opposizione ha riportato opportunamente le pronunce della Corte di Cassazione sull'utilizzabilità in giudizio delle registrazioni effettuate dai privati, ritiene che

sarebbe stato altresì doveroso fare riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 che è stata, peraltro, posta a fondamento delle motivazioni del ricorso per conflitto presentato dal Senato. A suo avviso, infatti, il Senato, nel richiamare la predetta sentenza che ha esteso la tutela rafforzata di cui all'articolo 68 della Costituzione anche al sequestro di comunicazioni già avvenute in ragione della loro particolare capacità intrusiva, ha espresso una tesi assolutamente condivisibile. Evidenzia che, in tale prospettiva, l'acquisizione di videoregistrazioni realizzate in modo occulto da privati si configura come un atto investigativo idoneo ad incidere in modo significativo sulla libertà di comunicazione del parlamentare e soprattutto a condizionare quel libero esercizio della funzione di parlamentare che costituisce il bene primario protetto dall'articolo 68 della Costituzione.

Preannuncia, dunque, il voto favorevole del Gruppo della Lega in merito alla proposta formulata dalla relatrice, on. Cavadoli.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice che la Camera si costituisca *ad adiuvandum* nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Senato e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 168 del 2025.

(La Giunta approva).

Devis DORI, *presidente*, comunicherà quindi al Presidente l'esito della votazione.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.20.

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Rammenta altresì che nella seduta dello scorso 13 gennaio è stato avviato l'esame preliminare del provvedimento e che le Commissioni hanno svolto un ciclo di audizioni informali nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul decreto-legge in esame, rinviando alla fase dell'esame delle proposte emendative l'approfondimento delle questioni di merito. Pone pertanto una questione di metodo, ricordando preliminarmente che la Corte costituzionale si è da tempo espressa in merito alla legittimità di tale tipo di decreto-legge, nonostante la mancata uniformità di materia, e riconoscendo che tutti i Governi hanno fatto ricorso a questo strumento, con una prassi divenuta ormai comune.

Ciò premesso, fa presente che la critica del suo gruppo riguarda il fatto che il decreto milleproroghe, ed in particolare quello attualmente all'esame delle Commissioni I e V, sia utilizzato per dare risposte emergenziali a problemi di natura strutturale. Nel sottolineare come il provvedimento in esame sia pieno di disposizioni di tale natura, cita a titolo di esempio la proroga di diversi commissari e subcommissari contenuta all'articolo 1, che interviene in maniera strutturale su figure che per la loro natura hanno durata e funzioni limitate.

Con riguardo invece alla pubblica amministrazione, sottolinea come vengano riproposte deroghe e proroghe introdotte in occasione dell'epidemia da COVID-19, alla

luce delle evidenti criticità evidenziate in quell'occasione nel comparto della sanità, soprattutto relativamente alla insufficiente disponibilità di personale. Nel rilevare come gli anni trascorsi avrebbero consentito di mettere mano invece a una soluzione strutturale del problema, evidenzia che in maniera analoga il decreto introduce proroghe anche con riguardo ad altri settori della pubblica amministrazione, quali giustizia e istruzione. Ritiene che tali disposizioni, volte a perpetuare soluzioni transitorie, tradiscano la concezione che il Governo ha della pubblica amministrazione, sottolineando come si tratti al contrario di un settore strategico, determinante per la competitività del Paese. Richiama quindi la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5, che estende il termine per l'adozione del decreto ministeriale che dovrebbe dare attuazione alla legge per la non autosufficienza, sottolineando l'importanza di garantire alle persone anziane non autosufficiente un quadro normativo certo ed efficace.

Nel porre l'ulteriore questione dell'arbitrarietà dei criteri utilizzati nelle proroghe, cita in particolare il comma 2 dell'articolo 16 che differisce per pochi mesi e per limitati settori il termine per la sottoscrizione della polizza sui rischi catastrofali per le piccole e le micro imprese. Richiamando le considerazioni già svolte dal suo gruppo in ordine all'esigenza che tali polizze non finiscano per sostituirsi all'azione dello Stato in ordine alla gestione e alla tutela del territorio e sottolineando la consistenza dell'onere posto a carico delle piccole e micro imprese, anticipa l'intenzione del Partito democratico di presentare proposte emendative per estendere la durata di tale proroga ed ampliare i settori interessati. Aggiungendo sempre sul medesimo tema come non sia ancora stato attivato il portale che avrebbe dovuto garantire la trasparenza di tali polizze, si augura che, diversamente da quanto accaduto negli anni scorsi, l'esame del provvedimento possa svolgersi in un clima di collaborazione e con tempi adeguati ad approfondire le diverse questioni, evitando interventi emendativi

dell'ultimo minuto da parte di relatori e Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel preannunciare un intervento di carattere generale sul decreto in esame, concorda con le considerazioni della collega Bonafè la quale ha tra l'altro richiamato la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'eterogeneità dei termini di proroga non è causa di illegittimità costituzionale del provvedimento, in ragione dell'unitarietà della funzione tesa ad evitare vuoti normativi o lacune di disciplina per i periodi di mancata vigenza del provvedimento. Evidenzia come tale definizione si riferisca evidentemente a proroghe volte a differire nel tempo l'efficacia delle disposizioni che finirebbero per non dispiegare i propri effetti in virtù della scadenza del termine e non si possa applicare invece ai casi in cui le conseguenze della proroga siano sostanziali. Cita in particolare il comma 4 dell'articolo 2 che, estendendo la facoltà di deroga alle disposizioni di legge per la realizzazione dei cosiddetti *hotspot*, si presenta soltanto formalmente come una proroga, introducendo al contrario una disciplina di merito ed intervenendo sulla politica migratoria del Governo. Nel ribadire pertanto che dietro la forma della proroga si esprime un contenuto sostanziale, in violazione della richiamata interpretazione della Corte, fa presente che il Movimento 5 Stelle si è astenuto dal presentare la questione pregiudiziale di costituzionalità, consapevole dell'importanza per i cittadini della proroga di diverse delle disposizioni contenute nel decreto. Tuttavia, non può sottacere l'insoddisfazione del suo gruppo per quelle disposizioni, alcune delle quali richiamate dalla collega Bonafè, che avendo un contenuto incidente sulla disciplina di merito eccedono la natura del decreto e i requisiti della Corte costituzionale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel condividere le considerazioni espresse dalla collega Bonafè, ritiene opportuno sottolineare un aspetto, a suo avviso, particolarmente rilevante emerso anche nel corso delle audizioni svoltesi sul provvedimento

in esame e riguardante la presenza di proroghe relative a posizioni lavorative precarie in settori chiave dell'amministrazione pubblica, quali quelli della giustizia, della scuola e della sanità. Osservando come non sia possibile risolvere tali questioni in sede emendativa, ritiene comunque non condivisibile procedere con una precarizzazione così estesa delle posizioni lavorative nei settori della pubblica amministrazione. Ritiene quindi che la soluzione della questione meriti un'ampia riflessione nonché un impegno concreto da parte di tutte le forze politiche, a tutela dell'efficiente funzionamento dei servizi pubblici, nonché del riconoscimento della qualità lavorativa dei soggetti coinvolti che hanno acquisito una formazione specifica.

Segnala altresì come, a suo avviso, la proroga di termini abbia un'utilità nel caso sia una proroga effettivamente volta a differire l'efficacia diretta di talune disposizioni. Ritiene viceversa che non sia utile continuare a predisporre proroghe di termini per la cui applicazione sia necessaria l'emanazione di atti di normazione secondaria, segnalando, come in tali casi, sia invece più efficace agire sulla proroga dei termini di emanazione di tali atti.

Auspica quindi che nel prosieguo dei lavori sul provvedimento in esame, possa stabilirsi un clima collaborativo tra le forze di maggioranza e di opposizione per affrontare i temi posti.

Daniela TORTO (M5S) evidenzia, in via preliminare, che le Commissioni riunite non avranno la possibilità di affrontare nel merito ciascuna disposizione contenuta nel provvedimento in esame proprio per l'eterogeneità delle materie trattate, che è già stata evidenziata dai colleghi che hanno svolto precedentemente i propri interventi. Rappresenta quindi l'esigenza di concentrare il proprio intervento su alcune tematiche di interesse della propria forza politica.

In particolare, con riferimento all'articolo 1, segnala come le proroghe in esso contenute, relative a talune situazioni emergenziali, non riflettano, a suo avviso, un piano ordinario, ma rispondano sempre ad un'esigenza di necessità. Sempre con rife-

rimento all'articolo 1, segnala che il rinvio del termine di conclusione delle attività relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, previsto dal comma 1, determina un analogo rinvio nel completamento dell'uguaglianza territoriale.

Contesta altresì la presenza di diverse proroghe relative ad opere pubbliche non concluse, ritenendo che ciò rifletta l'immagine di un Esecutivo che non si assume le proprie responsabilità utilizzando lo strumento del rinvio normativo.

In tema di ambiente, evidenzia come il rinvio di termini in materia di transizione ecologica non possa considerarsi un aiuto ai settori produttivi, ma debba esclusivamente considerarsi un freno alla completa realizzazione degli obiettivi in materia ambientale.

Auspica infine che, seppur in presenza delle numerose criticità rilevate, possa svolgersi, nel prosieguo dei lavori sul provvedimento, un confronto costruttivo tra le diverse forze politiche.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva, in primo luogo, come il ricorso sistematico a provvedimenti di proroga indebolisca il ruolo del Parlamento, dal momento che la proroga reiterata di termini normativi trasforma l'eccezione nella regola, sottraendo di fatto temi importanti al dibattito pubblico. A ciò si aggiunge, a suo avviso, il rischio che il mettere insieme norme eterogenee renda opaco e poco comprensibile il complesso del provvedimento.

Viceversa ritiene che la proroga di termini possa, in alcuni limitati casi, avere una funzione virtuosa, quale quella di permettere al legislatore una riflessione più approfondita nonché un'interlocuzione con altri soggetti utile alla definizione della disposizione normativa. Richiama in tale senso le disposizioni in materia di proroga del regime IVA del terzo settore.

In questo senso assicura che l'azione emendativa del proprio gruppo sarà volta a risolvere alcuni termini, quali quelli relativi al lavoro o ai fondi del PNRR, nonché ad individuare delle misure per risolvere al-

cune questioni nel merito così da evitare la necessità di ricorrere a continue proroghe.

Filiberto ZARATTI (AVS) sostiene che l'istituzionalizzazione del cosiddetto « decreto milleproroghe » testimonia non soltanto le gravi ed eterogenee difficoltà che sta affrontando il nostro Paese, ma anche le capacità che quest'ultimo possiede di fronteggiare annosi e ricorrenti problematiche sociali ed economiche, tra cui – a titolo esemplificativo – la già menzionata questione dei contratti dei precari: è evidente che la soluzione non possa risiedere in un susseguirsi di meri termini prorogati, ma vada invece ricercata una formula strutturale e definitiva.

Esprime, al pari del collega Colucci, dubbi circa la costituzionalità del provvedimento in esame per come è strutturato, e ritiene che più sono numerose le proroghe contenute nel decreto, maggiore è l'inefficienza del Governo nel trovare soluzioni stabili, valide e concrete.

Manifesta perplessità circa il *modus operandi* della maggioranza e del Governo rispetto al tema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, sottolineando come la scorretta strumentalizzazione degli stessi – anche nell'ottica dell'autonomia differenziata – non faccia che peggiorare la situazione.

Critica poi l'incalzante fenomeno dei commissariamenti, sostenendo che esso costituisca un ostacolo alla democrazia del Paese, in quanto essa – basandosi sul sistema della rappresentatività – subisce un duro colpo nel momento in cui le assemblee comunali e regionali vengono sostanzialmente spogliate delle loro prerogative dall'ingerenza dei commissari, che gestiscono impropriamente le risorse dei cittadini e operano nel settore degli appalti, spesso senza ottenere risultati apprezzabili dal punto di vista dell'efficienza.

Avverte che, in occasione della presentazione degli emendamenti, il suo Gruppo lavorerà per convogliare tali tematiche nella costruzione oculata del testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente e relatore per la V Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 20 di domani, giovedì 22 gennaio. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario.
- 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte.
- 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda (*Discussione congiunta e rinvio*) 24

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, Confartigianato e CNA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda 25

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario.

7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto

tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte.

7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, successivamente all'avvio della discussione della risoluzione 7-00331 Varchi, sono state assegnate alle Commissioni II e XI le risoluzioni 7-00348 Gianassi e 7-00349 D'Orso. Trattando esse argomenti identici o connessi a quelli affrontati dalla risoluzione a prima firma della collega Varchi, le presidenze ne hanno disposto l'abbinamento d'ufficio ai fini dell'istruttoria e della discussione congiunta. Pertanto, le audizioni odierne, come anche quelle svolte lo scorso 17 dicembre 2025, hanno ad oggetto congiuntamente i tre atti di indirizzo citati.

Prende atto che i colleghi presentatori delle risoluzioni 7-00348 Gianassi e 7-00349 D'Orso si riservano di illustrare le relative risoluzioni in una successiva seduta, al fine di consentire il tempestivo avvio delle audizioni odierne.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO, indi del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, Confartigianato e CNA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti <i>freelance</i> . C. 2754 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	32

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*.
C. 2754 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Invita, quindi, i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, anche a nome del collega Caiata, relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 1.1 e Lomuti 1.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Zoffili 1.3; esprime poi parere contrario sugli emendamenti Rosato 1.4, Pellegrini 1.5, Lomuti 1.6, Pellegrini 1.7, Francesco Silvestri 1.8, Fratoianni 1.9, Perantoni 1.10, Riccardo Ricciardi 1.11 e Orrico 2.1.

La sottosegretaria Maria TRIPODI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fratoianni 1.1 e Lomuti 1.2.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zoffili 1.3, critica l'espunzione del termine « militari » dalla rubrica dell'articolo 1 e dal titolo. Sottolinea l'incoerenza dell'emendamento in esame rispetto alla risoluzione votata dai gruppi di maggioranza in Assemblea a seguito delle comunicazioni rese nella seduta

del 15 gennaio scorso dal Ministro della difesa Crosetto, che ha ribadito la necessità di garantire adeguati aiuti militari all'Ucraina. Evidenzia che la fornitura di materiali ed equipaggiamenti ad uso bellico costituisce l'elemento principale del provvedimento in esame, accanto alle misure di assistenza civile, sulle quali sussiste un consenso unanime di tutte le forze politiche.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, rileva che il Ministro Crosetto, nelle sue comunicazioni, ha sottolineato il carattere prioritario ed imprescindibile delle forniture militari; in tal senso, l'emendamento in esame sembra sconfessare le affermazioni del Ministro, il quale ha richiamato tutte le forze politiche ad una assunzione di responsabilità a cui il Partito Democratico non intende sottrarsi, nonostante le profonde divergenze con la maggioranza su numerosi temi di politica estera.

Evidenziando il carattere nominalistico e fuorviante della proposta emendativa in esame, che svilisce il ruolo della Commissione, invita i presentatori a ritirarla; diversamente, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) evidenzia come l'emendamento Zoffili 1.3 sia emblematico di un cambio di rotta del Governo tale da indebolire l'affidabilità internazionale dell'Italia. Ricorda che, a partire da 24 febbraio 2022, l'Italia ha tenuto una linea di sostegno politico leale all'Ucraina, pur con contributi militari quantitativamente inferiori a quelli di altri Alleati. Osserva che la modifica proposta dall'emendamento in esame, al di là degli effetti pratici sulle forniture militari, indebolisce la linea politica coerentemente tenuta dall'Italia sino ad oggi, proprio mentre le città ucraine subiscono quotidiani attacchi, con ricadute dirette sulla popolazione civile. Rileva inoltre che una restrizione del supporto militare accrescerebbe il rischio di vulnerabilità dei centri urbani, nel pieno della stagione invernale. Richiamandosi alle parole del Ministro della difesa, Guido Crosetto, sul dovere di aiutare

l'Ucraina a difendersi, espresse pochi giorni or sono, il 15 gennaio 2025, presso la Camera dei deputati, nel corso delle comunicazioni in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, invita la maggioranza, in particolare Forza Italia e Fratelli d'Italia, a riflettere circa il proprio sostegno all'emendamento in esame. Evidenzia, da ultimo, che l'approvazione della proposta emendativa in esame segnerebbe una pagina nera per la politica estera italiana.

Marco PELLEGRINI (M5S), ricordando le già citate dichiarazioni del Ministro della difesa, rileva l'evidente contraddizione tra la posizione espressa dal Ministro e la proposta emendativa presentata dagli esponenti della maggioranza. Ritiene, pertanto, che la maggioranza debba chiarire se l'espunzione del termine « militari » dalla rubrica dell'articolo 1 e dal titolo del provvedimento in esame sia da intendersi nel senso che proseguirà l'invio di armi o, invece, se questo verrà interrotto. Sottolinea, infatti, che la proposta emendativa in esame lascia intendere l'intenzione di adottare un atteggiamento di apparente pacifismo, che modifica il lessico senza chiarire la sostanza dell'azione governativa. Osserva peraltro che, qualora il testo del provvedimento in esame dovesse intendersi nel senso che l'invio di materiale è limitato a materiali civili, sanitari e di protezione, verrebbe meno la ragione della secretazione degli elenchi contenenti tali materiali. Evidenzia come, su un punto così importante di politica estera, emergano le divisioni interne alla maggioranza, con il rischio di ricadute sull'immagine internazionale del Paese. Ribadisce che il Movimento 5 Stelle giudicherebbe positivamente la cessazione dell'invio di armamenti, considerando che la via negoziale rappresenti oggi l'unico percorso utile per porre fine alla guerra e all'invasione russa. Conclusivamente, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Zoffili 1.3.

Piero FASSINO (PD-IDP) evidenzia come vi sia un ineludibile nesso tra posiziona-

mento internazionale e credibilità del Governo e del Paese. Osserva che non è sostenibile proclamare pubblicamente l'adesione alla causa ucraina e, nel momento della decisione, deflettere dal sostegno concreto necessario alla difesa delle città e della popolazione civile. Ricorda che anche il Ministro della difesa ha dato conto dell'intensità quotidiana degli attacchi e che, in tale quadro, formulazioni elusive come quella proposta ledono l'affidabilità dell'Italia. Ricorda come, in passato, si sia sempre cercata la convergenza tra maggioranza e opposizione nelle scelte di politica estera. Sottolinea come l'emendamento in esame, per mere esigenze di equilibri interni alla maggioranza di governo, tolga trasparenza all'impegno italiano a sostegno dell'Ucraina. Ritiene che l'ambiguità di tale soluzione crei opacità operativa e invii messaggi contraddittori tanto agli Alleati quanto agli ucraini. Sottolinea, quindi, che i vincoli di maggioranza dovrebbero cedere dinanzi agli interessi nazionali in politica estera. Evidenzia, inoltre, l'ulteriore contraddizione tra la preclusione alla futura partecipazione a missioni di stabilizzazione in Ucraina e gli impegni che l'Italia ha già assunto in altri Stati con operazioni di analoga natura. Invita, in conclusione, i presentatori a ritirare l'emendamento Zoffili 1.3.

Nicola FRATOIANNI (AVS) ritiene che l'emendamento Zoffili 1.3, lungi dall'essere il segno di un cambiamento di posizione delle forze di maggioranza, che le avvicini alle posizioni dei partiti che promuovono la via negoziale in luogo dell'invio di forniture militari, rappresenta una gigantesca presa in giro nei riguardi dell'opinione pubblica.

Mentre il suo partito, fin dall'inizio della guerra di aggressione russa, ha sostenuto la necessità di una iniziativa diplomatica, europea ed italiana, per evitare l'*escalation* militare, la proposta emendativa in discussione costituisce solo il tentativo, grottesco e volgare, di nascondere dietro un artificio lessicale l'intenzione di proseguire la fornitura di armi a Kiev.

Preannuncia, dunque, il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sull'emendamento Zoffili 1.3.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) si chiede se l'indirizzo politico votato dalla Camera, mediante l'approvazione di diverse risoluzioni all'esito delle comunicazioni del Ministro Crosetto, conservi ancora valore e cogenza nei confronti del Governo. Ricorda, infatti, che tra le predette risoluzioni ve ne fosse una che include espressamente il sostegno militare all'Ucraina anche per il 2026. Osserva che risulta poco comprensibile sostenere detta linea e, al tempo stesso, avallare, mediante l'emendamento Zoffili 1.3, un orientamento che la disattende, snaturando peraltro il ruolo del Parlamento. Ricorda, in proposito, l'appello del Presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato, rivolto ai Paesi Alleati, al rafforzamento dell'assistenza all'Ucraina, che i parlamentari delle Commissioni che sono anche componenti della Delegazione all'Assemblea parlamentare della Nato dovrebbero ben conoscere. Invita, quindi, la maggioranza, e in modo particolare i gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia, a non approvare un emendamento che, tanto nella sostanza quanto nella forma, indebolirebbe il sostegno all'Ucraina.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) ritiene che la proposta emendativa in esame presenta evidenti criticità sotto due profili: sul piano legislativo, se la maggioranza intende interrompere la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, è del tutto inutile ricorrere allo strumento del decreto-legge, dal momento che gli aiuti civili possono essere inviati con un semplice atto amministrativo, come avviene ordinariamente per le iniziative di cooperazione allo sviluppo; sotto il profilo politico, l'emendamento in esame intende ingannare l'opinione pubblica cancellando, rispettivamente dalla rubrica dell'articolo e dal titolo, l'aggettivo « militari », senza tuttavia assumere apertamente la decisione di interrompere la fornitura di materiali di armamento all'Ucraina.

A suo avviso, si tratta di un grave *vulnus* alle prerogative del Parlamento, che, a suo avviso, è chiamato a trattare una materia così delicata con serietà e competenza, senza lasciare spazio a compromessi lessicali che inquinano il dibattito politico ed il rap-

porto con gli elettori. Del resto, la gravità della situazione internazionale impone al Governo e alle forze che lo sostengono scelte responsabili ed all'altezza delle sfide attuali.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni dei colleghi che la hanno preceduta, invitando la maggioranza a non approvare la proposta emendativa in esame. Ricorda come il Ministro della difesa, Guido Crosetto, abbia rivendicato, da ultimo nel corso del dibattito in Assemblea, la legittimità del sostegno militare all'Ucraina. Evidenzia, dunque, come la volontà di sopprimere, tanto dal titolo del provvedimento, quanto dalla rubrica dell'articolo 1, il termine « militare » si ponga in contraddizione con la predetta linea politica. Sottolinea che tale scelta equivarrebbe a nascondere nelle pieghe dell'articolato la persistenza degli aiuti militari, con un arretramento simbolico che mortifica l'assunzione di responsabilità fin qui dichiarata. Evidenzia peraltro che, qualora si limitassero gli aiuti a forniture civili, verrebbe meno la *ratio* della secretazione degli elenchi dei beni ceduti, si manifesterebbe un contrasto con gli atti di indirizzo politico votati dalla Camera e, infine, verrebbe meno la stessa necessità e urgenza di disporre gli aiuti mediante lo strumento del decreto-legge. Ritiene, pertanto, necessario che venga interpellata la Presidenza della Camera, al fine di valutare se dall'approvazione della proposta emendativa in esame possa conseguire un *vulnus* nel procedimento legislativo.

Francesco SILVESTRI (M5S) evidenzia che l'operazione comunicativa sottesa alla proposta emendativa in esame sconfinava nel ridicolo. Associandosi alle considerazioni della collega Bonetti, ritiene che l'eventuale approvazione dell'emendamento Zoffili 1.3 renderebbe del tutto ultronea la secretazione degli elenchi di materiali ceduti all'Ucraina. Rivolgendosi ai colleghi della Lega, li invita a valutare con attenzione l'opportunità di marcare una distanza puramente nominalistica dalle scelte dell'Esecutivo: come sperimentato dalla propria forza po-

litica durante il Governo Draghi, si tratta di un approccio che non reca alcun beneficio sul piano elettorale. Nel caso specifico, si configura come una manovra politica non seria e comunque del tutto inefficace, dal momento che l'Italia continuerà a fornire supporto militare a Kiev e tale evidenza sarà chiara anche all'elettorato.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), stigmatizzando la scelta dei colleghi della maggioranza di non esprimersi sulle obiezioni sollevate dai gruppi di opposizione, esprime riserve sull'ammissibilità dell'emendamento in esame, su cui sarebbe opportuno svolgere un approfondimento, interessando eventualmente anche la presidenza della Camera. A suo avviso, l'eventuale approvazione della proposta emendativa rischia di minare l'efficacia dell'intera procedura parlamentare costruitasi negli anni su questo tema, che prevede l'approvazione di un atto di indirizzo, la conversione del decreto-legge in esame e la successiva trasmissione al Copasir, in forma secretata, dell'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina.

Arnaldo LOMUTI (M5S), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, richiama alla responsabilità i colleghi della maggioranza. Ritiene, infatti, che l'emendamento in esame sia, sotto il profilo sostanziale, gravemente contraddittorio, mentre, sotto il profilo formale, produrrebbe, in caso di approvazione, un effetto lesivo delle norme costituzionali e regolamentari in materia di decretazione d'urgenza. Chiede, pertanto, che l'emendamento Zoffili 1.3 venga accantonato al fine di permettere una più completa riflessione circa gli effetti da esso recati.

Paolo FORMENTINI (LEGA) chiede di porre in votazione l'emendamento in esame, che non presenta alcun profilo di inammissibilità. Esprimendo rammarico per talune espressioni dei colleghi, ritenute gratuitamente offensive, ribadisce la totale coerenza della proposta emendativa con la risoluzione di maggioranza approvata a seguito delle citate comunicazioni del Mini-

stro Crosetto: essa mira infatti a precisare che le armi fornite dall'Italia devono essere usate da Kiev solo a scopo difensivo, principio condiviso da tutta la maggioranza, come pure a ribadire la priorità degli aiuti umanitari.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) si associa alle riserve espresse dal collega Amendola circa l'ammissibilità della proposta emendativa, che a suo avviso modifica radicalmente il contenuto del decreto-legge.

Giulio TREMONTI, *presidente*, conferma che l'emendamento Zoffili 1.3 non presenta profili di inammissibilità.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) ribadisce che le obiezioni sollevate dai colleghi sono a suo avviso fondate e meriterebbero un adeguato approfondimento prima di procedere con la votazione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadendo i rilievi di inammissibilità già evidenziati nel suo ultimo intervento, sottolinea come l'approvazione della proposta emendativa in esame interromperebbe la costante collaborazione tra la maggioranza e alcuni Gruppi delle opposizioni relativamente al tema del sostegno all'Ucraina. Preannuncia, inoltre, la volontà, qualora si procedesse con la votazione dell'emendamento Zoffili 1.3, di porre in tutte le sedi opportune il tema della correttezza delle valutazioni espresse dalla Presidenza della Commissione in ordine alla ammissibilità dell'emendamento citato.

Piero FASSINO (PD-IDP) considera ragionevole sospendere l'esame del provvedimento in attesa dei chiarimenti richiesti dal collega Amendola, che, a suo avviso, ha posto un problema molto serio sul piano della procedura parlamentare.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ribadisce che la Presidenza ha compiuto un'accurata istruttoria circa l'ammissibilità di tutte le proposte emendative presentate. Per mag-

giore chiarezza, precisa che la proposta emendativa interviene testualmente sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, in termini rispettosi del contenuto proprio del provvedimento, e conseguentemente sulla rubrica e sul titolo del provvedimento. Pone quindi in votazione l'emendamento Zoffili 1.3.

La Commissione approva l'emendamento Zoffili 1.3 (*vedi allegato*).

(*Vive proteste da parte dei gruppi di opposizione*)

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) intervenendo sull'emendamento Rosato 1.4, chiede di sottoscriverlo. Evidenzia come l'articolo 1 del provvedimento in esame, richiamando l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio, n. 14 del 2022, definisca la priorità, all'interno della cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di mezzi logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici. Sottolinea come tale disposizione affidi al Ministro della difesa la cessione di materiale che non sia di stretta competenza della Difesa. Ritiene, dunque, che tale norma esponga il Ministro della difesa al rischio di azioni per il risarcimento del danno erariale ove tale priorità venisse disattesa. Raccomanda, dunque, l'approvazione dell'emendamento Rosato 1.4 in quanto esso interviene per evitare tale rischio mediante l'espunzione dal testo del provvedimento in esame del riferimento all'ordine di priorità.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) evidenzia che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zoffili 1.3, tutte le proposte emendative che intervengono sul tema della secretazione degli atti trasmessi al Copasir risulterebbero precluse.

Giulio TREMONTI, *presidente*, fa presente che nell'articolato si fa comunque riferimento alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, il che

giustifica la successiva secretazione degli atti.

Piero FASSINO (PD-IDP) domanda la ragione per cui, se il termine « militare » permane nel corpo del provvedimento, essa risulti poi espunto dalla rubrica dell'articolo 1 e dal titolo del provvedimento in esame.

Francesco SILVESTRI (M5S) invita il presidente ed i colleghi della maggioranza a chiarire se, alla luce dell'approvazione dell'emendamento Zoffili 1.3, ha ancora senso parlare di fornitura di aiuti militari.

Giulio TREMONTI, *presidente*, cita testualmente l'articolo 1, comma 1, del provvedimento, in cui si parla di autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

Nicola FRATOIANNI (AVS) osserva che, come autorevolmente confermato dal presidente, la modifica introdotta con l'emendamento Zoffili 1.3 rappresenta un mero espediente lessicale che asseconda semplicemente una richiesta politica della Lega e non modifica la sostanza del decreto-legge. Peraltro, la soppressione dell'aggettivo « militari » dal titolo del provvedimento rischia di creare nell'opinione pubblica meno informata l'illusione che si interromperanno le forniture di armi all'Ucraina.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), intervenendo per richiamo al Regolamento, sollecita la Presidenza a approfondire le conseguenze sugli emendamenti ancora da esaminare determinatesi con l'approvazione dell'emendamento Zoffili 1.3, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) stigmatizza la decisione di porre in votazione l'emendamento Zoffili 1.3, che si traduce in un atto sleale nei confronti dei cittadini ucraini, italiani e dello stesso Presidente della Repubblica, il quale ha firmato un decreto-legge che, nel titolo, faceva espresso riferimento ad aiuti di natura militare.

Francesco SILVESTRI (M5S) associandosi alle considerazioni del deputato Provenzano, invita i colleghi di Forza Italia a chiarire se continuano a sostenere la necessità di fornire armi all'Ucraina.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in considerazione della necessità di procedere allo svolgimento delle audizioni previste all'ordine del giorno della III Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. C. 2754 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: equipaggiamenti militari aggiungere le seguenti: e di difesa civile.

Conseguentemente:

alla rubrica, sopprimere la parola: militari;

al titolo del decreto-legge, sopprimere la parola: militari.

1.3. Zoffili, Ciaburro, Sacconi Jotti, Carfagna.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. C. 1311-A 33

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 gennaio 2026.

**Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo (*Esame e rinvio*) 34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI, indi del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la X Commissione, deputato Squeri, nonché dei relatori per la VIII Commissione, deputati Zinzi e Zucconi, fa presente che le Commissioni riunite avviano oggi il disegno di legge di delega al Governo in materia di nucleare

sostenibile il cui obiettivo principale, come precisato nell'analisi di impatto della regolamentazione, è la definizione ed istituzione di un idoneo quadro giuridico e normativo che abiliti la possibilità di produrre energia da fonte nucleare in Italia tramite le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, anche tramite riordino della normativa vigente. Tale intervento si rende necessario al fine di integrare in modo organico le disposizioni relative alla sperimentazione, localizzazione, costruzione, installazione ed esercizio di nuovi impianti, alla sicurezza, alla regolamentazione, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, garantendo certezza giuridica e allineamento agli standard internazionali, contribuendo alla sicurezza energetica, alla competitività industriale e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Fa presente che il sistema energetico italiano si trova, infatti, ad affrontare sfide significative legate alla dipendenza dalle importazioni di energia, alla necessità di decarbonizzazione e al previsto aumento della domanda elettrica. In questo conte-

sto, il ricorso all'energia nucleare emerge come una possibile soluzione per garantire stabilità e sicurezza nella fornitura energetica.

Prima di passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, ricorda che sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione le Commissioni hanno svolto un'indagine conoscitiva, la quale – deliberata il 5 marzo 2024 e conclusasi il 4 marzo 2025 – ha condotto all'approvazione di un documento conclusivo nella seduta del 18 dicembre 2025.

Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, dedicati rispettivamente alle finalità e al procedimento per l'esercizio della delega, all'oggetto della delega, ai principi e criteri direttivi e alle disposizioni finanziarie.

L'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti. Il comma 2 regola la procedura di adozione dei decreti legislativi. In particolare, essi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministeri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 prevede la possibilità di adottare interventi integrativi e correttivi entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della delega.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere: un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile; adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione; di-

sposizioni di adeguamento alla disciplina dell'UE e degli accordi internazionali in materia; la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale; la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di impianti di: produzione di energia nucleare, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza; fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare; stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo. La delega prevede, inoltre: la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione; le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione; la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati; le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie; il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente; la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti; la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile; il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa. In particolare, per quel che riguarda il menzionato programma nazionale, si dispone che, nell'esercizio della delega, si proceda alla definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del predetto programma e che questo abbia ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile nel mix energetico italiano coerentemente con le finalità di perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, l'indipendenza energetica, onde raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e aumentare la

competitività nazionale, e al fine di fornire la cornice, non vincolante, per orientare le proposte dei privati volte a ottenere i titoli abilitativi ed esercitare le attività nel settore nucleare. Sono poi dettati criteri generali relativi al perseguimento della sostenibilità ambientale, in accordo con il diritto sovranazionale, nella produzione di energia nucleare, nell'individuazione delle tipologie di impianti abilitabili ed in riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili per la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi. Un altro gruppo di principi e criteri direttivi attiene poi ai procedimenti autorizzatori per l'installazione e l'esercizio degli impianti. Viene evidenziata la necessità di garantire processi autorizzatori che assicurino certezza del diritto, sicurezza, speditezza e siano ispirati alla semplificazione senza pregiudicare i livelli di sicurezza e garantendo le necessarie misure in termini di salvaguardie nucleari e non-proliferazione. In particolare si rende necessario individuare procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), improntati al rispetto dei migliori standard internazionali, sia per la sperimentazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione, sia per le attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento degli impianti a fine vita, nel rispetto delle attribuzioni dell'Autorità per la sicurezza nucleare e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Un gruppo di principi e criteri direttivi si concentra poi sulla sperimentazione sul territorio nazionale delle tecnologie nucleari avanzate e, conseguentemente, sulla tutela della sicurezza ambientale e paesaggistica, sulla valorizzazione del territorio, assieme alla più generale sicurezza nella gestione degli impianti (controlli di sicurezza, garanzie per i rischi connessi all'esercizio delle attività). Un ulteriore gruppo di principi e criteri direttivi si concentra sulla ricerca e innovazione, nonché sulla formazione degli operatori del settore. Altri principi e criteri direttivi contengono disposizioni che riguardano il coinvolgimento di regioni ed enti locali, l'opportunità di informare adeguatamente i cittadini, la di-

sciplina sanzionatoria, disposizioni economico-finanziarie e di coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico. Infine, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che nell'attuazione della delega siano abrogate le disposizioni oggetto di riassetto divenute incompatibili con le nuove previsioni, siano introdotte disposizioni di coordinamento per far sì che le disposizioni non abrogate o non modificate siano coerenti con il nuovo quadro normativo, e siano introdotte disposizioni transitorie e finali necessarie.

L'articolo 4 reca le norme di copertura finanziaria. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1).

Per l'attuazione dei principi e criteri direttivi della delega concernenti la realizzazione di campagne informative a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2). Si prevede inoltre che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica. Nel caso in cui i decreti legislativi comportassero nuovi o maggiori oneri non coperti al proprio interno né mediante le risorse previste dal comma 1 e dagli accantonamenti dei fondi speciali di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie (comma 3). È presente, infine, una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

In conclusione, ritiene che le Commissioni potranno acquisire utili elementi di

informazione e di valutazione nel corso delle audizioni che saranno svolte nelle prossime settimane.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), esprime una posizione contraria da parte del suo Gruppo sul provvedimento in oggetto, in ragione di valutazioni di metodo e di merito.

Per ciò che attiene al metodo, stigmatizza, in primo luogo, che il Governo abbia voluto espropriare il Parlamento della sua potestà legislativa e del suo ruolo di indirizzo su un argomento così importante. Fa presente poi come non riesca a comprendere la *ratio* dello strumento della delega in esame che condurrebbe alla situazione per cui il Governo, attraverso la presentazione del presente disegno di legge, delega sé stesso nell'adozione di un futuro decreto legislativo su un argomento cruciale per l'intero Paese. Rileva come sarebbe stato più opportuno presentare direttamente un disegno di legge che disciplinasse interamente la materia, in luogo dell'adozione di una delega come quella in oggetto che maschera con un atto parlamentare la volontà politica del Governo.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, evidenzia come non si possa parlare di nucleare sostenibile economicamente in quanto i relativi costi andranno a gravare direttamente sui cittadini senza però ottenere benefici in bolletta, in quanto l'energia elettrica prodotta da fonti nucleari avrà un costo maggiore, come sottolineato anche dalla Banca d'Italia. Rileva, allo stesso tempo, come lo sviluppo di energia nucleare non renderà il nostro Paese più indipendente energeticamente, costringendolo anzi a dipendere dalle riserve di uranio russe e dalla capacità di arricchimento dell'uranio di questo Paese. Ricorda altresì che le scorte mondiali di uranio stanno diminuendo. Rammenta poi l'esistenza del problema della gestione dei rifiuti al quale ad oggi non si è riusciti a trovare una soluzione definitiva.

In relazione all'oggetto della delega contenuto nell'articolo 2 del provvedimento in esame, ribadisce l'inesistenza, allo stato, di fonti di energia nucleare sostenibili in quanto il nucleare da fusione o di quarta genera-

zione non risulta ancora in commercio. Per quanto riguarda la disciplina delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale, rinnova la richiesta di audizione presso le Commissioni riunite di Sogin S.p.a. per l'acquisizione di informazioni utili a definire il quadro della situazione esistente. Sul tema della localizzazione, costruzione o installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare, invita il Governo a sensibilizzare e rendere edotta la cittadinanza prima della tornata elettorale. In relazione allo smaltimento definitivo delle scorie nucleari, rammenta le dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin che fissavano al 2039 la data di inizio delle procedure, sottolineandone l'incoerenza con quanto previsto dal provvedimento in esame.

Per ciò che attiene al sistema di garanzie e la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione degli impianti, fa presente come il Governo debba necessariamente, da un lato, quantificare i costi, anche quelli concernenti la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto, che graveranno sulle generazioni a venire – considerato che i tempi di esaurimento della radioattività del materiale fissile si aggira nell'ordine di centinaia di migliaia di anni – e, dall'altro, coinvolgere maggiormente le popolazioni interessate dalla realizzazione degli impianti garantendo una partecipazione maggiore rispetto alla semplice consultazione prevista dal disegno di legge in esame. Sul punto, auspica che la menzionata campagna di informazione dei cittadini, finanziata con somme importanti dall'articolo 4 del provvedimento, non venga strumentalizzata trasformandosi in una campagna di propaganda che non informa la cittadinanza dei rischi effettivi che la produzione di energia nucleare comporta.

Riservandosi di intervenire in maniera più approfondita nel prosieguo dell'esame, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo sul metodo e sui contenuti del provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) segnala l'opportunità di avviare sin d'ora una riflessione di merito sul tema dell'energia nucleare, pur nella consapevolezza che il con-

fronto potrà e dovrà svilupparsi compiutamente nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento, al fine di delineare alcuni elementi preliminari e di aprire una discussione che si collochi consapevolmente al di là delle legittime posizioni espresse dalle diverse forze politiche.

Sottolinea, in particolare, la necessità di superare un approccio ideologico alla materia, tanto da parte di chi sostiene il ricorso all'energia nucleare in ogni caso quanto da parte di chi lo esclude per principio in nome della tutela ambientale.

Evidenzia come la riflessione proposta si articoli attorno a tre profili fondamentali, individuati sulla base delle valutazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni informali dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, nonché dei contributi acquisiti a livello parlamentare e in diversi contesti esterni al Parlamento. Tali profili riguardano lo stato dell'arte del nucleare in Italia e nel contesto internazionale, i temi della sostenibilità e della sicurezza e, infine, la questione del deposito unico dei rifiuti radioattivi, ambiti che richiedono, a suo avviso, un'analisi fondata su dati oggettivi e non su pregiudizi ideologici.

Rileva come, con riferimento al primo profilo, il quadro attuale evidenzi con chiarezza le difficoltà concrete di gestione del tema dell'energia nucleare nei territori. Osserva che le resistenze già manifestatesi rispetto alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile consentono di comprendere agevolmente quanto sarebbe complesso ipotizzare – nei contesti locali – la realizzazione di una centrale nucleare o anche la sola installazione di piccoli reattori modulari, con il rischio di una conflittualità particolarmente accentuata. Richiama, inoltre, l'esperienza storica dell'energia nucleare in Italia, caratterizzata da una durata limitata, da rilevanti criticità strutturali e da un indotto industriale estremamente contenuto, con oneri prevalentemente a carico dello Stato e senza un adeguato sviluppo imprenditoriale in grado di garantire nel tempo sicurezza e sostenibilità economica. Osserva come ana-

loghe criticità emergano anche con riferimento al percorso di individuazione del deposito unico dei rifiuti radioattivi, rispetto al quale si registra da anni una sostanziale incapacità di assumere decisioni definitive, imputabile non solo alle scelte dei diversi governi succedutisi nel tempo, ma anche a una più generale difficoltà decisoria del sistema politico.

Con riguardo ai temi della sostenibilità e della sicurezza, evidenzia come – allo stato attuale – non si possa parlare di nucleare sostenibile, né sotto il profilo ambientale né sotto quello economico. Richiama i tempi di realizzazione estremamente lunghi e i costi particolarmente elevati degli impianti nucleari di grande potenza, sollevando interrogativi sulla concreta disponibilità delle risorse necessarie. Sottolinea, inoltre, l'assenza – anche con riferimento ai piccoli reattori modulari – di un quadro normativo nazionale ed europeo *ad hoc* che ne definisca in modo puntuale i criteri di sicurezza, rilevando come la disciplina vigente non consenta di ipotizzare l'installazione di tali impianti in aree industriali o all'interno delle reti elettriche.

In conclusione, manifesta la disponibilità del gruppo del Partito Democratico a un confronto costruttivo sul tema della ricerca, ritenendo che su tale terreno possano emergere spazi di lavoro condivisi e che il Parlamento, nel suo complesso, debba riflettere sulle condizioni e sulle prospettive future di un eventuale contributo del nucleare. Evidenzia come la sfida in questione non abbia una dimensione esclusivamente nazionale, ma si collochi in un contesto europeo e globale, richiedendo un approccio realistico, fondato sui dati e sulle effettive capacità disponibili. Ribadisce, infine, l'auspicio che Governo e maggioranza adottino un'impostazione non ideologica, valorizzando l'investimento nella ricerca come ambito di possibile convergenza e come opportunità per contribuire in modo credibile al dibattito sul futuro dell'energia.

Francesca GHIRRA (AVS) ribadisce che la sua forza politica è contraria ai contenuti del disegno di legge in esame per ragioni non ideologiche, come peraltro testimoniato più volte nel corso dei dibattiti

svoltisi in occasione dell'indagine conoscitiva che queste Commissioni riunite hanno svolto in materia, approvando altresì un documento conclusivo. Evidenzia, infatti, che vi sono ragioni oggettive per negare che, ad oggi, la produzione di energia nucleare sia effettivamente sostenibile. Fa presente che esistono forti perplessità sia sui possibili tempi di realizzazione delle annunciate nuove tecnologie sia sulla compatibilità dei costi da affrontare che sarebbero ingentissimi.

Quanto ai tempi di realizzazione, ricorda che nelle audizioni svolte nel corso della predetta indagine conoscitiva è stato posto in evidenza da vari soggetti, inclusi alcuni non certamente sospettabili di simpatie antinucleari come Ansaldo, che per gli SMR l'orizzonte di effettiva realizzazione sarebbe collocabile non prima della metà degli anni trenta di questo secolo, quello dei reattori di IV generazione si stima nel 2040 mentre per la fusione la possibile realizzazione avverrebbe non prima del 2050. Rileva, quindi, che per quanto riguarda la tempistica vi sarebbe certamente incompatibilità con la scadenza stabilita per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del 2050 che l'Italia si è impegnata a rispettare. Ritiene anche che è evidente che tale produzione energetica è inidonea a ridurre il costo energetico in bolletta per le famiglie e le imprese italiane.

Ricorda inoltre che i cittadini italiani in occasione dei *referendum* sul nucleare si sono espressi nettamente in senso contrario alle centrali nucleari e ritiene che sia scorretto parlare di « nuovo nucleare » per aggirare l'ostacolo rappresentato dal risultato referendario. Ritiene peraltro che il Governo stesso sia ben consapevole delle note criticità, tanto che lo scorso anno, in occasione di un'interrogazione presentata dal suo Gruppo concernente la quantificazione dei costi connessi alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, il sottosegretario Barbaro ha avuto modo di rispondere che i costi non erano quantificabili esattamente.

Osserva poi che resta del tutto aperta la questione relativa allo smaltimento delle scorie e alla loro messa in sicurezza sotto-

lineando che non è stato ancora individuato il sito nazionale di stoccaggio.

Conclude invitando la maggioranza a non affrontare la questione in modo ideologico e a tenere nella debita considerazione, durante l'esame del disegno di legge, quanto emerso nel corso delle audizioni svolte in occasione dell'indagine conoscitiva. Infine, invita Governo e maggioranza a puntare su quelle forme di energia da fonti rinnovabili che danno maggiore certezza, come quella fotovoltaica, piuttosto che sull'energia nucleare. Ritiene, in conclusione, più opportuno stanziare risorse per la ricerca nell'ambito nucleare che investire nella realizzazione di impianti non sostenibili economicamente e ambientalmente.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, ritiene di dover intervenire per riportare la discussione su un piano di maggiore verità, o comunque ragionevolezza, in quanto ritiene contestabile l'affermazione secondo la quale l'energia nucleare non sarebbe sostenibile. Sul punto evidenzia, infatti, che gran parte del mondo avanzato utilizza il nucleare crede esagerato pensare che i tanti Paesi che ricorrono al nucleare lo facciano nella consapevolezza che non sia sostenibile. Ricorda infatti che la produzione di energia nucleare è presente in tutto il Nordamerica, in Russia, nei Paesi arabi che, pur essendo i maggiori produttori di petrolio, hanno in animo di costruire molte centrali nucleari di nuova generazione, in Cina, paese che pur essendo all'avanguardia nella produzione di energia da fonti rinnovabili non fossili, come ad esempio l'energia solare, ha in previsione la costruzione di 30 centrali nucleari nei prossimi anni, e in Sudafrica. Ricorda poi che in molti Paesi europei l'energia nucleare gioca un ruolo decisivo nei rispettivi *mix* energetici e che quei Paesi che hanno deciso di abbandonarla, come la Germania, sembrano voler tornare sui propri passi. Osserva peraltro che anche la Spagna dopo aver dichiarato di non voler più ricorrere a nuove strutture di produzione di energia nucleare sta ripensando a quanto programmato dopo aver subito gravissimi danni a seguito del disastroso *black out* recentemente avvenuto. Evidenzia, in-

fine, che le aziende che si occupano di nucleare sono in costante crescita in tutto il mondo.

Emma PAVANELLI (M5S), rileva che la sostenibilità economica dei progetti di sviluppo di fonti di energia nucleare è messa sempre di più in discussione dal rallentamento nella produzione e nella messa in commercio di SMR nel mondo a causa degli enormi costi e rischi che gli stessi comportano. In risposta alle osservazioni dell'on. Squeri, fa presente come, a conferma dei diversi problemi di sicurezza insiti nello sviluppo di SMR, anche il terzo gruppo di lavoro internazionale sul nucleare sostenibile abbia fallito. Rammenta che il progetto del Governo di installazione di 140 SMR nel territorio italiano è difficilmente realizzabile alla luce della non idoneità sismica di gran parte delle zone del nostro Paese. In relazione a ciò, evidenzia come individuare le aree idonee per lo smaltimento delle scorie dei 140 impianti risulti irrealistico allo stato attuale. Associandosi alle valutazioni effettuate in precedenza dal collega Cappelletti, definisce il disegno di legge in esame «propagandistico», contestandone il metodo di adozione attraverso il quale si realizzerebbe uno scenario in cui il Governo si troverebbe nella situazione di delegare sé stesso all'adozione di un provvedimento così importante per il Paese. Si associa alla proposta dell'Onorevole Ghirra circa lo stanziamento di risorse per la ricerca nell'ambito nucleare, in luogo di investire nella realizzazione di impianti non sostenibili economicamente e ambientalmente. Sottolinea come le esperienze degli altri Paesi che hanno investito nell'energia nucleare dimostrino la loro dipendenza dall'uranio russo per la sua produzione, con ogni conseguenza etica e politica che ne deriva in questo momento storico. Si rammarica dell'assenza del Governo in un momento di importante confronto come quello della discussione generale del provvedimento in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che nella riunione degli uffici di

presidenza delle Commissioni riunite, convocata al termine della seduta, sarà programmato il seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Atto n. 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, nella seduta del 15 gennaio 2026, la Conferenza unificata ha espresso il parere sull'atto in titolo. Avverte, pertanto, che le Commissioni riunite sono nella condizione di poter concludere l'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.55 alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata.

Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premessi che:

l'articolo 1, comma 7, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione;

l'articolo 1, comma 10, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie nell'ambito della giustizia sportiva;

l'articolo 2, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la localizzazione, realizzazione e ampliamento di punti di crisi (*hotspot*) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti;

l'articolo 4, commi 1 e 3, posticipa di un anno, fino al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024) e del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024);

l'articolo 4, comma 6, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2026, la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;

l'articolo 4, comma 11, proroga di nove mesi, fino al 30 settembre 2026, l'applicabilità delle norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali;

l'articolo 5, comma 3, lettera *b*), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di applicazione del cosiddetto «scudo penale sanitario», previsto dall'articolo 4, comma 8-*septies* e 8-*octies*, del decreto-legge n. 215 del 2023;

l'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 1° dicembre 2026, il termine per l'adozione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto relativo all'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, da applicare a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo;

l'articolo 12 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia con riguardo:

a) alla proroga della disciplina in materia di mobilità volontaria;

b) al divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni per

il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

c) alla validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022;

d) alla data a partire dalla quale – per i procedimenti penali iscritti successivamente – occorrerà avvalersi delle cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per le operazioni di intercettazione;

e) alla possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comu-

nità, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica;

l'articolo 16, comma 2, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2026, il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole imprese e le microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Aiuto alla chiesa che soffre Italia, sul tema delle persecuzioni a danno dei cristiani nel mondo 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, accompagnati da Benedetto Zacchioli, *presidente della Coalizione internazionale delle città inclusive e sostenibili*⁽¹⁾ (Svolgimento e conclusione) 45

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Aiuto alla chiesa che soffre Italia, sul tema delle persecuzioni a danno dei cristiani nel mondo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, accompagnati da Benedetto Zacchioli, presidente della

Coalizione internazionale delle città inclusive e sostenibili ⁽¹⁾.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Benedetto ZACCHIROLI, *Presidente della Coalizione internazionale delle città inclusive e sostenibili*, svolge, a sua volta, una breve introduzione.

Maoz INON e Aziz ABU SARAH svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 618 del 22 gennaio 2026

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Piero FASSINO (PD-IDP), Mauro BERRUTO (PD-IDP), Sara FERRARI (PD-IDP), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Maoz INON e Aziz ABU SARAH rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano. Atto n. 357 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 356 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	51
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano». Atto n. 358 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	51
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 359 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	52
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System (MLRS)</i> . Atto n. 360 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	53
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	54
RISOLUZIONI:	
7-00342: Potenziamento dell'operazione «Strade sicure» e dei presidi nei luoghi sensibili (<i>Discussione e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2753 dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Per quanto concerne i profili di competenza della IV Commissione, segnala in particolare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, 2, comma 6, e 11.

Osserva, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 2, proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale situate nell'isola della Maddalena.

Sottolinea, in particolare, che il comma 2 introduce modifiche all'articolo 33, del decreto-legge 133 del 2014, relativo alla nomina del subcommissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena. In dettaglio, si sopprime la previsione secondo cui l'incarico del subcommissario avrebbe dovuto cessare entro il 31 dicembre 2024 e, per l'effetto, si introduce il comma 13-*septies*, che prevede che l'incarico di subcommissario di cui sopra cessi entro il 31 dicembre 2027. Si prevede, altresì, che la remunerazione del subcommissario per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sia pari ad 80.000 euro annui

al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026, limitatamente alle forze di polizia (comprehensive, oltre che della Polizia di Stato, anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente.

Ricorda che il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali è disciplinato dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale periodo dispone che le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con DPCM, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.

Osserva quindi che, in forza della norma in esame, il termine, del 31 dicembre 2025, per l'esercizio delle facoltà assunzionali viene prorogato al 31 dicembre 2026.

Sottolinea che l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito « COM »).

Evidenzia che il medesimo comma, lettera *b*), apporta invece modifiche all'articolo 2230 del COM, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. In particolare, prevede che all'articolo 2230, comma 1, del COM, dopo la lettera *m-sexies*), sia aggiunta la lettera *m-septies*) contenente le unità di personale da collocare in ausiliaria per il 2026. La nuova lettera *m-septies*) dispone che siano collocati in ausiliaria, per il 2026, 16 ufficiali e 38 marescialli.

Segnala che l'articolo 11, comma 2, reca, invece, la copertura finanziaria.

Fa presente, da ultimo, che la disposizione in esame, come chiarito dalla rela-

zione tecnica, riguarda il personale militare appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e all'Aeronautica militare.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 8.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER » relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano. Atto n. 357.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, fa presente, in primo luogo, come il programma pluriennale n. SMD 30/2025, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », sia relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito Italiano.

Al riguardo, evidenzia come il presente programma, analogamente a quanto già

descritto nei precedenti decreti SMD 35/2019 e SMD 17/2022, di cui il provvedimento in esame è una integrazione, risulti finalizzato all'acquisizione di 9 sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio « Grifo », destinati alle unità dell'artiglieria contraerea dell'Esercito, al fine di risolvere il grave *gap* capacitivo causato dal termine della vita operativa del sistema di difesa aerea *Skyguard-Aspide* dell'Esercito. Il nuovo sistema Grifo avrà il compito di fornire protezione alle forze di manovra dalle minacce aeree costituite da una varietà di piattaforme e munizioni. Il sistema, oltre a garantire l'intercettazione e l'ingaggio a corto raggio delle principali minacce aeree, garantirà altresì elevata mobilità tattica, flessibilità e modularità d'impiego, nonché un'elevata interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo nazionali, della NATO e di coalizione.

Fa presente che il programma in esame, che rappresenta la seconda fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 35/2019 e SMD 17/2022, è di previsto avvio nel 2026 e si concluderà presumibilmente nel 2032.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica per i quali sono attesi importanti ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia della sensoristica, dei componenti dei sistemi di comando e controllo e dei servizi per il supporto logistico. In particolare, il settore industriale nazionale principalmente interessato sotto il profilo tecnologico e innovativo è quello di sviluppo *hardware/software* della munizione CAMM-ER, con particolare riferimento al *seeker* e ai sistemi di guida e propulsione. Le presumibili aree interessate sono le regioni Campania, Lombardia, Liguria, Umbria, Lazio e Emilia-Romagna. Nei primi cinque anni di produzione è previsto un impatto di circa il 20 per cento delle risorse occupazionali con

competenze altamente specializzate presenti sul sito di Napoli/Fusaro.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 41 dell'Annesso e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Piero FASSINO (PD-IDP) chiede se il provvedimento in esame preveda la partecipazione di Leonardo S.p.A. per la realizzazione del sistema d'arma di cui si prevede l'acquisizione.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il programma prevede la partecipazione di MBDA, consorzio francese di cui Leonardo S.p.A., in qualità di azionista di riferimento, è parte.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Atto n. 361.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, fa presente, in primo luogo, come il programma pluriennale n. SMD 38/2025 sia relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e al munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze Medie dell'Esercito Italiano.

Al riguardo, evidenzia come il presente programma rappresenti la seconda fase del programma di cui al decreto SMD 11/2024, costituendone un'integrazione, e sia finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le forze medie, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati del tipo RCH 155. Tale sistema d'arma garantirà superiore mobilità rispetto all'obice a traino meccanico FH70 attualmente in servizio, spiccata rapidità di rischieramento e d'intervento, ridotti tempi di scoperta e ingaggio, elevate capacità «*shoot and scoot*», incremento della gittata utile di ingaggio, precisione e celerità di tiro, capacità di operare autonomamente in condizioni ambientali fortemente degradate, incremento della protezione del personale.

Sottolinea, inoltre, che il programma prevede l'approvvigionamento di mezzi di supporto (veicoli rifornitori, soccorso e recupero e complessi traino) e differente tipologia di munizionamento, volto ad assicurare la capacità di diversificare gli effetti sugli obiettivi e la necessaria dotazione in termini di *stockpile requirement*.

Fa presente che il programma in esame è di previsto avvio nel 2029 e si concluderà presumibilmente nel 2039.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della meccanica, elettronica, optoelettronica, sistemistica, sistemi CSI, ingegneria logistica e servizi tecnico-logistici.

Sottolinea, peraltro, che il programma avrà una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali per le imprese coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme e della fornitura di parti di ricambio, di assistenza tecnica della flotta.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 45 dell'Annesso.

Si riserva, nel prosieguo dell'esame, di sviluppare alcune osservazioni e considerazioni in merito al coinvolgimento dell'industria italiana nella realizzazione del programma.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.

Atto n. 356.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 29/2025, denominato « Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) » è relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito Italiano.

Al riguardo, evidenzia che il presente programma, analogamente a quanto già descritto nei precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, di cui il provvedimento in esame è una integrazione, risulta finalizzato a incrementare la capacità di

acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri e dotare le stesse di sistemi che, in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'ordine, siano in grado di fornire supporto, per mezzo dell'acquisizione di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (di classe Mini, Micro e Leggero).

Fa presente che il programma in esame, che rappresenta la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 25/2022 e SMD 15/2024, è di previsto avvio nel 2026 e si concluderà presumibilmente nel 2032.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'industria aeronautica, meccanica, elettronica e sensoristica. In tale ambito, sono attesi significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how*. Infatti, il programma, per la sua stessa natura, costituisce intrinseco strumento di catalizzazione per una significativa ricaduta tecnologica afferente a diversi settori quali quelli dell'avionica, sensoristica, materiali e *system design*. Le presumibili aree di interesse potranno coinvolgere tutto il territorio nazionale, ma anche espandersi ad altri *competitor* al di fuori del territorio nazionale, permettendo all'industria nazionale di beneficiare di importanti positive ricadute in termini di innovazione tecnologica e di relativo indotto, favorendone lo sviluppo.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 32 dell'Annesso e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025,

denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano ». Atto n. 358.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 31/2025 è denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito Italiano ».

Al riguardo, evidenzia che il presente programma, analogamente a quanto già descritto nei precedenti decreti SMD 22/2022 e SMD 16/2024, di cui il provvedimento in esame è una integrazione, risulta finalizzato all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi « Panzerfaust 3 » e « Folgore » che, ad oggi, costituiscono l'unica capacità a corta gittata in servizio nell'Esercito.

Sottolinea, inoltre, che l'acquisizione di questi nuovi sistemi d'arma, che sono destinati alla neutralizzazione di mezzi corazzati, di postazioni fortificate ed alla difesa vicina, garantirà all'Esercito un'elevata flessibilità di impiego, unita ad una potenza di fuoco in grado di incrementare significativamente la capacità d'ingaggio alle corte distanze delle unità in combattimento.

Fa presente che il programma in esame, che rappresenta la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 22/2022 e SMD 16/2024, è di previsto avvio nel 2028 e si concluderà presumibilmente nel 2034.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 46 dell'Annesso e che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano.

Atto n. 359.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che la V Commissione, nella seduta del 13 gennaio 2026, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 35/2025 è relativo all'Ammodernamento di Mezza Vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito Italiano.

Al riguardo, evidenzia che il presente programma rappresenta la seconda fase del programma di cui al decreto SMD 09/2024, costituendone un'integrazione, ed è finalizzato a superare l'attuale obsole-

scienza tecnologica che caratterizza la flotta in servizio, attraverso l'ammmodernamento dei sistemi d'arma nell'ultima versione disponibile, soddisfacendo i requisiti di Forza armata in termini di protezione, mobilità, letalità d'ingaggio, capacità C5I, *situation awareness*, sopravvivenza e sicurezza dell'equipaggio, interoperabilità e preparazione delle Forze. La *flotta legacy* PzH2000, infatti, non esprime un *output* capacitivo coerente con gli *standard* operativi richiesti dalla natura delle attuali minacce e dalle peculiari esigenze del moderno campo di battaglia. Il conseguimento delle capacità sopra descritte si concretizzerà attraverso l'ammmodernamento di mezza vita degli obici semoventi *PanzerHaubitze* 2000 (PzH2000), che rappresentano il sistema d'arma dell'artiglieria terrestre di supporto alla componente pesante dell'Esercito.

Sottolinea che tra le principali finalità del programma si possono, tra le altre, segnalare: la possibilità di incrementare le potenzialità del sistema attraverso l'installazione in modalità « *plug&play* » di ulteriori soluzioni tecnologiche; la risoluzione delle obsolescenze elettriche/elettroniche e meccaniche non più supportabili logisticamente; integrare la modalità di gestione automatizzata della famiglia di munizioni « VULCANO »; nonché il potenziamento delle prestazioni generali della piattaforma, protezione e *situation awareness* al fine di soddisfare i *requirement* e i *capability target* dell'Alleanza Atlantica.

Fa presente che il programma in esame, che rappresenta la seconda fase del programma avviato con decreto SMD 09/2024, è di previsto avvio nel 2028 e si concluderà presumibilmente nel 2032.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della: meccanica; elettronica; optoelettronica; sistemistica; sistemi CSI; ingegneria logistica; e servizi tecnico-logistici.

Evidenzia, peraltro, che il programma avrà una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali per le imprese coinvolte nella filiera della realizzazione delle

piattaforme e della fornitura di parti di ricambio, di assistenza tecnica della flotta.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 43 dell'Annesso e che la V Commissione ha espresso, nella seduta del 13 gennaio 2026, una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di carattere finanziario.

Si riserva quindi di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Atto n. 360.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) stigmatizza la mancata partecipazione del Governo all'odierna seduta, dedicata all'esame di rilevanti programmi d'arma. Ritene che tale assenza vada a detrimento della corretta dialettica tra Governo e Parlamento, riducendo le possibilità di confronto rispetto al merito dei provvedimenti. Chiede che il presidente della Commissione, ono-

revole Minardo, si faccia latore della assoluta necessità che i rappresentanti del Governo siano presenti nel corso dell'esame dei provvedimenti in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Graziano, della quale condivide le ragioni, si impegna a trasmetterla al Governo. Sottolinea, tuttavia, che l'odierna seduta ha a oggetto unicamente l'avvio dell'esame dei provvedimenti, residuando, pertanto, ampio margine per il confronto nel prosieguo dell'esame.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 37/2025 è relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Al riguardo, evidenzia che il presente programma, analogamente a quanto già descritto nei precedenti decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, di cui il provvedimento in esame è una integrazione, risulta finalizzato a completare l'approvvigionamento del nuovo razzo *Extended Range Guided MLRS2* (ER GMLRS), nonché il compimento del supporto logistico integrato, allo scopo di disporre di assetti di artiglieria « proiettabili » e flessibili, in grado di assicurare il supporto di fuoco a sostegno della manovra non a contatto, anche in aree di operazione congestionate/urbanizzate.

Fa presente che il programma in esame, che rappresenta la terza fase del programma avviato con i precedenti decreti SMD 20/2020 e SMD 17/2024, è di previsto avvio nel 2027 e si concluderà presumibilmente nel 2032.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che la produzione dei razzi guidati sarà a cura della società statunitense *Lockheed Martin* (*Design Authority* sia dei razzi sia delle componenti oggetto dell'ammodernamento della flotta MLRS alla versione M270A2), mentre

alle industrie nazionali individuate saranno trasferite le capacità necessarie ad effettuare parte della produzione della ricambistica, nonché le lavorazioni sul sistema a scopi manutentivi. La citata *Lockheed Martin*, relativamente alle attività di mantenimento dell'intera flotta nazionale MLRS, potrebbe realizzare in Italia un centro logistico dedicato, con il coinvolgimento di *partner* industriali italiani nei settori della meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica informatica e sistemistica, con relativo indotto, nelle attività di integrazione e supporto logistico dei sistemi d'arma.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 43 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 27 gennaio 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che il programma pluriennale n. SMD 39/2025 è relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.

Al riguardo, evidenzia che il programma rappresenta la seconda fase del programma di cui al decreto SMD 06/2024, costituendone un'integrazione, ed è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, permettendo di coniugare la specificità di impiego delle formazioni con un'efficace azione di fuoco, mediante l'incremento della letalità d'ingaggio in termini di *range* e precisione, la diversificazione degli effetti, l'incremento della mobilità e la riduzione dei tempi afferenti alla *kill chain*.

Sottolinea infatti che, nell'attuale contesto globale di sicurezza, in cui gli scenari operativi risultano estremamente dinamici, complessi e caratterizzati da situazioni di conflittualità che includono una combinazione di minacce simmetriche, asimmetriche e ibride in continua evoluzione, assume fondamentale importanza la capacità di *warfighting* esprimibile, risultando determinante possedere forze in grado di intervenire in modo rapido e incisivo anche in aree collocate a grandi distanze.

Segnala dunque che, per quanto appena esposto, per le Unità di artiglieria e per le minori Unità di manovra delle Forze leggere, emergono le seguenti necessità: dotarsi di capacità che permettano di colpire con precisione obiettivi avversari non a contatto e *beyond line of sight* alle massime distanze, sfruttando la possibilità di coordinare e concentrare gli effetti nel tempo e nello spazio attraverso l'impiego di munizionamento a guida remota con capacità circuitante (*loitering munition*); nonché rinnovare la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Forze leggere con capacità specialistica, ricercando il miglior *trade-off* tra la specificità d'impiego delle formazioni e i *requirement* necessari ad assicurare un'efficace azione di fuoco in termini di agilità, flessibilità, letalità d'ingaggio, autonomia di impiego e integrabilità.

Fa presente che il programma in esame, che rappresenta la seconda fase del programma avviato con decreto SMD 06/2024, è di previsto avvio nel 2027 e si concluderà presumibilmente nel 2033.

Osserva, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, che la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della: meccanica; elettronica; optoelettronica; sistemistica; sistemi CSI; ingegneria logistica; servizi tecnico-logistici. Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica riporta che la realizzazione del programma avrà un positivo impatto sulle PMI distribuite su tutto il territorio nazionale, creando un indotto orientato alla crescita tecnologica e del *know how* e al conseguimento di una maggiore competitività, con un possibile allargamento del mercato in chiave internazionale. I ritorni industriali attesi sono potenzialmente notevoli, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e la possibile produzione in Italia dell'obice e dei servizi per il supporto logistico.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il programma in esame viene annoverato a pagina 43 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00342: Potenziamento dell'operazione « Strade sicure » e dei presidi nei luoghi sensibili.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), illustra la risoluzione n. 7-00342 a sua prima firma. In primo luogo, ricorda che l'Esercito Italiano

conduce, sul territorio nazionale, l'Operazione « Strade Sicure » ininterrottamente dal 4 agosto 2008, in virtù del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Ricorda altresì che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha prorogato l'operazione, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso l'impiego di un contingente di personale militare delle Forze armate, che agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza a difesa della collettività, in concorso con le forze di polizia, per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la vigilanza dei punti sensibili.

Rammenta come, durante i precedenti Governi, il contingente sia stato ridotto dalle 7.050 unità del 30 giugno 2021 alle 6.000 unità fino al 30 giugno 2022 e, infine, alle 5.000 unità fino al 31 dicembre 2022.

Evidenzia che il Governo in carica ha, invece, ritenuto opportuno rafforzare il contingente dell'Operazione « Strade Sicure » fino ad arrivare agli attuali 6.000 militari presenti in 58 province del territorio nazionale a presidio di circa 1.000 siti e aree sensibili, nonché al rafforzamento del contingente dell'Operazione « Stazioni Sicure » con un contingente di 800 militari.

Fa presente dunque come, anche alla luce delle preoccupanti notizie di cronaca che interessano tutto il territorio nazionale, nonché del ruolo svolto dai militari italiani nel contrasto e nella prevenzione dei reati, la risoluzione n. 7-00342 a sua prima firma, sottoscritta dall'intero Gruppo della Lega, chieda che il Governo assuma le necessarie iniziative al fine di aumentare il numero dei militari del contingente dell'Operazione « Strade Sicure » al fine di rafforzare i presidi nelle città, ai confini, nelle stazioni ferroviarie, nei siti e luoghi sensibili.

Sottolinea, pertanto, l'esigenza che il contingente venga innalzato sino a raggiungere i diecimila militari, uomini e donne, che, impegnati nelle strade e nei luoghi a rischio, preservino la sicurezza nel Paese, in contrasto alla criminalità, secondo una logica di sicurezza integrata.

Evidenzia, inoltre, come tale incremento sarebbe coerente con l'aumento di organico che ha interessato e interesserà tanto le Forze di polizia quanto le Forze armate.

Esprime, da ultimo, l'auspicio che tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, condividano l'esigenza sottesa alla risoluzione n. 7-00342.

Piero FASSINO (PD-IDP) non condivide la soluzione al problema della sicurezza prospettata dalla risoluzione n. 7-00342. Ritiene, in proposito, che il contrasto alla criminalità non debba avvenire mediante l'incremento del contingente dell'Operazione « Strade Sicure », bensì mediante l'aumento delle risorse e degli organici delle Forze di polizia. Sottolinea, infatti, che le Forze armate, già impegnate su molteplici fronti nell'ambito delle missioni internazionali, e che nel prossimo futuro potrebbero esserlo ulteriormente in nuovi scenari, quali Gaza o l'Ucraina, non potrebbero vedersi sottratte nuove risorse umane e materiali. Evidenziando come tale rilievo sia condiviso anche dai vertici militari, invita a non affrontare il tema della sicurezza mediante proposte, non risolutive, rivolte, a suo avviso, unicamente a dare risposte immediate all'opinione pubblica.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.**

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

premesso che l'articolo 1, comma 2, proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale, precedentemente militari, situate nell'isola della Maddalena;

premesso altresì che l'articolo 2, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026, limitatamente alle forze di polizia (comprensive dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente;

considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

considerato altresì che l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), apporta modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che siano collocati in ausiliaria, per il 2026, 16 ufficiali e 38 marescialli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	94
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica. C. 1367-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	63
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della <i>performance</i> del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. C. 2511 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	71
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. C. 2429 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	109
Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi. C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS). Atto n. 360 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	87

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 363 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

C. 2673-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, segnala che il disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica, reca la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Rileva che alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Attività produttive, che vi ha introdotto modificazioni, sopprimendo gli articoli dal 26 al 30, concernenti la certificazione unica di conformità delle filiere della moda. Sottolinea che, con riferimento al testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica aggiornata, alla quale non è alle-

gato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Fa presente che ai fini della verifica delle quantificazioni risulta ancora utilizzabile la menzionata relazione tecnica di passaggio e il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono una sospensione di imposta sugli utili di esercizio destinati dalle imprese retiste al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. Sottolinea che la quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, determinandosi, per l'effetto, un beneficio in termini di minore imposizione fiscale, che trova realizzazione in un minor versamento delle imposte dovute, a saldo, per il medesimo anno di imposta, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Fa presente che detto beneficio è riconosciuto a condizione che la riserva accantonata non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio e che non venga meno l'adesione al contratto di rete. Rileva che la

relazione tecnica illustra il contenuto delle disposizioni e fornisce alcuni dati sul fenomeno delle reti di impresa. In proposito, pur non avendo osservazioni da formulare, posto che l'onere è contenuto nell'ambito del limite di spesa fissato dalla norma, ritiene tuttavia opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito alle ipotesi adottate per la fissazione del limite di spesa, anche in considerazione delle finalità della norma che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, è quella di «stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua – ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo-». In particolare, ritiene opportuno che siano forniti i dati amministrativi relativi alla fruizione dell'analoga agevolazione prevista per gli anni di imposta 2010-2012 dall'articolo 42, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento all'importo medio *pro-capite* del beneficio fiscale nonché al numero di imprese che ne hanno fruito. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 1, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026, rileva l'esigenza di aggiornare il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente 2025-2027, facendo riferimento al bilancio relativo al triennio 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 6, rileva che i commi da 1 a 4 e 7 introducono, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, un incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, nel limite complessi-

sivo di 1.000 beneficiari, fino alla prima decorrenza utile della pensione, con riduzione dell'orario tra il 25 e il 50 per cento, subordinatamente all'assunzione contestuale a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni, con possibilità di fruire delle agevolazioni vigenti. Sottolinea che, al comma 5, ai beneficiari è riconosciuto un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, entro il limite di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile e nel rispetto dei tetti di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per il 2027. Rileva che, al comma 6, è altresì riconosciuta, fino alle medesime scadenze, l'integrazione dei versamenti contributivi mediante contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione non percepita per effetto della riduzione dell'orario, nei limiti di spesa di 3,7 milioni di euro per il 2026 e di 5 milioni di euro per il 2027. Fa presente che, al comma 8, le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto dei limiti di spesa previsti, con attività di monitoraggio delle domande e sospensione dell'accoglimento in caso di raggiungimento dei relativi tetti, dandone comunicazione ai Ministeri competenti. Evidenzia che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto alla restante parte, con le ulteriori modalità previste dal comma 9. Sottolinea che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 5 applicando un'aliquota media del 30 per cento agli oneri derivanti dall'esonero contributivo. Fa presente che la quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate effettuata dalla relazione tecnica risulta sostanzialmente verificabile sulla base delle ipotesi e dei dati in essa fornite. Ciò premesso, non formula osservazioni, considerato anche che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa soggetto a monitoraggio da parte dell'INPS.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità di copertura: quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, per quanto attiene alla prima modalità di copertura, nel prendere atto che gli importi previsti a copertura corrispondono alle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica riferita al provvedimento, rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, ricorda, in primo luogo, che il Fondo sociale per occupazione e formazione del quale si prevede la riduzione è iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026 ed euro 1.695.055.713 per l'anno 2027. Rileva, altresì, che il predetto Fondo risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa

per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, fa presente che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di analoga natura deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, nel segnalare che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, ritiene tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina in materia di cartolarizzazione dei crediti, modificando la legge n. 130 del 1999. In particolare, fa presente che l'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b-bis*), è novellato al fine di prevedere l'applicabilità della disciplina anche alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti futuri, nonché ai proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati, come previsto al comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2. Sottolinea che è inoltre ampliato l'ambito della destinazione patrimoniale di cui al comma 2-*octies*, relativa ai beni e ai diritti destinati al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, includendovi, oltre ai crediti, anche i diritti e i beni dal cui impiego o titolarità tali crediti originano, ivi compresi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione e i beni sostitutivi, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera *b*), numero 1. Rileva che la disposizione consente altresì di realizzare la segregazione dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dei beni e diritti ad essi collegati mediante cessione a una società veicolo d'appoggio, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di cui ai commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del medesimo articolo, secondo le disposizioni del comma 1, lettera *b*), nu-

mero 2. Sottolinea che la relazione tecnica afferma, in particolare, che dalla lettera *b*), numero 1, non derivano riflessi fiscali, dal momento che essa, come ricordato dalla relazione tecnica di passaggio all'articolo 1, comma 1088, della legge n. 145 del 2018, pone un vincolo di disponibilità che, non registrandosi una cessione, non interferisce con la disciplina IVA. Quanto alla lettera *b*), numero 2), fa presente che la relazione sottolinea che, realizzandosi una cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile, e che, dunque, anche in questa ipotesi, non vi sono riflessi finanziari. Al riguardo, con riferimento alle lettere *a*) e *b*), rileva che il citato comma 1088 della legge n. 145 del 2018 fu introdotto con emendamento parlamentare, unitamente ai due commi successivi, e che tale emendamento prevedeva una copertura di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, su cui non vennero forniti i chiarimenti richiesti. Ciò premesso, pur convenendo con quanto rappresentato dalla relazione tecnica in ordine all'assenza di una cessione rilevante ai fini IVA nella fattispecie di cui alla lettera *b*), numero 1), nonché alla piena applicazione della disciplina IVA nella fattispecie di cui alla lettera *b*), numero 2), ritiene che andrebbe chiarito se l'estensione del rinvio al regime di imposizione in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di cui all'articolo 7.1, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, applicabile ora a un perimetro più ampio di beni e diritti, comprendente, ai sensi della lettera *a*), i crediti futuri e i beni mobili non registrati e, ai sensi della lettera *b*), numero 1), i prodotti trasformati e sostitutivi, possa determinare effetti di minor gettito. Non ha invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 12, evidenzia preliminarmente che la norma in esame include le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto nel novero delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008. Al riguardo, dal momento che l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81 del

2008 prevede che il datore di lavoro, nella verifica dello stato delle attrezzature di cui al menzionato allegato VII, si avvalga dell'INAIL per l'effettuazione della prima verifica, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi informativi che consentano di confermare la neutralità finanziaria della disposizione, come per altro riferito dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 25, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese recata dall'articolo 17, del cosiddetto Statuto delle imprese di cui alla legge n. 180 del 2011, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, prescrivendo l'adozione da parte del medesimo Garante di un nuovo approccio alla consultazione denominato « *Reality Checks* » attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati e disponendo, infine, che si possa ricorrere anche a tale nuova modalità di consultazione nell'ambito del Tavolo permanente delle associazioni del settore delle micro, piccole e medie imprese già istituito e operante presso il Garante. Rileva che la relazione tecnica segnala la natura ordinamentale delle disposizioni in esame precisando che le nuove prerogative e i nuovi compiti del Garante, anche con riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali, potranno essere esercitati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* – presso il quale il Garante già risulta incardinato a normativa vigente in termini organizzativi e funzionali – tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, premesso che il testo dell'articolo 17, su cui intervengono le novelle in esame, risulta assistito a legislazione vigente da un vincolo di neutralità finanziaria che non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese in favore dei soggetti che già partecipano alle attività di consultazione presso il Tavolo e che, in base a quanto desumibile dal testo della disposizione e dalle relazioni tecnica e illustrativa allegate

al provvedimento, non appaiono chiare le modalità applicative del nuovo modello di consultazione denominato «*Reality Checks*», ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle norme con specifico riguardo all'attività di consultazione in riferimento. In particolare, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti ad escludere che possano verificarsi eventuali oneri per emolumenti e rimborsi spese agli esperti e ai portatori d'interesse di cui si prevede l'intervento nelle fasi del nuovo modello di consultazione ovvero che tali oneri possano essere assorbiti nell'ambito delle risorse di bilancio eventualmente già destinate alle attività del Tavolo sulla base della normativa vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 (vedi allegato 1), già trasmessa alla Commissione per le vie brevi.

Si riserva quindi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.

C. 1367-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2026, e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda preliminarmente che nella seduta dello scorso 18 novembre, la Commissione Bilancio ha richiesto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Al riguardo fa presente che, completata l'istruttoria, le Amministrazioni competenti hanno comunicato l'impossibilità, allo stato attuale, di redigere la relazione tecnica per le motivazioni di seguito illustrate.

Segnala, in primo luogo, con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione del Fondo per la dote educativa con una dotazione di 3 miliardi di euro annui a partire dal 2023, finalizzato all'assegnazione di una carta elettronica del valore massimo di 500 euro destinata agli studenti con ISEE non superiore a 45.000 euro, che risulta complesso definire con precisione la platea dei beneficiari e, di conseguenza, valutare l'adeguatezza delle risorse stanziare. Tale difficoltà riguarda sia i costi delle convenzioni con le società di gestione, sia il coinvolgimento degli apparati amministrativi pubblici nella gestione della carta.

Evidenzia altresì criticità anche con riferimento all'articolo 5 che prevede la realizzazione di campagne informative rivolte ai potenziali beneficiari della Carta, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle relative modalità attuative. In proposito, nel ricordare che il comma 2 del citato articolo 5, quantifica l'onere derivante dalla realizzazione delle predette campagne informative in 300.000 euro annui, fa presente che la congruità della suddetta quantificazione non è dimostrata e non sono stati forniti elementi a supporto di tale previsione di spesa che risulta un onere valutato.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, evidenzia che sia il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sia il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, anche alla luce delle previsioni della legge

di bilancio per l'anno 2026, non presentano le necessarie disponibilità e, quindi, non possono ritenersi idonei a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento.

Rappresenta quindi che analoghe considerazioni possono formularsi in relazione alla disposizione recante la copertura finanziaria dell'articolo 6, recante l'estensione del tempo prolungato pomeridiano, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non reca le necessarie disponibilità.

Infine, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 5, pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la realizzazione di campagne informative rivolte ai potenziali beneficiari della Carta di cui all'articolo 1, individuata nella riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attesa comunque la necessità di aggiornare la decorrenza del beneficio all'anno in corso, poiché l'annualità indicata nel testo risulta ormai superata, segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso parere contrario all'utilizzo delle predette risorse, in quanto destinate alla realizzazione di altri interventi considerati prioritari nell'attuazione del programma di Governo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1367-A, recante disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, non presentano le disponibilità necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo per la dote educativa di cui all'articolo 4, comma 1, le cui risorse sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, fermo restando che si renderebbe comunque necessario aggiornare la decorrenza dei benefici previsti da tali ultime disposizioni;

con riferimento alla realizzazione delle campagne informative di cui all'articolo 5, fermo restando che si renderebbe necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dalla realizzazione delle predette campagne e che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate alla realizzazione di interventi considerati prioritari ai fini dell'attuazione del programma di Governo, non è stata positivamente verificata l'adeguatezza della quantificazione degli oneri indicata dal comma 2 del medesimo articolo 5;

il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, non reca le disponibilità necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo finalizzato alla graduale estensione del tempo prolungato, di cui all'articolo 6, comma 2, fermo restando che si renderebbe comunque necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dalla disposizione;

le disposizioni dell'articolo 7, che prevede l'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recano oneri riferiti agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, ormai conclusi, fermo restando che le risorse del

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate alla realizzazione di interventi considerati prioritari ai fini dell'attuazione del programma di Governo;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 5 sono strettamente consequenziali a quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, in quanto prevedono il finanziamento di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta attraverso la quale è erogata la dote educativa introdotta dall'articolo 1 e, pertanto, in ragione dell'inidoneità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 deve esserne comunque prevista la soppressione,

esprime

PARERE CONTRARIO

Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un ulteriore riscontro in ordine all'articolo 6, con riferimento al quale la sottosegretaria ha chiarito che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, non reca le disponibilità necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo ivi previsto. In particolare chiede alla sottosegretaria se sia possibile fornire, anche in un momento successivo, elementi informativi circa la quantificazione dell'onere, al fine di verificare se la dotazione del Fondo, pari a 500 milioni di euro annui, possa ritenersi congrua rispetto all'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 6, relative all'estensione del tempo prolungato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene, in primo luogo, che le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Albano per dimostrare l'impossibilità da parte delle amministrazioni competenti di redigere la relazione tecnica siano quanto meno incomplete, dal momento che si riferiscono esclusivamente a due delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Con riferimento a tali motivazioni, ritiene, in particolare, inaccettabile quanto sostenuto in merito all'articolo 4, recante l'istituzione di un Fondo finalizzato all'assegnazione di una carta elettronica destinata agli studenti proveniente da famiglie con ISEE non superiore a 45.000 euro. A tale riguardo, fa presente che non dovrebbe essere particolarmente complesso reperire i dati necessari alla quantificazione degli oneri, in quanto sono disponibili informazioni dettagliate sui dati relativi agli studenti, ritenendo, pertanto, quantomeno offensivo per i componenti di questa Commissione addurre una tale motivazione.

Con riferimento all'articolo 5, giudica non condivisibili le criticità riscontrate dal Governo e rappresentate dalla sottosegretaria Albano, ritenendo che non sia necessario valutare la congruità dell'onere indicato dalla medesima disposizione. In proposito, nel sottolineare che l'articolo 5 prevede la realizzazione di campagne informative con oneri valutati in misura pari a 300.000 euro, fa presente come più volte, in questa Commissione, siano stati approvati parere favorevoli su provvedimenti che prevedevano la realizzazione di analoghe campagne informative da realizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che l'importo previsto dalla disposizione sia da considerarsi congruo in relazione alle finalità perseguite, anche tenuto conto della circostanza che le iniziative potranno essere modulate sulla base delle disponibilità finanziarie.

Ritiene quindi che la richiesta di soppressione dell'articolo 5 possa essere esclusivamente motivata da un'esigenza di coordinamento del testo e non da rilievi di carattere finanziario.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che nella propria proposta di parere si rileva esplicitamente l'esigenza di sopprimere l'articolo 5 in quanto le disposizioni ivi previste sono strettamente consequenziali a quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, in quanto prevedono il finanziamento di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta attraverso la quale è erogata la dote educativa introdotta dall'articolo 1. Segnala quindi come la predetta soppressione sia riconducibile ad un'esigenza di coerenza interna del parere espresso.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel prendere atto di quanto precisato dalla relatrice, giudica comunque contraddittorio che nella proposta di parere formulata dalla relatrice si faccia riferimento, da un lato, alla mancata verifica dell'adeguatezza della quantificazione degli oneri indicati dal comma 2 dell'articolo 5 e, dall'altra, all'esigenza di sopprimere le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, in quanto strettamente consequenziali a quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'osservare che la proposta di parere formulata dalla relatrice richiama espressamente le criticità sollevate dalla sottosegretaria in ordine all'adeguatezza della quantificazione degli oneri indicati dal comma 2 dell'articolo 5, ritiene del tutto condivisibili i rilievi formulati dal deputato Dell'Olio. Chiede, quindi, se la necessità di prevedere la soppressione anche dell'articolo 5 sia volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, in caso contrario, si potrebbe conseguentemente riformulare la proposta di parere.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ribadire che la proposta di soppressione dell'articolo 5 risulta funzionalmente collegata alla richiesta di soppressione dei precedenti articoli da a 1 a 4 del provvedimento, richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che, sul piano strettamente finanziario, le disposizioni di cui al pre-

detto articolo 5, fermi restando gli elementi ostativi in precedenza richiamati, fanno comunque riferimento anche a esercizi finanziari già conclusi e, quindi, non recano una copertura finanziaria che può essere considerata conforme all'articolo 81 della Costituzione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ritenere non persuasive le considerazioni svolte dalla relatrice circa la necessità di prevedere, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione anche dell'articolo 5 del provvedimento in esame, osserva che, in analoghe circostanze, laddove per effetto del mero trascorrere del tempo la formulazione di talune disposizioni di carattere finanziario contenute in provvedimenti all'esame di questa Commissione fosse risultata oramai superata, più volte la Commissione stessa ha proceduto, in sede di espressione del parere di propria competenza, ad aggiornare la decorrenza sia degli oneri che delle relative disposizioni di copertura finanziaria. Evidenzia come una tale esigenza si ponga con ancora maggiore forza per le proposte di legge esaminate dall'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, ricorda che da oltre un anno il gruppo del Partito Democratico si è ripetutamente appellato alla presidenza della Commissione, affinché potesse farsi tramite presso il Governo e acquisire da quest'ultimo un quadro aggiornato in merito alle disponibilità dei principali fondi a destinazione indistinta più comunemente utilizzati con finalità di copertura finanziaria, tra cui segnala, in particolare, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Osserva, peraltro, come l'acquisizione dei predetti elementi informativi risulterebbe ancor più essenziale nel caso delle proposte di legge rientranti nella quota dei

provvedimenti esaminati dall'Assemblea riservata all'opposizione, le quali generalmente sono calendarizzate dopo un considerevole lasso di tempo dal momento della loro presentazione e i cui testi possono, pertanto, fare ancora riferimento a modalità di copertura finanziaria che nel frattempo hanno subito consistenti modificazioni anche rispetto alla disponibilità delle risorse originariamente stanziare.

Ritiene che un riscontro a tale richiesta non sia più procrastinabile, anche tenuto conto che pressoché sistematicamente il Governo nega l'utilizzo dei predetti Fondi sostenendo che le relative risorse sarebbero già destinate alla realizzazione di interventi considerati prioritari dall'Esecutivo stesso ai fini dell'attuazione del proprio programma, come del resto accaduto anche in occasione dell'esame in sede consultiva del presente provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, si limita a rammentare, in uno spirito sinceramente collaborativo, come solo nella seduta di ieri la Commissione abbia espresso un parere favorevole sul testo della proposta di legge C. 1311-A, a prima firma della deputata Bonetti, appartenente ad un gruppo di opposizione, che prevedeva l'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla relatrice con riferimento al testo del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Piccolotti 3.4, che prevede che sia garantita la gratuità totale dei libri di testo per gli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che

frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri, né all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

Orrico 4.1, che è volta ad aggiornare il profilo temporale delle disposizioni che recano l'istituzione del Fondo per la dote educativa finalizzato all'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge e delle relative norme di copertura, facendo tuttavia riferimento all'esercizio finanziario ormai concluso, fermo restando che i fondi utilizzati non recano le necessarie disponibilità;

Orrico 5.3, che è volta ad aggiornare il profilo temporale degli oneri e delle relative coperture finanziarie riferite all'articolo 5 del provvedimento, facendo tuttavia riferimento all'esercizio 2025, ormai concluso;

Manzi 5.010, che, al fine di garantire, gradualmente e progressivamente, la gratuità dei costi legati alla mobilità di studentesse e studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di uno specifico Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dall'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Grippe 5.020, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, recanti disposizioni volte a regolamentare la produzione di libri di testo, nonché favorire il riutilizzo dei volumi scolastici e contrastare il fenomeno dei finti aggiornamenti editoriali. La proposta emendativa, in particolare, prevede che, al fine di formare e incentivare gli insegnanti all'autoproduzione di materiali didattici digitali mediante la predisposi-

zione, in coordinamento con le regioni, di corsi di formazione digitale per i docenti medesimi, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per lo sviluppo dei materiali didattici digitali, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rappresenta che la proposta emendativa reca oneri riferiti a un esercizio finanziario ormai concluso;

Piccolotti 6.1, che, nel sostituire integralmente l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'istituzione del tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale, specificando che, a tal fine, sia garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. La proposta prevede, inoltre, che sia istituito il tempo pieno prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La proposta prevede, altresì, che, per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno prolungato, in ogni scuola o polo scolastico sia garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, locali e delle società di gestione del trasporto pubblico, altresì stabilendo che, per i comuni in condizioni di dissesto o predissesto, le necessarie risorse siano assegnate direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una proposta esecutiva e, infine, che i comuni, nel rispetto della propria autonomia, adottino azioni di coinvolgimento delle famiglie degli studenti per garantire l'ampliamento e la valorizzazione dell'offerta formativa. Osserva, conclusivamente, che la proposta emendativa

in esame non provvede, tuttavia, alla quantificazione dei relativi oneri e alla conseguente copertura finanziaria;

Manzi 6.2, che, novellando l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede che, al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il successo formativo delle studentesse e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, siano estesi, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo pieno e il tempo prolungato pomeridiano, altresì garantendo il servizio di mensa scolastica. La proposta prevede, altresì, che la capienza del Fondo di cui al citato articolo 6 sia incrementata di ulteriori 300 milioni di euro, con contestuale incremento, per il medesimo importo, degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta medesima. Al riguardo, ferma restando la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, segnala che la proposta reca oneri anche con riferimento a esercizi finanziari ormai conclusi e che il fondo utilizzato non reca, in ogni caso, le necessarie disponibilità;

Piccolotti 6.3, che prevede l'istituzione del tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale e del tempo prolungato pomeridiano nella scuola secondaria di primo e secondo grado, altresì prevedendo che debba intendersi obbligatoria la frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, mentre debba intendersi volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado. La proposta prevede, altresì, che, al fine di consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno e del tempo prolungato, in ogni scuola o polo scolastico debba essere garantito un servizio mensa gratuito, nonché il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, locali e delle società di gestione del trasporto pubblico. Al riguardo, rileva che

la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Orrico 6.5, che aggiorna all'anno 2025 la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, pari a 500 milioni di euro in ragione d'anno, altresì provvedendo ad aggiornare, alla medesima annualità, la modalità di copertura finanziaria effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa fa, tuttavia, riferimento a un esercizio finanziario ormai concluso e che il predetto Fondo non reca, comunque, le occorrenti disponibilità;

Manzi 6.7, che prevede che, per l'attuazione dell'estensione del tempo prolungato, sia previsto l'incremento della dotazione dell'organico docente e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Manzi 6.02, che, al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendolo come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, autorizza la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;

Manzi 6.03, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la gratuità degli asili nido, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, volto al finanziamento di mi-

sure per l'esonero dal pagamento delle famiglie a basso reddito, stabilendo altresì che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti criteri e modalità di assegnazione di detto beneficio nel limite di spesa della dotazione del citato Fondo, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Manzi 6.01000, che prevede il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 207 del 2024, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;

Orrico 7.2, che è volta a differire la decorrenza degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, che risultano stabiliti nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, ferma restando la copertura finanziaria dei predetti oneri effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Osserva che la proposta in esame, tuttavia, reca oneri anche con riferimento all'esercizio 2025, ormai concluso;

Piccolotti 7.01, che prevede l'istituzione di zone di educazione prioritaria e solidale (ZEP) nelle aree del territorio italiano che registrano elevate percentuali di abbandono scolastico, stabilendo altresì che agli istituti scolastici di ogni ordine e grado ivi ricompresi sia garantita l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento degli organici del personale docente e del personale ATA esistenti, cui viene fornita una specifica attività di formazione, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie e la presenza di almeno una figura professionale ogni

cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico. In tale quadro, rileva che la proposta emendativa in esame appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Ruffino 7.02, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo per il trasporto pubblico scolastico, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Osserva che la proposta in esame, tuttavia, reca oneri anche con riferimento all'esercizio 2025, ormai concluso.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:

Manzi 3.3, che prevede che, in luogo della possibilità di utilizzare la Carta recante la dote educativa per l'acquisto di libri di testo, questi ultimi sono forniti gratuitamente agli alunni e alle alunne delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Quanto, invece, a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa ottenuti mediante la riduzione lineare, per 200 milioni di euro, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei singoli Ministeri, con l'esclusione di determinate

categorie di spesa individuate dalla proposta emendativa, nonché mediante il ricorso ad appositi provvedimenti per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, fatta salva l'esclusione di talune fattispecie indicate nella medesima proposta emendativa, tali da assicurare maggiori entrate pari a 197 milioni di euro.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca, innanzitutto, chiarimenti in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento.

Con riferimento invece alle disposizioni volte alla copertura finanziaria della medesima proposta occorre, in primo luogo, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva disponibilità di risorse relativamente all'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, assicurando, altresì, che dalla predetta riduzione non derivi un pregiudizio relativamente ad interventi già previsti a valere sulla medesima autorizzazione di spesa a legislazione vigente.

Occorre, altresì, verificare l'idoneità delle ulteriori norme di copertura, rilevando che, per quanto attiene alle riduzioni lineari delle dotazioni degli stati di previsione dei ministeri, la proposta non individua puntualmente le singole missioni e programmi di spesa oggetto di riduzione né esclude espressamente quelle spese che, nell'ambito di ciascun programma, sono riconducibili a oneri inderogabili, mentre, con riferimento alle previsioni che rimandano ad appositi provvedimenti per la riduzione e la rimodulazione delle spese fiscali, è necessario verificarne la congruità rispetto alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria.

Piccolotti 6.04, che è volta a fissare a diciotto il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a sta-

tuto speciale. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche considerando gli effetti in termini di risparmi di spesa potenzialmente associati alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento delle classi scolastiche.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto prive di idonea quantificazione e copertura.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali la relatrice ha segnalato l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo, fa presente che l'emendamento Manzi 3.3 utilizza con finalità di copertura sia risorse la cui riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo, sia risorse incerte, a fronte di oneri già quantificati. Fa presente, altresì, che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 6.04 introduce nuovi oneri derivanti dalla riduzione del numero massimo di alunni per classe, senza individuare idonee e puntuali coperture finanziarie.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.3, 3.4, 4.1, 5.3, 5.010, 5.020, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.02, 6.03, 6.04, 6.01000, 7.2, 7.01 e 7.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

C. 2511 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, reca disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Nel segnalare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle modifiche introdotte, nel corso dell'esame in sede referente, dalla Commissione Affari costituzionali.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, non ravvisando criticità di ordine finanziario sul testo del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere.

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.

C. 2429 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita anzitutto agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 (*vedi allegato 2*).

Ad ulteriore integrazione dei contenuti in quest'ultima riportati e con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 10 dicembre 2025, fa presente che le relazioni tecniche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, non potranno che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe stesse, espressamente previste dall'alinea del comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo 2.

Rappresenta, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono la razionalizza-

zione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in coerenza con la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da realizzare in attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del rango secondario delle norme delle quali si prevede l'adozione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2429, approvato dal Senato della Repubblica, recante "Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare";

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le relazioni tecniche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate,

non potranno che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe stesse, espressamente previste dall'alinea del comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo 2;

dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in coerenza con la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da realizzare in attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del rango secondario delle norme delle quali si prevede l'adozione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla sottosegretaria Albano se sia possibile, anche solo a fini conoscitivi, acquisire una stima degli oneri a carico della finanza pubblica relativi alle convenzioni ancora in essere tra l'Associazione della Croce Rossa italiana e soggetti pubblici che a vario titolo intrattengono rapporti con il predetto ente, considerato che quest'ultimo, sebbene qualificato come soggetto giuridico di diritto privato, esercita comunque attività di interesse pubblico.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che, al momento, non è in grado di fornire gli elementi di informazione richiesti, invita il deputato Dell'Olio a valutare la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo sulla questione testé sollevata.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la disponibilità comunque manifestata, si riserva di procedere nel senso indicato.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.

C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 3 dicembre 2025, fa presente che la delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, si riferisce a una materia complessa, precludendo la possibilità di procedere in questa sede alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della medesima delega, tenendo conto in particolare della circostanza che, allo stato attuale, non è possibile determinare con esattezza la platea dei destinatari, in quanto non esiste un sistema strutturato di rilevazione che consenta di raccogliere, in modo sistematico e certificato, il numero effettivo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello nazionale e che la definizione delle misure volte a garantire alle famiglie dei predetti alunni e studenti un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata richiede un'approfondita analisi specialistica, nonché il coinvolgimento di esperti qualificati nella materia.

Rileva che la previsione dell'adozione di un piano didattico personalizzato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

in quanto la disposizione disciplina attività di progettazione didattica che potranno essere adottate dal consiglio di classe o dal gruppo dei docenti con riferimento alla elaborazione di misure di personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente per la redazione dei piani didattici personalizzati per gli alunni e gli studenti con bisogni educativi speciali.

Fa presente che le attività volte all'individuazione, attraverso uno specifico decreto ministeriale, delle modalità per riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, potranno essere svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra le competenze istituzionali dei predetti Dicasteri.

Conferma che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ai sensi delle quali, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, si ricorre in primo luogo all'utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2025 relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione della conclusione del predetto esercizio finanziario, devono intendersi riferite, in termini generali, alla riduzione del medesimo accantonamento iscritto nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Evidenzia inoltre che le disposizioni attuative della delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, e il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, disciplinato dall'articolo 4, opereranno su piani distinti e non sovrapponibili, in quanto tale ultimo Piano presenta natura eminentemente formativa e pedagogica, essendo finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire l'inclusione e il successo scolastico degli alunni e degli studenti ad

alto potenziale cognitivo che frequentano le istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione prevista dall'articolo 4, mentre le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 3 avranno una portata più ampia, in quanto dovranno disciplinare in termini più complessivi le misure per il supporto agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo e alle loro famiglie.

Fa quindi presente che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, ai sensi delle quali le istituzioni aderenti al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo tengono conto di eventuali certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, non determinano il riconoscimento di posizioni soggettive suscettibili di incidere sull'attuazione della delega di cui all'articolo 3, essendo essenzialmente finalizzate all'individuazione dei soggetti che potranno essere coinvolti nelle attività sperimentali, senza produrre ulteriori effetti selettivi o certificativi, come espressamente chiarito dal secondo periodo del predetto comma 3, ai sensi del quale l'esito delle attività sperimentali non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

Rileva altresì che il fatto che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono ricompresi tra i soggetti con i bisogni educativi speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che i medesimi soggetti possono, conseguentemente, essere destinatari del riconoscimento generale di cui all'articolo 3, comma 7, non preclude la loro partecipazione alle attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4.

Evidenzia che il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sarà costituito presso la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito, nei cui compiti istituzionali rientrano quelli relativi al coordinamento e al supporto delle politiche per l'inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e che, pertanto, potrà provvedere alle attività

connesse al funzionamento del medesimo Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura che le attività di formazione rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche che aderiscono al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), saranno organizzate dalle medesime istituzioni scolastiche a valere sulle risorse già destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, nel rispetto delle clausole di invarianza previste dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 5, comma 1.

In particolare, segnala che le predette attività di formazione saranno definite dalle istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, nel cui ambito potranno essere ricomprese anche le attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4.

Rappresenta infine che le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), e all'articolo 6, che saranno puntualmente definite dal Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, da un lato, promuoveranno, nell'ambito delle attività curricolari, la costituzione di gruppi di lavoro e l'adozione di metodologie didattiche flessibili e, dall'altro, assicureranno la personalizzazione dei percorsi didattici, in modo da rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni formativi presenti nella comunità scolastica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, si riferisce a una materia complessa, precludendo la possibilità di procedere in questa sede alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della medesima delega, tenendo conto in particolare della circostanza che, allo stato attuale, non è possibile determinare con esattezza la platea dei destinatari, in quanto non esiste un sistema strutturato di rilevazione che consenta di raccogliere, in modo sistematico e certificato, il numero effettivo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello nazionale e che la definizione delle misure volte a garantire alle famiglie dei predetti alunni e studenti un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata richiede un'approfondita analisi specialistica, nonché il coinvolgimento di esperti qualificati nella materia;

la previsione dell'adozione di un piano didattico personalizzato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione disciplina attività di progettazione didattica che potranno essere adottate dal consiglio di classe o dal gruppo dei docenti con riferimento alla elaborazione di misure di personalizzazione e individualizzazione dell'insegnamento, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente per la redazione dei piani didattici personalizzati per gli alunni e gli studenti con bisogni educativi speciali;

le attività volte all'individuazione, attraverso uno specifico decreto ministeriale, delle modalità per riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, potranno essere svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra le competenze istituzionali dei predetti Dicasteri;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ai sensi delle quali, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, si ricorre in primo luogo all'utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2025 relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione della conclusione del predetto esercizio finanziario, devono intendersi riferite, in termini generali, alla riduzione del medesimo accantonamento iscritto nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

le disposizioni attuative della delega per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, e il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, disciplinato dall'articolo 4, opereranno su piani distinti e non sovrapponibili, in quanto tale ultimo Piano presenta natura eminentemente formativa e pedagogica, essendo finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire l'inclusione e il successo scolastico degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo che frequentano le istituzioni scolastiche aderenti alla sperimentazione prevista dall'articolo 4, mentre le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 3 avranno una portata più ampia, in quanto dovranno disciplinare in termini più complessivi le misure per il supporto agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo e alle loro famiglie;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, ai sensi delle quali le istituzioni aderenti al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo tengono conto di eventuali certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, non determinano il riconoscimento di posizioni soggettive suscettibili di incidere sull'attuazione della delega di cui all'articolo 3, essendo essenzialmente fina-

lizzate all'individuazione dei soggetti che potranno essere coinvolti nelle attività sperimentali, senza produrre ulteriori effetti selettivi o certificativi, come espressamente chiarito dal secondo periodo del predetto comma 3, ai sensi del quale l'esito delle attività sperimentali non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo;

il fatto che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono ricompresi tra i soggetti con i bisogni educativi speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che i medesimi soggetti possono, conseguentemente, essere destinatari del riconoscimento generale di cui all'articolo 3, comma 7, non preclude la loro partecipazione alle attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4;

il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sarà costituito presso la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito, nei cui compiti istituzionali rientrano quelli relativi al coordinamento e al supporto delle politiche per l'inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali e che, pertanto, potrà provvedere alle attività connesse al funzionamento del medesimo Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le attività di formazione rivolte ai docenti delle istituzioni scolastiche che aderiscono al Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), saranno organizzate dalle medesime istituzioni scolastiche a valere sulle risorse già destinate a legislazione vigente alla formazione dei docenti, nel rispetto delle clausole di invarianza previste dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 5, comma 1;

in particolare, le predette attività di formazione saranno definite dalle istitu-

zioni scolastiche aderenti alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, nel cui ambito potranno essere ricomprese anche le attività previste dal Piano triennale sperimentale di cui all'articolo 4;

le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), e all'articolo 6, che saranno puntualmente definite dal Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, da un lato, promuoveranno, nell'ambito delle attività curriculari, la costituzione di gruppi di lavoro e l'adozione di metodologie didattiche flessibili e, dall'altro, assicureranno la personalizzazione dei percorsi didattici, in modo da rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni formativi presenti nella comunità scolastica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel rilevare preliminarmente come il provvedimento in esame attribuisca una serie di compiti alle istituzioni scolastiche e al personale docente, asserendo che agli stessi potrà comunque provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pone l'accento sulla discrezionalità che talvolta sembra caratterizzare l'operato del Governo nella valutazione degli effetti finanziari ascritti a disposizioni di analogo tenore. Evidenzia, infatti, che in passato rispetto ad analoghe disposizioni esaminate in sede consultiva da questa Commissione, si è spesso obiettata l'impossibilità di darvi attuazione ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, ovvero senza lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Rileva, inoltre, che quanto dichiarato dalla sottosegretaria Albano in merito alla delega per il riconoscimento degli alunni e

degli studenti ad alto potenziale cognitivo, di cui all'articolo 3, laddove ha precisato che allo stato attuale non è possibile determinare con esattezza la platea dei destinatari, in quanto non esiste un sistema strutturato di rilevazione che consenta di raccogliere, in modo sistematico e certificato, il numero effettivo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello nazionale, rivela una certa approssimazione nell'effettuazione delle verifiche tecniche in ordine agli effetti finanziari concretamente derivanti dall'attuazione dei provvedimenti all'esame del Parlamento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), ricollegandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Roggiani, contesta l'applicazione da parte del Governo di pesi e misure diversi nella valutazione degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti all'esame di questa Commissione, a seconda che gli stessi siano riconducibili all'iniziativa legislativa del medesimo Esecutivo e dei gruppi di maggioranza o dello schieramento di opposizione.

Ritiene che tale disparità di trattamento sia plasticamente dimostrata dal fatto che, mentre per la proposta di legge C. 1367-A, volta alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, si è ritenuta dirimente, in senso preclusivo, l'impossibilità di stimare con precisione gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 5, nel caso presente, viceversa, l'impossibilità di perimetrare con esattezza la platea dei destinatari non viene ritenuta minimamente ostativa rispetto all'ulteriore positivo corso del provvedimento.

Ritiene, in conclusione, censurabile tale disparità di valutazione, dal momento che le verifiche effettuate, per i profili di propria competenza, dalla Commissione dovrebbero attenersi a criteri tecnico-finanziari tendenzialmente oggettivi, senza condizionamenti motivati da ragioni di natura politica.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Atto n. 360.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Avverte, inoltre, che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla

quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Ciò posto, fa presente che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituiscono parte integrante, fanno rinvio, per la descrizione delle finalità e dei contenuti del programma, a quanto riportato nelle schede allegata ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati in data 8 luglio 2021 e 30 dicembre 2024, che hanno approvato, rispettivamente, il programma n. SMD 20/2020 e il programma n. SMD 17/2024, concernenti le prime due fasi del programma di ammodernamento e rinnovamento e relativi, rispettivamente, all'« Approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori » e al « Potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ».

In particolare, rammenta che la scheda tecnica allegata al decreto di approvazione del programma n. SMD 20/2020 evidenziava che il programma pluriennale, al fine di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, prevede l'acquisizione di razzi guidati di nuova generazione che, a parità di precisione delle precedenti munizioni, avranno gittata raddoppiata. In tale quadro, l'ammodernamento, che riguarda tutti i ventuno sistemi d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS), in dotazione al 5° reggimento artiglieria terrestre « Superga », riguarda, in particolare, l'acquisizione di una nuova tipologia di razzi (*GMLRS Extended Range*) e richiede il contestuale adeguamento tecnologico di alcune componenti *hardware* e *software* dei lanciatori.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, osserva che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in discussione fa presente che il programma in esame costituisce la terza fase del programma pluriennale, che prevede un onere

complessivo pari a 802,30 milioni di euro, già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato l'8 luglio 2021, recante l'approvazione del programma n. SMD 20/2020, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 30 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma n. SMD 17/2024.

Evidenzia che il predetto importo corrisponde a quello riportato nella scheda tecnica allegata al decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 17/2024, che aveva aggiornato l'onere inizialmente stimato, dalla scheda tecnica allegata al decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 20/2020, in 418,2 milioni di euro, che non prevedeva un'articolazione del programma in fasi successive.

Per quanto attiene alle diverse fasi del programma, rileva che la prima fase, autorizzata con il citato decreto interministeriale dell'8 luglio 2021, presenta uno sviluppo pluriennale di dodici anni, dall'anno 2021 all'anno 2032, e risulta già finanziata per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro, mentre la seconda fase, autorizzata con il citato decreto del 30 dicembre 2024, è stata finanziata in misura complessivamente pari a 60 milioni di euro lungo l'arco temporale, della durata complessiva di 7 anni, compreso tra il 2025 e il 2031.

Ciò posto, osserva che lo schema di decreto in esame, relativo alla realizzazione della terza fase del programma, prevede una ulteriore spesa di 55 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, funzionale all'acquisizione di ulteriori razzi del sistema in parola, principalmente della tipologia ER GMLRS (*Extended Range Guided MLRS*), mentre il completamento del programma, per il quale si prevede un restante valore di 269,10 milioni di euro, sarà finalizzato al completamento delle scorte di munizionamento per la flotta MLRS ammodernata.

Segnala, quindi, che la scheda tecnica specifica che il predetto completamento, per il restante valore previsionale di 269,10

milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.

In proposito, fa presente che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la terza fase del programma è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con avvio previsto nell'anno 2027 e presumibile conclusione nell'anno 2032, e determina oneri complessivamente pari a 55 milioni di euro, finanziati a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, fa presente che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate, rammenta che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.

In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque

necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della terza fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Segnala, quindi, che la scheda tecnica precisa che, per quanto attiene al costo complessivo del programma, l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisando, tuttavia, che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo evidenziasse la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darebbe corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La medesima scheda tecnica evidenzia, inoltre, che il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa, precisando, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva che viene, inoltre, precisato che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.

A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Conferma, inoltre, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lancia-razzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) (Atto n. 360);

rilevato che:

il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la terza fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato l'8 luglio 2021, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, e proseguito con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 30 dicembre 2024, recante l'approvazione del

programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024;

sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, conferma che l'onere complessivo del programma pluriennale, avviato nell'anno 2021 e destinato a concludersi nell'anno 2032, è pari a 802,30 milioni di euro, ad esito cognito della fase di ricerca e sviluppo e alle condizioni economiche dell'anno 2024;

la prima fase del programma, del valore di 418,20 milioni di euro, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, e la seconda fase del programma, del valore di 60 milioni di euro, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024 sono state completamente finanziate;

lo schema di decreto in esame si riferisce alla terza fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2027 e la conclusione nell'anno 2032 e si quantifica un costo complessivo di 55 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 269,10 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 269,10 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto

alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS), anticipando considerazioni vevoli anche per i successivi schemi di decreto di approvazione di programmi d'armamento all'ordine del giorno della Commissione, invita preliminarmente il Governo ad assumersi la responsabilità di dichiarare apertamente che, come peraltro risulta dai dati di cui dispone il proprio gruppo parlamentare, la tecnologia necessaria all'attuazione del pro-

gramma ora in esame sia detenuta quasi integralmente da imprese statunitensi attive nel settore della produzione bellica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla sottosegretaria Albano se il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento in esame consista effettivamente nell'acquisizione di nuovi armamenti ovvero nella sostituzione di mezzi e materiali militari ritenuti oramai obsoleti, giacché tale ultima circostanza, come già evidenziato in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito della Nave Libra a favore della Repubblica di Albania, di cui all'Atto n. 278, potrebbe determinare un danno per la finanza pubblica derivante dal mancato ricavo riveniente dall'eventuale vendita del materiale medesimo, qualora il materiale oggetto di sostituzione o dismissione avesse ancora un valore economico.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Dell'Olio, fa presente che la terza fase del programma ora in esame, del valore complessivo di 55 milioni di euro, è funzionale all'acquisizione di ulteriori razzi del sistema di armamento in parola, mentre il completamento del programma medesimo, per il restante valore previsionale di 269,1 milioni di euro, sarà finalizzato al completamento delle scorte di munizionamento della flotta *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ammodernata.

Per quanto attiene, invece, alla questione sollevata dal deputato Grimaldi, osserva che le informazioni richieste rientrano nell'ambito della sfera di competenza del Ministero della difesa. Si riserva, peraltro, di verificare la possibilità di fornire le predette informazioni già nel corso della presente seduta.

Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento al merito dello schema di decreto in esame, segnala come esso faccia parte di un pacchetto assai ampio di provvedimenti di analogo contenuto, che prefigura un potenziamento molto consistente del nostro ap-

parato militare, realizzato essenzialmente attraverso l'utilizzo di tecnologia di derivazione statunitense e immaginato per finalità offensive, in coerenza con uno scenario bellico ad alta intensità.

In un quadro più generale di forte fibrillazione internazionale, nell'ambito del quale manifesta una volta di più l'opposizione della propria forza politica a qualsiasi ipotesi di invio di militari italiani in Ucraina o in Groenlandia, dichiara la più convinta contrarietà del gruppo AVS sullo schema di decreto in esame, che assieme ai numerosi altri provvedimenti di analogo tenore che le competenti Commissioni parlamentari si apprestano a discutere, delinea la traiettoria di una folle corsa al riarmo, in contrasto con gli ideali di solidarietà propri del continente europeo, nonché di una non meglio precisata guerra ibrida, forse più immaginata che reale, alla quale l'Italia sembra intenzionata a volersi attivamente preparare, invece che procedere all'adozione di programmi di natura difensiva, che meglio assicurerebbero la protezione del nostro Paese.

Ricorda che, come di recente riportato in un rapporto dell'Osservatorio *Millex*, dei circa 33 miliardi di euro che ogni anno l'Italia destina alla spesa militare, circa 13 miliardi sono finalizzati all'acquisto di nuovi sistemi d'arma e finiranno, per la quasi totalità, per beneficiare i grandi colossi industriali americani attivi nel settore della produzione bellica, sulla base di un consistente impegno finanziario che nei prossimi anni incrementerà ulteriormente il nostro debito pubblico, in un momento in cui le risorse dovrebbero invece essere indirizzate a politiche pubbliche volte a rafforzare il sostegno all'economia e a potenziare la spesa nel campo sociale.

Nel ritenere che questa Commissione dovrebbe avviare opportuni approfondimenti, oltre che sulla spesa per la difesa, anche sui costi connessi alla presenza nel territorio nazionale di basi militari americane, che spesso beneficiano dell'utilizzo di strutture senza la previsione di alcun corrispettivo finanziario, ribadisce il proprio voto contrario sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore, auspicando

che nel prossimo futuro possa svolgersi presso le Camere, auspicabilmente in Assemblea, una discussione più ampia e partecipata sulle tematiche in argomento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad integrazione di quanto precedentemente rappresentato, con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Grimaldi fa presente che il decreto di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020 adottato dall'allora Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, prevedeva che per l'attuazione del programma si sarebbe fatto riferimento a una società statunitense.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestri di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Atto n. 361.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore

delle unità di artiglieria terrestri di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.

Comunica, quindi, che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Ciò posto, fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, segnala che il predetto schema ha ad oggetto la seconda fase del programma relativo alla prosecuzione del programma già avviato ed approvato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 27 novembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 11/2024, finalizzato all'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestri di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano, la cui finalità operativa risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel predetto decreto interministeriale.

A tale riguardo, la scheda tecnica allegata al decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 11/2024 segnala che il programma è finalizzato, in particolare, a rinnovare la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Forze medie dell'Esercito italiano, tramite l'acquisizione di sessantasei sistemi d'arma e del relativo supporto logistico integrato, di veicoli per il rifornimento delle munizioni, di veicoli per il soccorso e il trasporto, nonché di munizioni da 155 millimetri di varia tipologia.

Rileva che nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene, altresì, precisato che la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è funzionale a proseguire l'acquisizione di una ulteriore aliquota di semoventi ruotati unitamente al relativo supporto logistico, non-

ché all'adeguamento delle infrastrutture individuate per l'addestramento, la manutenzione e l'accantonamento dei sistemi d'arma e del munizionamento.

Per quanto attiene ai contenuti del programma pluriennale, fa presente che le premesse dello schema di decreto in esame evidenziano che il programma è stato avviato nell'anno 2025 e che la sua conclusione è prevista nell'anno 2039, in linea con il cronoprogramma dei pagamenti previsti dal medesimo schema per la seconda fase del programma. Al riguardo, segnala, peraltro, che nelle premesse del decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 11/2024 e nella scheda tecnica ad esso allegata si indicava come anno di prevista conclusione del programma, avviato nell'anno 2025, l'anno 2034.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere complessivo del programma è stimato in 1.810 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024, valore corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica allegata al citato decreto ministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 11/2024.

Anche alla luce di tale circostanza, ritiene utile acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi rispetto all'ampliamento dell'orizzonte temporale complessivo per l'attuazione del programma.

Osserva, quindi, che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame segnala che la prima fase del citato programma, del valore di 202 milioni di euro, oggetto del citato decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 11/2024, risulta interamente finanziata, mentre la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, per la quale si prevede l'avvio nell'anno 2029 e la presumibile conclusione nell'anno 2039, reca oneri complessivamente pari a 435 milioni di euro.

La scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 1.173 milioni di euro, sarà finalizzato al completamento delle dotazioni e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e pro-

gressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.

In proposito, segnala, altresì, che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma, che, come in precedenza evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 435 milioni di euro, è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, fa presente che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2029, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a 25 milioni di euro per l'anno 2031, a 25 milioni di euro per l'anno 2032, a 55 milioni di euro per l'anno 2033 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2039.

In proposito, osserva preliminarmente che il cronoprogramma dei pagamenti fa esclusivamente riferimento a esercizi successivi rispetto a quelli considerati dal vigente bilancio previsione, relativo al triennio 2026-2028. Nel rilevare, pertanto, l'opportunità di acquisire elementi in ordine a tale orizzonte temporale di programmazione della spesa, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a

2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce, inoltre, che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.

La scheda tecnica evidenzia, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Segnala che viene, inoltre, precisato che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in esame.

A tale riguardo, ritiene appare opportuno che il Governo confermi che anche le

succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che si è provveduto ad estendere fino al 2039 l'orizzonte temporale del programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame al fine di tenere conto dell'atteso incremento della domanda nel settore dei sistemi d'arma di artiglieria semovente di nuova generazione, anche alla luce degli stanziamenti disponibili in coerenza con la programmazione degli investimenti nel settore della difesa.

Assicura, quindi, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Precisa, infine, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (Atto n. 361);

rilevato che:

il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la seconda fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 27 novembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024;

sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, conferma che l'onere complessivo del programma pluriennale, avviato nell'anno 2025 e destinato a concludersi nell'anno 2039, anziché nell'anno 2034, come indicato nel citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, è stimato in 1.810 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2024;

la prima fase del programma, del valore di 202 milioni di euro, autorizzata con il citato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, è stata completamente finanziata;

lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2029 e la conclusione nell'anno 2039 e si quantifica un costo complessivo di 435 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.173 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 1.173 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi

stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si è provveduto ad estendere fino al 2039 l'orizzonte temporale del programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame al fine di tenere conto dell'atteso incremento della domanda nel settore dei sistemi d'arma di artiglieria semovente di nuova generazione, anche alla luce degli stanziamenti disponibili in coerenza con la programmazione degli investimenti nel settore della difesa;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.

Comunica, inoltre, che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Ciò posto, fa presente che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa, allegate allo schema di decreto in esame, di cui costi-

tuiscono parte integrante, fanno rinvio, per la descrizione delle finalità operative del programma, a quanto già riportato nelle schede allegate al decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 6 dicembre 2024, che ha approvato il programma n. SMD 6/2024, che costituisce la prima del programma medesimo.

In particolare, la scheda tecnica allegata al predetto decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 6/2024 precisa che tale programma è finalizzato all'incremento e al completamento delle dotazioni organiche dei reggimenti relative al mortaio pesante da 120 millimetri a canna rigata, all'approvvigionamento di munizionamenti da 120 millimetri e di sistemi *Loitering munition man-portable*, nonché all'avvio di uno studio di fattibilità, propedeutico allo sviluppo di un nuovo obice leggero.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, osserva che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in discussione fa presente che il programma pluriennale in esame costituisce la seconda fase del programma già avviato con il citato decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 6/2024, del quale costituisce pertanto integrazione e prosecuzione.

In particolare, segnala che la prima fase di tale programma, autorizzata con il summenzionato decreto interministeriale del 6 dicembre 2024, ha uno sviluppo pluriennale compreso tra l'anno 2025 e l'anno 2028 e risulta già totalmente finanziata per un ammontare complessivo di 76 milioni di euro.

Ciò posto, osserva che lo schema di decreto ora in esame, relativo alla realizzazione della seconda fase del programma, mantiene fermo l'onere complessivo dell'impresa, quantificato, in base alle condizioni economiche dell'anno 2024, in 206 milioni di euro, specificando che la seconda fase del programma è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nell'anno 2027 e conclusione stimata nell'anno 2033, per un onere complessivo di 65 milioni di euro, ed è

finalizzata all'acquisizione di ulteriori sistemi *Loitering munition* e di mortai pesanti da 120 millimetri a canna rigata e relativa dotazione di munizioni.

La scheda tecnica precisa, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 65 milioni di euro, consentirà l'approvvigionamento di munizionamento circuitante e per mortaio pesante e sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.

In proposito, segnala che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma, che, come evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 65 milioni di euro, è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 5 milioni di euro per l'anno 2033.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro

per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 per l'anno 2028.

In proposito, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Osserva che nella scheda tecnica viene, inoltre, precisato che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo del programma, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa e che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene, inoltre, specificato che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure

di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.

A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Precisa, inoltre, che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n. 362);

rilevato che:

il programma pluriennale in esame costituisce la seconda fase del programma pluriennale già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adot-

tato il 6 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma n. SMD 6/2024, ed è finalizzato all'acquisizione di ulteriori sistemi *Loitering munition* e di mortai pesanti da 120 millimetri a canna rigata e relativa dotazione di munizioni;

sotto il profilo finanziario, la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame conferma la quantificazione dell'onere complessivo del programma pluriennale in 206 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024;

la prima fase di tale programma, autorizzata con il summenzionato decreto interministeriale recante l'approvazione del programma n. SMD 6/2024, ha uno sviluppo pluriennale compreso tra l'anno 2025 e l'anno 2028 e risulta già totalmente finanziata per un ammontare complessivo di 76 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2027 e la conclusione nell'anno 2033 e si quantifica un costo complessivo di 65 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 65 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 65 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il

completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale della terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) annuncia il proprio voto contrario sulla deliberazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/

103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 363.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2021 di cui alla legge n. 127 del 2022.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, nel segnalare che lo schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, fa presente in primo luogo che le modifiche apportate con le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1 potrebbero determinare una riduzione dei premi assicurativi versati alle compagnie. Osserva, infatti, che la deroga all'obbligo assicurativo prevista nel caso in cui il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, cioè quando il veicolo sia privo di parti essenziali che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per l'uso dello stesso, previsto dalla lettera *a*), numero 1), appare suscettibile di determinare il citato effetto, per quanto in misura molto contenuta. Rileva, poi, che anche il regime di separazione del rischio di cui alla lettera *a*), numero 2), con autonoma rilevanza per il cosiddetto rischio statico, inferiore a quello derivante dal movimento del veicolo, riconosciuto per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, correlato al fatto che, come ricorda la relazione illustrativa del provvedimento, tali veicoli hanno un minore tasso di sinistrosità, essendo spesso esposti in spazi museali, potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare dei premi versati. In relazione alla successiva lettera

b) del comma 1, fa presente che la relazione illustrativa afferma che « al fine di tutelare il settore dell'automobilismo sportivo italiano e di evitare di gravarlo con ulteriori costi derivanti dall'obbligo assicurativo RC auto in caso di gare e competizioni sportive, anche se le stesse si svolgono su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, tenendo presente le disposizioni della direttiva 2021/2118 (UE), si è pertanto ritenuto opportuno intervenire sull'articolo 124 del CAP, [...] », prevedendo che « possa essere stipulata assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13 del CAP ».

Ritiene pertanto che l'alternativa introdotta, ovvero la possibilità di stipulare assicurazione per la responsabilità civile generale in luogo di quella specifica per la circolazione di veicoli, potrebbe condurre a un contenimento dei costi sostenuti dagli organizzatori di gare e competizioni sportive, con minori versamenti di premi assicurativi, trattandosi di assicurazione che, pur coprendo i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, non necessariamente copre i danni ai piloti partecipanti e ai loro veicoli e che, inoltre, prevede massimali rimessi alla disciplina contrattuale e non già stabiliti per legge come quelli per la responsabilità civile riferita agli autoveicoli.

Tanto premesso, segnala che la possibile riduzione dei premi assicurativi, che sarebbe comunque contenuta ma che andrebbe quantificata, potrebbe riflettersi sul gettito fiscale, in termini di IRES e di IRAP dovute dalle compagnie di assicurazione, nonché di IVA e di imposta sui premi assicurativi per la responsabilità civile riferita agli autoveicoli, con aliquota pari al 12,5 per cento, che può essere incrementata o diminuita di 3,5 punti percentuali a discrezione delle province, versate dai clienti, pur tenendo conto delle conseguenti, minori deduzioni fiscali per i premi in questione correlati a veicoli posseduti da imprese e utilizzati nel processo produttivo, in quanto fattori di costo per queste ultime.

Alla luce di tale ricostruzione, segnala l'opportunità di effettuare una stima dei predetti effetti finanziari.

Per quanto attiene al numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, rileva che la facoltà di stipulare polizze di durata inferiore a quella annuale non dovrebbe invece sostanzialmente incidere sull'ammontare dei premi pagati, considerando l'esistenza di una prassi conforme alla novità proposta, come riporta la relazione illustrativa sulla scorta delle osservazioni mosse dall'ANIA.

Segnala che appare sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in relazione alla vigilanza dell'IVASS, prevista dal comma 1, lettera c), dell'articolo 1, sulla corretta alimentazione e gestione della cosiddetta « banca dati sinistri », e alla correlata facoltà di accesso del medesimo istituto alle tre banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una successiva seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Atto n. 344.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 16 gennaio 2026, il prescritto parere della Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Segnala quindi che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione della deliberazione di competenza.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente, in primo luogo, che la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata, dall'articolo 3, comma 3, quale autorità responsabile degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo V del presente provvedimento, potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni istituzionalmente già assolte dalla medesima Direzione.

Precisa, inoltre, che le convenzioni o protocolli d'intesa che ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono chiamati a stipulare ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 per la regolazione delle modalità di svolgimento delle attività di valutazione degli organismi di valutazione e di controllo degli organismi notificati, nonché per la definizione dei connessi rapporti tra i predetti enti, non presentano carattere oneroso.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Atto n. 344);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata, dall'articolo 3, comma 3, quale autorità responsabile degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo V del presente provvedimento, potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a funzioni istituzionalmente già assolte dalla medesima Direzione;

le convenzioni o protocolli d'intesa che ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono chiamati a stipulare ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 per la regolazione delle modalità di svolgimento delle attività di valutazione degli organismi di valutazione e di controllo degli organismi notificati, nonché per la definizione dei connessi rapporti tra i predetti enti, non presentano carattere oneroso;

rilevata l'esigenza di modificare gli articoli 20, 21 e 24, al fine di assicurare una maggiore coerenza delle disposizioni finanziarie del provvedimento, procedendo, in particolare, a:

ricollocare il primo e il secondo periodo del comma 15 dell'articolo 20, concernenti l'imputazione degli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, dopo il comma 1 dell'articolo 24, posto che quest'ultimo disciplina puntualmente le attività e le funzioni del medesimo Comitato;

reformulare il terzo periodo del comma 15 dell'articolo 20, relativo all'imputazione degli oneri per la realizzazione e la tenuta del Registro istituito dal comma 1 del medesimo articolo, al fine di esplicitare tale ultimo richiamo normativo, soppri-

mendo conseguentemente le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21, che appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel medesimo terzo periodo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 20, comma 15, sopprimere il primo e il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attività ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e alle attività dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura dei suddetti oneri e le relative modalità di versamento;

Al medesimo articolo 20, comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: presente comma con le seguenti: comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 4 ».

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

**Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673-A Governo,
approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici

IGAE - UFFICIO III

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 233955 del 05/11/2025

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: AC 2673 (già S. 1484) - Legge annuale sulle piccole e medie imprese. *Relazione tecnica di passaggio MIMIT.*

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la relazione tecnica di passaggio verificata positivamente.

Ai fini del coordinamento normativo tra diversi provvedimenti, con riguardo all'articolo 9 nella parte in cui introduce il comma 1-ter all'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si evidenzia che analoga disposizione è contenuta all'articolo 18 del disegno di legge in materia di "Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo" (AC 2670).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta


Art.1 (Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)

La disposizione prevede una sospensione d'imposta sugli utili di esercizio destinati dalle imprese retiste al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, determinandosi, per l'effetto, un beneficio in termini di minore imposizione fiscale, che trova realizzazione in un minor versamento delle imposte dovute, a saldo, per il medesimo anno di imposta. Detto beneficio è riconosciuto a condizione che la riserva accantonata non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio e che non venga meno l'adesione al contratto di rete.

Secondo il quinto Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa, a cura di InfoCamere, ReteImpresa e Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, sono censite circa 47 mila imprese che fanno rete, distribuite su tutto il territorio nazionale (+4,8% rispetto all'anno precedente), per quasi 9 mila contratti di rete (+7,4% rispetto al 2022) in numerosi settori e filiere, con prevalenza dell'agroalimentare, delle costruzioni e del commercio.

Dall'indagine il contratto di rete si conferma strumento particolarmente utile alle aziende di piccole dimensioni (il 75% delle imprese in rete ha meno di 10 dipendenti) per aumentare il potere contrattuale (35%), condividere spese per acquisti/forniture/tecnologie (24%) e partecipare a bandi e appalti (24%). I progetti di aggregazione hanno in prevalenza la forma del contratto di rete senza soggettività giuridica mentre solo una parte residuale adotta la forma del contratto di rete con soggettività giuridica (d'ora in poi reti-soggetto): si contano infatti 7.606 reti-contratto (85% del totale) a fronte di 1.303 reti-soggetto (15% del totale) a cui si riferisce l'incentivo.

Figura 1 Contratti di rete e imprese coinvolte per tipologia di contratto
(valori cumulati a dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione)



Come può notarsi dalla figura 1 le reti sono in continua crescita ma sono numeri non ancora in linea con le esigenze di crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale e in particolare di garantire il raggiungimento di economie di scala, l'attivazione di circuiti dell'innovazione, l'accrescimento della capacità di penetrare i mercati, specie all'estero.

La disposizione in esame punta dunque a stimolare nuove aggregazioni in rete attraverso la leva fiscale. Com'anzi accennato l'agevolazione consiste in una sospensione d'imposta della quota degli



utili dell'esercizio destinata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e non concorre a formare il reddito relativo all'esercizio in cui si formano gli utili. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.

La disposizione prevede, inoltre, che l'agevolazione venga fruita entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per il triennio 2027-2029 e rinvia ad un successivo decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, le modalità attuative tali da garantire il rispetto del suddetto limite, attraverso modalità di comunicazione preventiva dell'investimento e del correlativo beneficio.

Al fine di assicurare la corrispondenza tra l'imputazione temporale del predetto onere e la relativa copertura finanziaria - assicurata attraverso l'impiego dei fondi speciali di parte corrente di competenza del Mimit, che recano le occorrenti disponibilità di 15 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 - la disposizione è costruita al fine di assicurare che l'effetto negativo in termini di minore IIDD si realizzi con riferimento al versamento del saldo delle imposte dovute per l'anno di imposta in cui si è realizzato l'utile destinato a riserva, escludendo, in tal modo, lo spostamento dell'onere derivante dalla disposizione in esercizi successivi.

L'obiettivo minimo che si punta a raggiungere in forza dello stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029 è quello di stimolare almeno la costituzione di circa 63 reti su base annua (ipotizzando la totale fruizione del beneficio sino al tetto massimo).

Si riportano di seguito gli effetti finanziari della norma:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate sospensione di imposta	0	15	15	15	0	15	15	15	0	15	15	15

Art. 2 (Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

L'articolo 2 apporta le seguenti modifiche all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istitutivo del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa:

con la lettera a) si inserisce una soglia minima di dipendenti per le società di persone (dando rilievo normativo primario a una previsione che è già contenuta nel DM 29 ottobre 2020);

con la lettera b) si rafforza la filiera di marchi storici consentendo, con l'ausilio del Fondo di salvaguardia, alle imprese di titolari di marchi storici iscritti nel Registro, l'acquisizione di imprese appartenenti alla filiera, in difficoltà finanziaria, sempre che abbiano un numero di dipendenti superiore a 20.

Trattandosi di una specificazione e integrazione delle modalità di operatività del Fondo, la cui dotazione finanziaria rimane invariata, la disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.



Art. 3 (Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda)

La norma in commento prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», prive di impegni a favore di Accordi di programma alla medesima data, affluiscono, per l'importo di 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento della misura "mini Contratti di Sviluppo", al fine di sostenere programmi di investimento di PMI appartenenti alla filiera della moda, anche con riferimento ai programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Il Fondo per la crescita sostenibile sopra citato è gestito attraverso una contabilità speciale. Esso è incrementato in forza della norma, grazie al trasferimento di risorse che derivano da altra contabilità speciale del Mimit, ossia quella relativa agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Attualmente le risorse libere da impegni, nella contabilità speciale riferita alle aree di crisi industriali, risultano essere le seguenti:

FONTI NAZIONALI	Dotazione lorda	Dotazione al netto compensi Invitalia	Impegni da concessioni	Residuo non impegnato	Richieste domande in valutazione	SALDO
FCS	351.427.259,00	339.127.304,94	-157.781.637,16	181.345.667,78	-22.794.805,25	158.550.862,53
Fondo Unico	55.000.000,00	53.075.000,00	-8.328.980,49	44.746.019,51	-4.742.910,81	40.003.108,70
L.80/2005	58.700.000,00	56.645.500,00	-30.028.377,51	26.617.122,49	-5.382.505,24	21.234.617,25
TOTALE	465.127.259,00	448.847.804,94	-196.138.995,16	252.708.809,77	-32.920.221,30	219.788.588,48

Dunque, delle somme non impegnate, pari ad euro 219.788.588,48, verranno trasferite al FCS euro 100 milioni.

Art. 4 (Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

La norma ha carattere ordinamentale in quanto effettua il semplice riconoscimento delle Centrali Consortili quali enti mutualistici, delineando un percorso organizzativo che comunque si svolge su base volontaria e nell'ambito dell'autonomia negoziale dei consorziati, inoltre, è specificato che i decreti legislativi di delega saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

I vantaggi indifferenziati, rivolti cioè all'intera collettività, connessi alla mutualità di sistema con cui agiscono la Centrale o Gruppo nazionale consortile per azioni e la rete sottostante di filiere di micro e piccole imprese tra loro consorziate e di centrali di settore, sono di varie tipologie.

Per quanto specificatamente rileva in ordine alla finanza pubblica, può osservarsi che la logica mutualistica che caratterizza le centrali consortili – e alla quale è correlato l'obbligo di contribuzione



da parte dei consorziati - dovrebbe portare a un minor utilizzo di risorse pubbliche per finalità sociali, in primis per la CIG.

Dal punto di vista della sostenibilità delle attività correlata alla vigilanza da parte del Mimit, si può affermare che si tratta di attività omogenee a quelle già svolte dalla direzione generale vigilanza cooperative rispetto alle centrali cooperative (organismo che risponde alla stessa logica delle centrali consortile) e che quindi possono essere affrontate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consorzi. In particolare, la disposizione intende precisare le modalità di utilizzo dei requisiti ai fini della partecipazione alle gare da parte dei consorzi stabili, introducendo un chiarimento rispetto alle novelle apportate dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito "Correttivo") all'articolo 67 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") e allineando le modalità di utilizzo dei predetti requisiti tra i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane e i consorzi stabili.

Trattasi di una disposizione di coordinamento normativo che contribuisce a meglio chiarire il raccordo tra l'articolo 67 e l'Allegato II.12, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

In via sperimentale nel limite massimo di 1000 soggetti l'ammissione al beneficio è condizionata al raggiungimento del limite di spesa previsto ai commi 5 e 6, dopo il quale (anche in via prospettica) INPS non prenderà in considerazione alcuna domanda.

La stima degli effetti finanziari derivanti dall'esonero contributivo e dalla contribuzione figurativa in favore del lavoratore part time (commi 5 e 6 della disposizione) è stata elaborata tenendo conto dei seguenti parametri e ipotesi:

-numero soggetti che aderiscono alla staffetta generazionale limite massimo: 1.000 soggetti con retribuzione media di 46.000 euro annue lorde (dato rilavato dagli osservatori INPS per gli ultrasessantenni a tempo pieno per tutto l'anno);

- non sono previsti incentivi a favore del neoassunto;

-percentuale di part-time 50%;

-i soggetti individuati aderiscono tutti entro febbraio 2027;

-i pensionamenti decorrono a partire dal mese di giugno 2027 (mediamente a ottobre 2027);

La disposizione in esame, sulla base delle ipotesi poste, comporta i seguenti effetti finanziari

+ effetti positivi per la finanza pubblica;

- effetti negativi per la finanza pubblica

Anno	Esonero contributivo quota lavoratore - comma 5 (limite di spesa)	Figurativa - comma 6 (limite di spesa)	Effetti misura (limite di spesa)



2026	-1,0	-3,7	-4,7
2027	-1,4	-5,0	-6,4

Per tener conto dell'effetto fiscale indotto sul comma 5 è stata utilizzata un'aliquota media del 30%

Anno	Effetto fiscale indotto comma 5
2026	0,3
2027	0,4

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 mediante, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, riduzione del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, che presenta le necessarie disponibilità, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 7 (Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

La disposizione in esame prevede la delega per l'aggiornamento della legge organica di riforma dei confidi contenuta nell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo un'estensione dell'attività dei Confidi.

La disposizione ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e del resto il comma prevede la cd clausola di invarianza della spesa. In ogni caso si precisa, con riferimento al criterio di cui alla lettera f) "*favorire la riduzione dei costi di istruttoria*", che a tale previsione non si ascrivono effetti finanziari, posto che trattasi di misure di semplificazione e comunque di carattere ordinamentale.

Art. 8 (Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

La disposizione novella l'articolo 7 della legge 130/99 al fine di consentire la valorizzazione dei beni mobili presenti nel magazzino dell'impresa al fine di agevolare l'accesso al credito bancario. Segnatamente l'attuale articolo 7 della legge 130/99 disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate. La lettera a) della novella interviene estendo l'ambito operativo della cartolarizzazione anche ai "crediti futuri", ossia ai crediti derivante dalla futura vendita dei beni prodotti dell'impresa. La lettera c) della novella, in correlazione con quanto contestualmente previsto dalla lettera a), sopra citata, prevede che il vincolo di destinazione



possa essere impresso, oltre che ai crediti, anche ai beni “sottostanti” i crediti futuri. Si tratta di un mero vincolo di disponibilità che in nulla interferisce con la disciplina IVA, non registrandosi una cessione. Del resto che da questa fattispecie non derivino riflessi fiscali finanziari lo si ricava già dalla RT di passaggio all’articolo 1, comma 1088 della legge 145/2018 che ha modificato l’articolo 7 della legge 130/99 prevedendo che “*il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni...*”. Secondo la citata RT, infatti, “*le predette disposizioni non determinano riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali relativi alle operazioni di cartolarizzazione*”. Siffatta conclusione non può che valere anche per la disposizione in commento che si limita semplicemente ad ampliare l’ambito di operatività in relazione ai crediti futuri e ai beni ai quali i crediti sono riferibili.

Quanto, invece, alla lettera c), punto ii) della novella, si osserva che essa disciplina una vicenda parzialmente diversa. In questo caso, in luogo del vincolo di destinazione, l’impresa finanziata cede alla speciale società veicolo d’appoggio (dalla quale riceve il finanziamento) la proprietà dei beni di magazzino, e la segregazione a fini di garanzia opera presso la SVP (a garanzia dell’istituto bancario, finanziatore ultimo dell’operazione attraverso la SVP). Poiché si realizza una vera e propria cessione dei beni, la disciplina IVA rimane pienamente applicabile. Dunque, anche in questa ipotesi, non vi sono riflessi finanziari.

CAPO III SEMPLIFICAZIONI

Art. 9 (Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

La modifica al Codice delle assicurazioni private integrativa delle deroghe già contenute nell’articolo 122-bis, non incide in termini di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. In particolare, si evidenzia che i veicoli, per i quali la deroga all’obbligo assicurativo è disposta, sono mezzi di lavoro che nel regime previgente non erano soggetti al predetto obbligo (in quanto circolanti su aree circoscritte e non aperte al pubblico). La sottoposizione a obbligo è stata il frutto di una scelta libera del legislatore, conseguente alla nuova definizione di “veicolo” dettata dal legislatore europeo, pur a fronte di previsioni del diritto unionale che ne consentiva l’esonero. *Re melius perpensa*, la disposizione in commento ritorna sui passi del legislatore originario.

L’esonero dall’obbligo assicurativo, prevista dal comma 1-ter, riguarda macchine agricole non circolanti su strade pubbliche o equiparate. Si tratta di mezzi non soggetti alla disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, né al controllo da parte degli organi preposti alla sicurezza stradale.

La deroga incide esclusivamente su veicoli utilizzati in aree private (aziende agricole, fondi rustici, terreni chiusi al traffico). L’utilizzo di tali mezzi resta disciplinato da norme tecniche e di sicurezza a carico dei soggetti privati.

L’esonero è coerente con il principio europeo di proporzionalità. La direttiva (UE) 2021/2118 consente agli Stati membri di prevedere eccezioni per mezzi non destinati alla circolazione su



strada pubblica. La deroga recepisce una possibilità già prevista a livello europeo, senza introdurre modifiche sostanziali tali da determinare un impatto finanziario.

In particolare, si stima che i mezzi potenzialmente interessati, che operano esclusivamente in ambiti privati, come aziende agricole o aree di lavorazione chiuse al traffico pubblico, siano compresi tra 1 e 3 milioni di unità. Sotto il profilo finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari negativi sul gettito dell'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori - al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, - in quanto le entrate attualmente riscosse dalle Province a tale titolo non scontano gli effetti dell'applicazione dell'imposta ai mezzi di cui all'articolo 57 del codice della strada, tenuto conto che l'obbligo assicurativo per i mezzi di cui trattasi di cui all'articolo 122 del codice delle Assicurazioni private, di fatto, non ha mai trovato applicazione.

Il nuovo comma 1-ter chiarisce che l'esenzione dall'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in caso di sinistro, opera, nei soli casi in cui i mezzi siano utilizzati in spazi privati riservati (quali fondi agricoli, aziende agrarie), e siano coperti da assicurazione volontaria o da polizze contratte in forza di specifiche disposizioni. In tal caso, nell'eventualità di sinistri con danni a terzi non sussiste obbligo di indennizzo da parte del suddetto Fondo di garanzia.

Art. 10 *(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)*

La norma di cui al **comma 1, lettera a**, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto INAIL già svolge attività omogenee in materia di modelli semplificati ed ha il *know how* e le risorse strumentali per svolgere quelli previsti dalla disposizione.

Il comma 1, lettera b, numero 2, introduce la possibilità di utilizzare moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale come nuova modalità per l'addestramento che i datori di lavoro devono assicurare ai lavoratori e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che l'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli possa essere presentata direttamente all'INPS, anziché tramite la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007. La medesima procedura si applicherebbe anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Al riguardo, si rappresenta che la disposizione si muove nella direzione di una significativa semplificazione del processo di iscrizione alla GCA dei lavoratori autonomi. L'ultimo periodo reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto le attività prescritte sono espletate da INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 *(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)*

La norma ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di semplificazione di adempimenti che, a legislazione vigente, sarebbero gravati sul datore di lavoro, anche pubblico, con conseguente riduzione di oneri amministrativi. Nessuna maggiore spesa è dunque ipotizzabile, e anzi dovrebbe generarsi un risparmio di spesa in capo al datore di lavoro pubblico, in ragione dei minor adempimenti da esperire.

Art. 12 *(Verifiche di attrezzature)*



L'articolo 12 interviene sull'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che con riferimento alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto siano effettuate delle verifiche triennali. Tale verifica dovrà essere effettuata dai datori di lavoro nell'ambito della verifica di attrezzature già disciplinata dal citato decreto legislativo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 (Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

Con la disposizione in commento è dettata una definizione degli operatori della distribuzione **di prodotti alimentari** nel settore Horeca - Hotel, Restaurant, Catering. Si tratta di norma di individuazione e qualificazione di un settore che potrà quindi costituire oggetto di successive disposizioni speciali e settoriali. Come tale dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14 (Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

La disposizione si limita a ridurre il tempo per l'esercizio dell'opzione di riacquisto delle aree cedute da parte dei consorzi di sviluppo industriale. Trattandosi di rapporti fra privati, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15 (Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

La disposizione reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per razionalizzare e aggiornare la normativa vigente in materia di artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

In particolare, al comma 1 riferito ai principi di delega:

la lettera a) ha l'obiettivo di adeguare la disciplina in materia di artigianato alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Si prevede, inoltre, di ridefinire i limiti dimensionali delle imprese artigiane, ormai risalenti nel tempo e fissati della legge n. 443 del 1985, nell'ottica di consentire un rafforzamento dell'assetto produttivo e dell'organizzazione aziendale artigiana anche in modo da agevolare la crescita e la trasmissione intergenerazionale, mantenendo ovviamente il rispetto del principio del prevalente impegno lavorativo-professionale dell'imprenditore artigiano. Dall'attuazione del predetto principio di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Il criterio indica quale direttrice "lo sviluppo del dimensionamento aziendale", un concetto che dovrà essere declinato dai decreti attuativi, in modo da non incidere sul bilancio dello Stato, nemmeno in relazione ai profili contributivi. Ciò potrà essere realizzato attraverso una diversa modulazione dei limiti dimensionali rispetto alle categorie di imprese attualmente contemplate dall'articolo 4 della legge n. 443/1985, ovvero attraverso il non ostacolo o lo stimolo alla crescita delle attuali imprese artigiane, fenomeno quest'ultimo che di fatto rimuoverebbe i limiti oggi frapposti alle imprese artigiane che vogliono crescere e consolidare la loro posizione di prestigio (legato alla qualificazione artigianale del loro operato) sui mercati, assumendo ulteriore personale. La crescita dimensionale, più che provocare un decremento del monte contributivo, dovrebbe portare dunque a una crescita della base occupazionale e a un correlato aumento del monte contributivo;

la lettera b) ha l'obiettivo di valorizzare la figura dell'imprenditore artigiano e rafforzare le autentiche caratteristiche artigiane in modo da ricomprendervi non soltanto l'apporto personale e manuale al processo produttivo, ma anche quello di "natura ideativa, progettuale, creativa e



tecnico-operativa”, nonché di rafforzare il concetto di prevalenza dell’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi. Si evidenzia la neutralità finanziaria del presente criterio di delega, che ha un carattere ordinamentale;

la lettera c) è volta a promuovere processi di aggregazione delle imprese artigiane al fine di migliorare la competitività. Il criterio contempla, a tale fine, anche una rimodulazione della disciplina del cd. contratto di rete, volta a favorirne l’accesso, alle imprese artigiane. Il criterio, facendo riferimento a misure di semplificazione e rimodulazione delle norme vigenti non appare idoneo a determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

la lettera d) contiene il criterio di delega volto a ridefinire l’utilizzo dei riferimenti all’artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita in modo da escludere e sanzionare comportamenti abusivi e rafforzare i controlli sul possesso dei requisiti di impresa artigiana. L’obiettivo è, quindi, quello di rafforzare l’impianto sanzionatorio e, dunque, con effetti positivi in termini di maggiori entrate per la finanza pubblica prudenzialmente non scontate. Inoltre, la disposizione prevede di indirizzare l’attività già prevista a legislazione vigente e posta in capo alle Camere di commercio con il Registro delle Imprese e all’Inps, in modo da renderla più efficace. Le attività, dunque, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 16 (Riferimento all’artigianato nella pubblicità)

La disposizione interviene sull’articolo 5 della legge in materia di artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443), sostituendo i commi 8 e 9 ed esplicitando che l’impresa non solo deve essere iscritta all’albo, ma anche produrre o realizzare direttamente i prodotti o servizi qualificati come artigianali ed estendendo il divieto di utilizzo al riferimento all’artigianato anche ai consorzi e alle società consortili fra imprese non iscritti nella separata sezione del suddetto albo.

La norma, inoltre, rafforza e adegua il sistema sanzionatorio, che viene proporzionato al fatturato, prevedendo che, comunque, la sanzione non possa essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione.

L’intervento si limita a modificare l’ammontare delle sanzioni, che sono irrogate dalle autorità regionali già competenti. Pertanto, queste ultime possono svolgere la relativa attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione è priva di effetti finanziari per quanto concerne il comma 8. In merito al comma 9, nel prevedere l’inasprimento di sanzioni pecuniarie già previste a legislazione vigente, è suscettibile di generare possibili effetti positivi per la finanza pubblica, pur non quantificabili stante il carattere aleatorio delle sanzioni stesse.

Art. 17 (Modifica dell’articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

La disposizione modifica l’articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prevedendo che le caratteristiche analitiche, i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra e le relative modalità di accertamento siano stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare



e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute. Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Si prevede, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, l'abrogazione del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1498.

La disposizione ha carattere ordinamentale.

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 18 (Finalità)

La disposizione sancisce le finalità del Capo IV ed è di carattere ordinamentale.

Art. 19 (Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

L'articolo 19, al comma 1, definisce i requisiti di liceità delle recensioni online, prevedendo altresì le ipotesi di illiceità e di presunzione di autenticità.

Il comma 2 prevede la possibilità, da parte del legale rappresentante della struttura recensita o di un suo delegato, di ottenere la rimozione delle recensioni che non rispettano i requisiti di liceità nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.

Si tratta di disposizioni di carattere definitorio, che risultano neutrali dal punto di vista finanziario in quanto non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20 (Divieti)

L'articolo 20, al comma 1, dispone, ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), un divieto assoluto di acquisto e di cessione, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni. Il divieto si applica indipendentemente dalla successiva diffusione delle recensioni.

Al comma 2 si attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il compito di vigilare sul rispetto del divieto stabilito al comma 1, prevedendo l'esercizio dei poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In forza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 23 della presente legge, l'Autorità provvede all'esercizio dei suddetti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21 (Linee guida e monitoraggio)

La norma prevede, al comma 1, che l'AGCM, sentita l'AGCOM e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, adotti apposite linee guida volte a indirizzare le imprese nell'adozione delle misure per assicurare il rispetto del requisito di liceità delle recensioni on line.

Il comma 2 prevede che l'AGCM effettui un monitoraggio annuale sull'applicazione della legge e sul fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento.

Si tratta di attività specifiche che rientrano nell'ambito dei compiti che sono già attribuiti, in modo generale, alla stessa AGCM, quali il compito di tutelare la concorrenza e il mercato, contrastare le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese. Conseguentemente, come confermato dalla clausola di invarianza finanziaria, di cui all'art. 23



della presente legge, alle attività indicate dalla presente disposizione l'AGCM provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia possano richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

Trattandosi di una facoltà posta in capo a soggetti privati, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

Stabilisce che le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23 (Clausola di invarianza finanziaria)

Si dispone che dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dalla disposizione saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE

Art. 24 (Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)

La disposizione delega il Governo all'emanazione di un decreto legislativo, recante un Testo unico meramente ricognitivo della disciplina in materia di Start up e PMI innovative. Si precisa inoltre che il decreto legislativo sarà corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 196/2009.

Art. 25 (Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

L'articolo ha carattere ordinamentale in quanto si limita a integrare la vigente disposizione del Garante per le Pmi, prevedendo, in particolare, alcuni compiti e prerogative che possono essere esercitati dal Mimit a mezzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con specifico riferimento alla possibilità di avvalersi di esperti settoriali.

CAPO VI

CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITA' DELLE FILIERE DELLA MODA

Art. 26 (Oggetto e finalità)

La disposizione definisce l'oggetto e le finalità del Capo VI volto a istituire un regime volontario di certificazione unica di conformità, avente a oggetto la filiera produttiva della moda, intesa come aggregato di imprese operanti nel settore, a titolo di committente, impresa appaltatrice e subappaltatrice. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27 (Definizioni)

L'articolo 27 reca le definizioni necessarie allo sviluppo dell'impianto normativo in materia di certificazione della filiera della moda (filiera, società capofila, impresa di filiera, sub fornitore di filiera).



Art. 28 (Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)

La norma disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento della certificazione di filiera, nonché l'efficacia e la durata della stessa.

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati alla revisione legale, avvalendosi per i profili di competenza di un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Gli oneri per il rilascio della certificazione, nonché per le attività di monitoraggio e verifica ai fini del rinnovo, sono posti a carico del richiedente e sono quantificati secondo criteri di proporzionalità e correlazione al costo istruttorio, stabiliti, ai sensi del comma 5, da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. L'istituzione e la tenuta del registro sarà svolta con le risorse umane e finanziarie disponibili, trattandosi di uno strumento di mera annotazione di un documento formato all'esterno al fine di conservarne traccia, senza che siano richieste attività istruttorie o di verifica.

Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto attuativo, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, che stabilisce disposizioni specifiche per la formulazione dell'istanza, per il contenuto della certificazione unica di conformità, per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per l'eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi d'istruttoria e di rilascio della certificazione. Tali attività hanno carattere organizzativo e, pertanto, mancano di rilievo finanziario, con particolare riferimento alla modalità di annotazione del registro dei dati rilevanti delle imprese certificate. Quanto alla tenuta del registro, trattasi di una base dati di semplice configurazione che può essere elaborata e gestita dai servizi informatici del Ministero, senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 29 (Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera)

La disposizione disciplina gli oneri in capo alla società capofila e alle imprese di filiera per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione.

Trattasi di adempimenti totalmente riferibili agli imprenditori che, su base volontaria, intendano avvalersi del regime di certificazione, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30 (Filiera della moda certificata)

L'articolo disciplina gli effetti della certificazione, consentendo all'impresa che l'abbia ottenuta di fregiarsi dell'etichetta di "filiera della moda certificata", nonché alla capofila di fruire dell'esclusione della responsabilità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in seguito all'adozione della certificazione unica, di cui all'articolo 28, comma 2, della presente legge.

La disposizione prevede che AGCM applichi le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 27, comma 9, del Codice al consumo, trattandosi di una pratica commerciale ingannevole.

Trattandosi di accertamenti che rientrano nelle attività ordinarie svolte da AGCM in materia di Codice al consumo, nello specifico la mera verifica della sussistenza della certificazione, questa vi provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO VII



ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 31 *(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)*

L'articolo 31, al comma 1, interviene sull'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede una aliquota IRPEF del 7% (per 10 anni) per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in determinati Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti. In forza di tale modifica, la soglia passa da 20.000 a 30.000 abitanti. Da dati disponibili emerge che nel 2023 sono stati 474 soggetti che hanno dichiarato reddito da pensione estera per un importo di 19 milioni di euro (40.210 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera di 28,7 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata ha sfiorato i 2 milioni di euro. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2, la disposizione interviene sui compiti della segreteria tecnica del CAIE (Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri) di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, aggiungendovi quello di promozione dei territori e dei borghi per i cd. nomadi digitali, ossia i lavoratori stranieri che possono svolgere il loro lavoro altamente qualificato da remoto, grazie all'ausilio degli strumenti digitali. Si tratta di nuovi compiti che possono essere svolti dalla segreteria tecnica con le attuali risorse umane, finanziarie e strumentali, considerato che la segreteria è guidata da un dirigente e si avvale di personale Ministero delle imprese e del Made in Italy, nonché di un contingente di 10 esperti.

Al comma 3, si prevede che il CAIE (Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri) sia integrato con un rappresentante del Ministero del turismo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché la partecipazione al CAIE è gratuita, come previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

01/12/2025



**Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il presente disegno di legge è inteso ad apportare modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*», al fine di rendere la disciplina relativa ai servizi ausiliari svolti dall'Associazione della Croce Rossa italiana a favore delle Forze armate, ivi prevista, più aderente alle nuove esigenze manifestatesi nel tempo, nonché ad adeguare le disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «*Codice dell'ordinamento militare*», di seguito denominato "COM".

Il provvedimento si compone di **tre** articoli:

- a) l'articolo 1 prevede disposizioni di diretta applicazione, intese a modificare il decreto legislativo n. 178 del 2012;
- b) l'articolo 2 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana prevista dal COM;
- c) **l'articolo 3 reca "Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare".**

Articolo 1 - Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.

L'articolo 1 prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante la tecnica della novella.

In particolare, al comma 1, la lettera *a*) integra l'articolo 1 (*Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana*), comma 4, recante l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, inserendo la lettera *t-bis*), volta a prevedere lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, di cui all'articolo 213, comma 1, lettera *b*), del COM¹, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa. Al riguardo, si evidenzia che, attualmente, l'attività di formazione dei soccorritori militari è svolta dalla Forza armata di appartenenza. La prevista integrazione consente lo svolgimento di tale attività, eventualmente, anche da parte dell'Associazione della Croce Rossa italiana, tramite i Corpi ausiliari delle Forze armate, su richiesta del Ministero della difesa mediante l'attivazione di apposita convenzione.

Sotto il profilo finanziario, tale possibile attivazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendone, invece, derivare economie di spesa, in quanto, in mancanza di personale interno, non sarebbe necessario acquisire le occorrenti professionalità in *outsourcing*.

¹ "Art. 213 (*Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari*) - **1.** Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: *fomissis*; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute."



La possibilità di svolgere corsi a favore del personale delle Forze armate rientra, infatti, nell'ambito dei servizi ausiliari resi dall'Associazione della Croce Rossa italiana alle Forze armate, tramite il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, l'organizzazione e il funzionamento dei quali sono sovvenzionati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del COM. Il finanziamento in parola è attribuito mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 178/2012, entro i limiti di importo stabiliti dall'articolo 8, comma 2, diciassettesimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Il D.M. 29/12/2023, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, in riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 12), al capitolo 1356 (*Somma da corrispondere alla Croce Rossa italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate*) prevede i seguenti stanziamenti: € 3.912.451 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

La concreta attivazione della convenzione prevista dalla disposizione in esame dovrà, pertanto, essere valutata nel tempo, previa verifica della disponibilità, nel citato capitolo di bilancio, di adeguate risorse da destinare allo scopo, posto che, comunque, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 1, dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) prevede modifiche all'articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze armate.

In particolare, al numero 1), è disposta la modifica dell'articolo 5, comma 2, terzo periodo, riguardante il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, sostituendo il rinvio all'articolo 986, comma 1, lettera b), del COM con le parole «in servizio». Ciò, in quanto è stata rilevata la non correttezza del rinvio all'istituto dei richiami in servizio dei militari in congedo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, trattandosi, per il personale del Corpo militare volontario, di richiami *ad hoc* effettuati con procedura e da autorità diverse.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il numero 2) prevede modifiche all'articolo 5, comma 3.

In particolare, al numero 2.1), è disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e **dirigenti infermieri**. La prevista modifica risponde all'esigenza di poter disporre di ulteriori professionalità, ritenute necessarie, sia per l'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica **poiché tali categorie saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana.**

Al numero 2.2), è disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale del Corpo militare volontario iscritto nel ruolo unico, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e



alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni [*Codice dell'ordinamento militare*] e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni [*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*].

La disposizione è intesa a superare incertezze ingeneratesi in sede applicativa e ivi risolte nel senso di ritenere che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al Corpo militare volontario possiedono lo *status* di militari in servizio e sono soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica **in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo *status* di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito.**

La lettera c) modifica l'articolo 8 (*Norme transitorie e finali*), comma 2, disponendo:

- la soppressione del *ventiduesimo periodo*, il quale prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione della Croce Rossa italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze;
- la soppressione del *ventitreesimo periodo*, il quale prevede che il Ministero della difesa possa stipulare la convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie direttamente con la fondazione.

Al riguardo, si evidenzia che, in attuazione delle citate disposizioni, con atto notarile in data 6 aprile 2018, è stata costituita la «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed «esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 178/2012 e ss.mm.ii.».

Dall'atto della sua costituzione e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli derivanti dall'azione diretta dell'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso la propria struttura organizzativa. La Fondazione in parola non è mai stata destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima, né ha mai impiegato in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 178/2012, né altro personale dell'Associazione. Pertanto, dalla soppressione delle disposizioni che ne prevedono la costituzione e dalla conseguente estinzione della Fondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, il comma 2 dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana.



Il comma 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che dall'attuazione delle misure previste dal medesimo articolo 1 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 - Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.

Il comma 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto delle regole determinate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame prevede espressamente che i decreti legislativi siano adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si fornisce la valutazione in merito all'attuazione dei principi e criteri di delega.

In particolare, la *lettera a)* prevede la *sostituzione della denominazione di "Corpo delle infermiere volontarie" con quella di "Corpo delle crocerossine", garantendo coerenza normativa e continuità operativa.*

La lettera *b)* prevede razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle **crocerossine**, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle **crocerossine**. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *c)* prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle **crocerossine** nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *d)* contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle **crocerossine**, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle **crocerossine**, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che, in riferimento



alle autorità di vertice, ivi previste, resta comunque fermo il principio della gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

La lettera *e)* prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle **crocerossine**. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *f)* prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle **crocerossine**, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *g)* prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la costituzione del ruolo unico, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *h)* prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana degli aspiranti. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le procedure di arruolamento e la formazione, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *i)* prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera *c)* del presente comma. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *l)* prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *m)* prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del



2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2.2), della presente legge, e la revisione dei procedimenti disciplinari. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti disciplinari, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *n*) prevede la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le procedure di avanzamento, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *o*) prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012. Posto l'espresso richiamo alla gratuità del servizio prestato, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *p*) prevede la regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *q*) prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di **crocerossina** del Corpo delle **crocerossine** della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera *c*) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare. Dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la formazione, trattandosi di attività già svolta dalle amministrazioni interessate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *r*) prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente articolo. Trattandosi di disposizioni transitorie, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I restanti commi 2, 3, 5 e 6 prevedono, rispettivamente:

- il procedimento per l'esercizio della delega conferita al comma 1;



- la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1;
- l'effettuazione degli interventi normativi previsti dai decreti legislativi apportando le necessarie modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- l'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 3 - Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.

L'intervento, finalizzato alla razionalizzazione, semplificazione, coordinamento e riassetto normativo dell'ordinamento militare non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 reca la delega ad adottare (entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge) uno o più decreti legislativi di revisione del Codice dell'ordinamento militare, per la razionalizzazione, semplificazione e riassetto dell'ordinamento militare, in base ai principi e criteri direttivi ivi previsti:

- a. ricognizione delle disposizioni vigenti, non ricomprese nel Codice dell'ordinamento militare, che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dal 2010 (garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica) tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- b. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare (garantendo coerenza terminologica con aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo) apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa per adeguare, aggiornare, semplificare il linguaggio normativo; verifica del rispetto dei principi e della normativa europea in materia; adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, alla giurisprudenza dell'Unione Europea e a quella delle magistrature superiori;
- c. ricognizione (ex art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988) delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva, nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e, conseguentemente, inserirle nel testo unico delle disposizioni regolamentare in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90).

Il comma 2 prevede, in coerenza con la revisione del Codice dell'ordinamento militare, che il Governo provveda (entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge) con regolamento, alla razionalizzazione, semplificazione, coordinamento e riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, in modo da assicurare il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo l'abrogazione delle disposizioni prive di contenuto normativo e rinviando all'adozione di decreti ministeriali.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 e il regolamento di cui al comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse e incompatibili e rechinano le disposizioni di coordinamento transitorie e finali.



Il comma 4 reca la disciplina del procedimento per l'esercizio della delega.

Il comma 5 prevede la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

Il comma 6 prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

19/01/2026



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	119
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	119
Audizione informale di rappresentanti di Federmanager, di Confassociazioni Management (Confederazione associazioni <i>temporary management</i>), in videoconferenza, e di Leading Network (Associazione italiana dei <i>Temporary manager</i>), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	119
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale Esercenti – FederImprese Europa (C.N.E.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	120
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	120

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

Audizione informale di rappresentanti di Federmanager, di Confassociazioni Management (Confederazione associazioni *temporary management*), in videoconferenza, e di Leading Network (Associazione italiana dei *Temporary manager*), nell'ambito dell'e-

same della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale Esercenti – FederImprese Europa (C.N.E.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di diri-

genti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Atto n. 371.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie. Atto n. 372 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 122

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 131

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 132

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. C. 2754 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 133

SEDE REFERENTE:

Autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia. C. 2112-*quinquies* (*Seguito dell'esame e rinvio*) 125

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daria Jorioz, dirigente della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00344 Amorese: riconoscimento delle lingue regionali, delle lingue locali e dei dialetti italiani 130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00307 Cangiano: valorizzazione della canzone napoletana classica, di:

Vincenzo De Luca, esperto della materia;

Gino Aveta, fondatore dell'archivio storico della canzone napoletana della RAI;

Bruno Tabacchini, direttore artistico del Festival delle Ville Vesuviane, in videoconferenza .. 130

AVVERTENZA 130

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie.

Atto n. 371.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie.

Atto n. 372.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 2 febbraio 2026, il parere su due atti del Governo che recano modifiche, rispettivamente, al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (A.G. 371) e al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (A.G. 372).

Rileva che i provvedimenti in esame sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, il quale affida ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto, quando previsto, con altri Ministri interessati, la definizione dei criteri generali per la disciplina, da parte dei singoli atenei, dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari. I decreti ministeriali citati, emanati previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e delle Commissioni parlamentari competenti, sono abilitati a de-

terminare altresì la durata e l'eventuale serialità dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per la mobilità degli studenti, le collaborazioni con gli atenei stranieri.

Il regolamento che, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, disciplina i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, è attualmente quello di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, il quale, all'articolo 3, statuisce che le università rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata ordinariamente biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. Al ricorrere di talune condizioni è possibile istituire anche percorsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata anche quinquennale o esennale.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza definite con ulteriori decreti ministeriali, emanati ai sensi e secondo le procedure del medesimo articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.

Le classi di laurea, da una parte, e le classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, dall'altra, per la cui definizione non è previsto il concerto di altri Ministeri, sono attualmente disciplinate, rispettivamente, dal decreto ministeriale n. 1648 e dal decreto ministeriale n. 1649, entrambi adottati il 19 dicembre 2023.

Segnala che le classi di laurea e le classi di laurea magistrali delle professioni sanitarie, per le quali è invece necessario il concerto del Ministero della salute, sono disciplinate, rispettivamente, dal decreto mi-

nisteriale 19 febbraio 2009 e dal decreto ministeriale 8 gennaio 2009.

Evidenzia, quindi, che i due schemi di decreto in esame novellano i due decreti ministeriali da ultimo ricordati, sulla base di un intento riformatore unitario, che, come si evince dalla relazione illustrativa di entrambi, è quello di procedere a una complessiva revisione delle classi dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, con specifico riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche (L/SNT-1 e LM/SNT-1), al fine di rimediare a quelle che sono individuate come le due principali criticità dell'attuale scenario italiano in materia di assistenza sanitaria, ossia, da un lato, la carenza di personale, in particolare infermieristico, e dall'altro, la limitata attrattività di alcune professioni sanitarie.

Sottolinea che gli atti in questione sono stati proposti dal Ministero dell'università della ricerca sulla base di una proposta del Consiglio universitario nazionale, elaborata ad esito dei lavori del tavolo tecnico su « Infermieristica » istituito dallo stesso ministero nel febbraio 2023. La proposta del CUN è stata sottoposta al Ministero della salute, ai fini del previsto concerto: quest'ultimo è stato accordato, seppur limitatamente ad una sola parte delle proposte di riforma avanzate.

Riguardo ai contenuti dei due atti in esame, osserva che l'Atto del Governo n. 372, che interviene a livello di classi di laurea magistrali, novellando il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, sostituisce l'intera declaratoria relativa alla classe di laurea magistrale LM/SNT-1 (Scienze infermieristiche e ostetriche), apportandovi le seguenti modificazioni rispetto al quadro vigente:

la classe di laurea viene suddivisa in due distinte sezioni dedicate rispettivamente alle scienze infermieristiche e ostetriche (A) e alle scienze infermieristiche specialistiche (B);

nell'ambito della sezione A, diretta discendente del percorso formativo unitario oggi vigente, dedicato alla formazione delle figure professionali di coordinamento

e manageriali, vengono più chiaramente distinti i due profili professionali infermieristico ed ostetrico, mediante l'inserimento, nei percorsi formativi, degli ambiti disciplinari riferiti, rispettivamente, al *management* infermieristico e al *management* ostetrico;

nell'ambito della sezione B vengono istituiti due percorsi formativi del tutto nuovi, dedicati rispettivamente alle figure, altrettanto nuove e più settoriali e specialistiche, di infermiere specialista in cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità e infermiere specialista in cure intensive e dell'emergenza;

nell'ambito della medesima sezione B, viene inoltre spostato il percorso formativo dedicato alla figura professionale dell'infermiere pediatrico, che attualmente, nell'ambito della LM/SNT-1, si configura quale diretta prosecuzione del percorso formativo triennale di analoga denominazione (infermiere pediatrico) oggi esistente all'interno della classe di laurea triennale L/SNT-1. Nella sezione B, la figura professionale cui il percorso formativo è dedicato viene ribattezzata « infermiere specialista in cure neonatali e pediatriche », assumendo una valenza chiaramente più specialistica e settoriale.

Rileva che le innovazioni introdotte dall'Atto del Governo n. 371 a livello di classi di laurea triennale, tramite novellazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2009 e del relativo allegato, sono strettamente connesse alla modifica da ultimo citata, poiché sono volte a sopprimere dal novero delle classi di laurea triennali per le professioni sanitarie, e in particolare dalla classe di laurea L/SNT-1 (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o), ogni riferimento al percorso formativo abilitante alla professione di infermiere pediatrico ivi attualmente incardinato.

Evidenzia che relativamente alla professione di infermiere pediatrico, dunque, l'effetto delle novelle di cui ai due distinti schemi di decreto, rispetto al contesto attuale, è quello di consentire l'accesso all'e-

esercizio di tale professione solo successivamente al conseguimento di una laurea magistrale a carattere specialistico, e quindi solo dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere generico, tramite la laurea triennale L/SNT-1.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire invita la relatrice a formulare una proposta di parere su ciascuno degli atti in esame.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (Atto n. 371) (*vedi allegato 1*) e una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Atto n. 372) (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (Atto n. 371) e la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Atto n. 372), formulate dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

C. 2754 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Rileva come l'articolo 1, comma 1, reca la proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

L'articolo 1, comma 2, prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022 possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione tempo-

ranea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, sottolinea l'importanza dell'articolo 2 che reca disposizioni relative alla sicurezza dei giornalisti *freelance*.

Osserva, in particolare, che il comma 1 prevede che i giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Il comma 2 dispone che fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l'anno 2026.

Osserva che il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei

ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

C. 2112-quinquies.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 dicembre 2025.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che alla scadenza del termine, fissato al 12 gennaio 2026, non sono state presentate proposte emendative. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 maggio 2025, è stato dapprima esaminato dal Senato (AS 1518), che lo ha approvato, con modificazioni, in data 9 dicembre 2025.

L'obiettivo principale del provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa che lo accompagna, è quello di superare l'attuale sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, basato sull'abilitazione scientifica nazionale, sostituendo quest'ultima con un sistema estremamente più snello, nell'ambito del quale i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica, che sono mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza, viene demandata all'ANVUR, sono meramente autocertificati dai candidati, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed attestati tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, senza che a quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo.

Venendo al dettaglio dei contenuti del provvedimento, rileva che esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 240 del 2010 ed è quello volto al superamento del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale.

Evidenzia come il comma 1 sostituisca integralmente l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, prevedendo che, invece che al conseguimento dell'attuale abilitazione scientifica nazionale, l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni

dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Nella fissazione dei requisiti sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. Il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, disciplinata anch'essa dal decreto ministeriale attuativo sopra citato.

Rileva che il comma 2, mediante l'inserimento dell'articolo 17-*bis* nella legge n. 240 del 2010, introduce una nuova disciplina in materia di composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. Si prevede che il Ministero curi la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici. La domanda per l'inclusione nella lista è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza. Il *curriculum* dei professori inclusi nelle liste è pubblicato nel sito *internet* del Ministero. Non possono essere inclusi nelle liste i professori straordinari a tempo determinato, i professori collocati in aspettativa obbligatoria, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa, i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In sede di pubblicazione delle liste, il Ministero individua i gruppi

scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.

Osserva che il comma 3, nel novellare l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, modifica la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. In particolare:

la lettera *a*), al numero 1) prevede che la pubblicità del procedimento di chiamata debba recare anche la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;

al numero 2) prevede la presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard;

al numero 3) specifica che l'ammissione al procedimento di chiamata riguardi studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare, ed espunge il riferimento al possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;

al numero 4), prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso dei requisiti previsti per le funzioni di professore di prima fascia, dei quali un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, quattro com-

ponenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti devono essere afferenti al medesimo settore. Per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti devono essere individuati tra i professori di prima fascia. In deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta, una composizione ridotta a tre componenti, dei quali uno interno e due esterni sorteggiati. Per i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è superiore a quaranta, è prevista l'esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;

al numero 5) introduce l'obbligo di verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare e di valutazione delle modalità di svolgimento della didattica, e la facoltà per le università di stabilire il numero delle pubblicazioni richieste, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici;

al numero 6) prevede la discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati, nonché lo svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso; stabilisce inoltre che, fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chia-

mata dei professori di seconda fascia, la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole;

la lettera *b*) innalza da un quinto a un quarto la quota, in termini di risorse corrispondenti, dei posti disponibili di professore di ruolo che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, deve destinare alla chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa; specifica che contribuiscono al raggiungimento della predetta quota i professori e i ricercatori a tempo pieno che svolgono attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei;

la lettera *c*) prevede che gli studiosi chiamati direttamente dalle università possono essere in possesso — oltre che dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare, come attualmente già previsto — anche dei corrispondenti requisiti individuati per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento;

la lettera *d*) demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle linee-guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo 3 anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure assunzionali effettuate, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo a favore delle università non statali legalmente riconosciute, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

Segnala che il comma 4 reca alcune modifiche all'articolo 24 della legge 30 di-

cembre 2010, n. 240, dedicato ai ricercatori a tempo determinato.

La lettera *a*) riduce da un terzo ad un quarto la quota di risorse corrispondenti agli importi destinati alla stipula dei contratti di ricerca che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolata a destinare in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

La lettera *b*):

al numero 1), relativamente alla disciplina dei criteri di scelta dei ricercatori a tempo determinato, prevede che il profilo di questi ultimi viene individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;

al numero 2), prevede la presentazione delle domande di partecipazione per i ricercatori a tempo determinato, unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario *standard*;

al numero 3) prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti specifici previsti, di cui un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste relative al

gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due dei componenti devono essere afferenti al medesimo settore;

al numero 4), trasforma in obbligo la facoltà di prevedere nel bando un numero massimo (che attualmente non deve essere inferiore a dodici) delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, stabilendo al contempo che tale numero debba essere ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, e prevedendo anche lo svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché — come già attualmente previsto — di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

al numero 5), introduce la disposizione per cui, ferma restando la procedura di chiamata già oggi prevista, la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole.

La lettera *c*) interviene sulla procedura di valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sostituendo il riferimento al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale da parte del titolare del contratto di ricerca con quello al possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi del novellato articolo 16.

Sottolinea che il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni.

Il comma 6 disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori

di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca mentre il comma 7 apporta altre modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010.

Rileva come l'articolo 2 introduca misure volte ad incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari.

Al comma 1 la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economica finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento.

Il comma 2 esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama.

Osserva che l'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 Gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale di Daria Jorioz, dirigente della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00344 Amorese: riconoscimento delle lingue regionali, delle lingue locali e dei dialetti italiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00307 Cangiano: valorizzazione della canzone napoletana classica, di:

Vincenzo De Luca, esperto della materia;

Gino Aveta, fondatore dell'archivio storico della canzone napoletana della RAI;

Bruno Tabacchini, direttore artistico del Festival delle Ville Vesuviane, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di Pier Luigi Petrillo, professore ordinario di diritto comparato dei patrimoni culturali presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Atto n. 371.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (Atto n. 371),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie. Atto n. 372.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Atto n. 372),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. C. 2754 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. C. 2606, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1429 e C. 2230*) 134

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Atto n. 369 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

C. 2606, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1429 e C. 2230).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che sono assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1429 Bof, recante modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e C. 2230 Bof, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica. Poiché le proposte di legge vertono su materia identica a quella della proposta di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Atto n. 369.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che nella seduta del 20 gennaio si è svolta la relazione introduttiva e che la Commissione dovrà esprimere il parere di

competenza entro il 18 febbraio 2026, fa presente che l'atto è assegnato con riserva in quanto non corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04895 Pastorella: Misure a tutela dei minori dai rischi connessi all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale	136
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	141
5-04896 Barbagallo: Introduzione di un canone per l'utilizzo del servizio SPID di Poste Italiane	137
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	143
5-04897 Iaria: Iniziative per il potenziamento dell'alfabetizzazione digitale	137
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: CNA FITA Taxi, Federtaxi-CISAL, FILT CGIL Taxi, FIT CISL, Legacoop Produzione e Servizi e OrSA Taxi (Svolgimento e conclusione)	138
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. C. 2455 Caroppo e C. 2665 Iaria (Esame e rinvio)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti.

La seduta comincia alle 14.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia dunque il sottosegretario Butti per la disponibilità.

5-04895 Pastorella: Misure a tutela dei minori dai rischi connessi all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio BUTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario Butti per la risposta fornita.

Dichiara il proprio stupore per l'approccio adottato dal Governo sul tema. Rileva, infatti, che, diversamente da quanto avvenuto in altri ambiti, dalla risposta del sottosegretario Butti emerge come l'intenzione dell'Esecutivo non sia quella di introdurre nuovi divieti o di tipizzare specifiche fattispecie di reato, bensì di puntare sull'educazione digitale dei cittadini, rafforzandone le conoscenze digitali.

In relazione al tema dell'*age verification*, ritiene in linea di principio condivisibile la partecipazione dell'Italia alla sperimentazione in corso a livello europeo. Manifesta, tuttavia, preoccupazione in merito al campo di applicazione di un eventuale sistema di verifica dell'età degli utenti, considerando che il cosiddetto *IA Act* italiano collega tale controllo all'utilizzo, da parte dei minori, di « tecnologie di intelligenza artificiale » non ulteriormente definite. Alla luce della crescente diffusione di tali servizi e del loro utilizzo quotidiano anche da parte dei più giovani, ritiene necessario delineare con maggiore chiarezza le ipotesi in cui tali controlli e i relativi sistemi di verifica dell'età risultino effettivamente opportuni.

Nel ribadire, infine, l'urgenza di adottare dei meccanismi concreti di tutela dei minori dai rischi connessi all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, propone di limitare la memoria degli strumenti di IA a pochi giorni, così da impedire l'instaurarsi di relazioni profonde e durature tra il minore e il sistema medesimo. Evidenzia, tuttavia, che, allo stato attuale, tale limitazione è disponibile soltanto per alcuni sistemi di IA e richiede comunque l'intervento del genitore per la sua attivazione. Ritenendo che una simile misura potrebbe incrementare notevolmente la sicurezza dei minori, annuncia l'intenzione di presentare una proposta di legge in tal senso.

5-04896 Barbagallo: Introduzione di un canone per l'utilizzo del servizio SPID di Poste Italiane.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio BUTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, prende atto che il Governo condivide le preoccupazioni espresse ed è consapevole delle problematiche portate alla sua attenzione.

Sottolinea, tuttavia, che, considerato lo stato avanzato in cui si trova l'attuale legislatura, sarebbe auspicabile che l'Esecutivo adotti quanto prima iniziative concrete in materia, al fine di offrire ai cittadini risposte efficaci e tempestive.

Ritiene, inoltre, necessario promuovere una campagna di sensibilizzazione più capillare sul tema, reputando le iniziative finora intraprese insufficienti a garantire un adeguato livello di informazione e consapevolezza ai cittadini. Rileva, in particolare, l'opportunità di coinvolgere in tale sforzo tutti i livelli dello Stato, manifestando piena disponibilità a collaborare in tal senso.

5-04897 Iaria: Iniziative per il potenziamento dell'alfabetizzazione digitale.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio BUTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, segnala che dalla risposta del Governo emergono due evidenti contraddizioni.

Rileva, in primo luogo, come la sola adozione di Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche risulti del tutto insufficiente a promuovere una reale e diffusa consapevolezza nell'utilizzo di tali strumenti, rendendosi invece necessarie misure concrete e risorse adeguate da destinare alla formazione. Esprime, pertanto, delusione per la mancata previsione, da parte del Governo, di stanziamenti specifici per la formazione digitale del personale scolastico.

Ritiene, inoltre, che appaia incoerente con gli obiettivi dichiarati di contrasto alla violenza di genere veicolata attraverso le tecnologie digitali la scelta del Governo di

impedire l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole.

Alla luce di tali contraddizioni e carenze, afferma di non potersi ritenere soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Butti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: CNA FITA Taxi, Federtaxi-CISAL, FILT CGIL Taxi, FIT CISL, Legacoop Produzione e Servizi e OrSA Taxi.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo CARBONI, *presidente di CNA FITA Taxi*, intervenendo anche per conto di Legacoop Produzione e Servizi, Nicola DI GIACOBBE, *coordinatore nazionale di FILT CGIL Taxi*, Rosario GALLUCCI, *segretario nazionale di OrSA Taxi*, Massimo CAMPAGNOLO, *presidente di Federtaxi-CISAL*, in videoconferenza, e Roberto RICCI, *segretario generale regionale aggiunto di FIT CISL Lazio*, in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Elena MACCANTI (LEGA), Antonino IARIA (M5S), An-

drea CASU (PD-IDP) e Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE).

Riccardo CARBONI, *presidente di CNA FITA Taxi*, Nicola DI GIACOBBE, *coordinatore nazionale di FILT CGIL Taxi*, Rosario GALLUCCI, *segretario nazionale di OrSA Taxi*, Massimo CAMPAGNOLO, *presidente di Federtaxi-CISAL*, in videoconferenza, e Roberto RICCI, *segretario generale regionale aggiunto di FIT CISL Lazio*, in videoconferenza, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 16.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

C. 2455 Caroppo e C. 2665 Iaria.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), *relatrice*, riferisce sulle proposte di legge Caroppo C. 2455 e Iaria C. 2665 in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Premette che entrambe le proposte di legge, intervenendo sulla disciplina del trasporto pubblico non di linea, apportano una serie di modifiche alla legge quadro n. 21 del 1992.

Si sofferma sugli aspetti principali delle proposte di legge, rinviando per un'analisi di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici.

Segnala, anzitutto, che un tratto qualificante comune alle due proposte di legge in esame è rappresentato dal trasferimento della competenza regolatoria e autorizzatoria per il servizio di noleggio con conducente (NCC) dal livello comunale a quello regionale.

Le due proposte sono accomunate dal fatto di riconoscere tale competenza alle regioni, le quali quindi disciplineranno il servizio di NCC e rilasceranno, mediante bando pubblico, l'autorizzazione per il suo esercizio.

Entrambe le proposte prevedono, poi, che la validità territoriale di tale autorizzazione è estesa all'intero territorio regionale, che la sede operativa e le rimesse degli NCC devono essere situate nel territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione, e non più nel territorio del comune, e che le autovetture adibite al servizio di NCC devono dotarsi dello stemma della regione. Dispongono, infine, l'equiparazione *ex lege* delle autorizzazioni comunali già rilasciate a quelle regionali.

Fa, inoltre, presente che le proposte di legge in discussione presentano alcuni elementi che le differenziano tra loro per quanto concerne la disciplina del servizio di NCC.

In particolare, la proposta di legge Caroppo C. 2455 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nelle singole regioni, di registri elettronici nazionali pubblici dei titolari di autorizzazione al servizio di NCC, effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante.

La medesima proposta interviene, inoltre, sulle modalità di svolgimento del servizio di NCC, prevedendo la possibilità di svolgere più servizi consecutivi nel corso della medesima giornata senza il rientro in

rimessa, consentendo, quindi, di acquisire nuove prenotazioni durante l'esecuzione di un servizio, senza obbligo di rientro, purché sia disponibile idonea documentazione cartacea o digitale.

La proposta di legge Iaria C. 2665, diversamente, interviene sui requisiti per il conseguimento e il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di NCC, introducendo l'obbligo di formazione e aggiornamento periodico per i conducenti in materia di sicurezza stradale, assistenza ai clienti con disabilità e primo soccorso, e reca una disciplina relativa al cumulo delle licenze e delle autorizzazioni, specificando che nel caso in cui vengano cumulate più di due autorizzazioni è obbligatorio l'impiego di almeno un conducente aggiuntivo, sia esso socio o dipendente, per ciascuna autorizzazione dopo la seconda.

Per quanto concerne, invece, la disciplina della mobilità territoriale dei veicoli NCC, fa presente che le due proposte riconoscono ai titolari di autorizzazione al servizio di NCC la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato in misura differente.

Infatti, mentre la proposta di legge Caroppo C. 2455 adotta una soluzione più ampia e liberalizzante, riconoscendo ai veicoli NCC il libero accesso alle ZTL di tutti i comuni del territorio nazionale, la proposta di legge Iaria C. 2665 adotta una disciplina più selettiva, limitando il libero accesso alle ZTL al territorio regionale ed equiparando i veicoli NCC, entro tale ambito, al trasporto pubblico locale.

La medesima logica è adottata in relazione alla possibilità dei titolari di autorizzazione al servizio di NCC di recarsi al di fuori della regione che ha rilasciato l'autorizzazione. A tale riguardo, infatti, mentre la proposta di legge Caroppo C. 2455 stabilisce che il prelevamento e la destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della regione che ha rilasciato l'autorizzazione, senza limitazioni funzionali specifiche, la proposta di legge Iaria C. 2665 ammette l'operatività extraregionale del servizio di NCC solo in presenza di destinazioni infrastrutturali strategiche (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti).

Entrambe le proposte di legge mantengono, comunque, una distinzione strutturale tra il servizio di taxi, che resta ancorato alla dimensione comunale, e il servizio di NCC, che assume una dimensione prevalentemente regionale.

I comuni dunque conservano, in entrambi i casi, la competenza sul rilascio delle licenze taxi e sulla disciplina tariffaria, sebbene all'interno di un quadro di criteri e indirizzi regionali.

Segnala, infine, che la proposta di legge Iaria C. 2665 contempla ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla proposta di legge Caroppo C. 2455, concernenti l'introduzione del tassometro fiscale obbligatorio per i taxi, con trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate, al fine di garantire tracciabilità e trasparenza fiscale; la definizione di ambiti territoriali sovracomunali per il servizio di taxi, stabiliti dalle regioni per riequilibrare domanda

e offerta; l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un sistema nazionale di monitoraggio della domanda e dell'offerta del trasporto pubblico non di linea; l'introduzione di piani regionali di transizione ecologica, finalizzati alla progressiva sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-04895 Pastorella: Misure a tutela dei minori dai rischi connessi all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Onorevoli deputate e deputati, ringrazio l'onorevole Pastorella per l'attenzione posta su un tema di particolare rilevanza sociale, quale è quello dell'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sui minorenni, soprattutto in relazione al benessere psicologico, allo sviluppo affettivo e alla capacità di costruire relazioni sociali autentiche.

La tutela dei diritti dei minori nello spazio digitale costituisce una priorità dell'azione del Governo ed è parte integrante delle politiche pubbliche volte a garantire che la trasformazione digitale sia pienamente rispettosa della persona, anche nella sua dimensione relazionale. In tale prospettiva, l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, e in particolare dei sistemi di IA generativa capaci di simulare un'interazione conversazionale, pone sfide nuove che richiedono un approccio multilivello, fondato sulla combinazione di strumenti normativi, misure di progettazione responsabile, interventi educativi e iniziative di sensibilizzazione.

Preliminarmente, è opportuno chiarire che il riferimento dell'interrogazione riguarda in modo specifico i sistemi di intelligenza artificiale generativa dotati di capacità conversazionali avanzate, quali i cosiddetti *large language models*, spesso impropriamente ricondotti alla categoria generale dei « *chatbot* ». Questi ultimi, in senso tecnico, possono includere anche sistemi molto più semplici e meramente automatizzati, privi di capacità di apprendimento o di simulazione di un dialogo complesso. I sistemi di IA generativa, invece, per la loro capacità di produrre testi articolati, di adattarsi al contesto emotivo dell'interlocutore e di restituire risposte che possono essere percepite come empatiche o « similitudine », pongono questioni particolar-

mente delicate quando utilizzati da soggetti minorenni.

Il Governo condivide la preoccupazione circa il rischio che tali strumenti possano essere interpretati dai più giovani come interlocutori « amicali » o addirittura come surrogati di figure professionali di supporto psicologico. Si tratta di un fenomeno che non configura, in sé, un uso illecito dei sistemi di IA ai sensi del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, ma piuttosto un possibile uso distorto di strumenti legittimi e potenzialmente assai utili, se utilizzati proficuamente. Pertanto, la risposta dell'ordinamento non può limitarsi alla previsione di nuovi divieti, bensì deve fondarsi su un rafforzamento delle capacità critiche degli utenti, in particolare dei giovanissimi, e su una progettazione tecnologica che tenga conto delle loro specifiche vulnerabilità.

Sul piano nazionale, il Governo ritiene che la principale linea di intervento debba essere quella dell'alfabetizzazione digitale in senso ampio, che non si esaurisce nella trasmissione di competenze tecniche per la formazione di studenti e lavoratori, ma abbraccia la capacità di comprendere la natura degli strumenti digitali, i loro limiti, i loro rischi e le corrette modalità di utilizzo.

In aderenza a questa impostazione, il Ministero dell'istruzione e del merito ha intrapreso una molteplicità di azioni per promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali a tutela del benessere e dell'apprendimento dei giovani studenti.

La formazione su questi temi prosegue attraverso i dispositivi digitali messi a disposizione dalle scuole, oggi ampiamente diffusi sul territorio nazionale – solo per dare qualche dato, siamo passati da 1 dispositivo digitale ogni 7 studenti nell'a.s.

2020-2021 a circa 1 ogni 3 nell'a.s. 2024-2025 – il cui impiego per finalità didattiche è previsto espressamente dalla circolare e valorizzato grazie ai considerevoli investimenti proseguiti negli ultimi anni, che hanno portato alle scuole oltre 800 milioni di euro per la formazione digitale del personale scolastico e per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, e oltre 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle aule didattiche in ambienti innovativi e digitali.

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha introdotto, tra i primi in Europa, le Linee guida per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche (agosto 2025) e, in materia di sicurezza informatica, ha avviato, nel corso del biennio 2025-2026, la progettazione e la realizzazione di un programma di sensibilizzazione, « SicurNauti », in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale.

Si rappresenta, infine, che con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025 è stato adottato il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organismo presieduto dalla Ministra per la natalità, le pari opportunità e la famiglia. Il nuovo Piano, che rappresenta a livello nazionale, per il prossimo biennio, il principale documento programmatico e di indirizzo delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, pone l'alfabetizzazione digitale quale elemento centrale e trasversale.

Infine, relativamente alla verifica dell'età per fruire dei contenuti della rete, la

Commissione europea sta sviluppando un sistema comune di verifica digitale dell'età, una soluzione *open source* pensata per essere adottata e personalizzata da tutti gli Stati membri.

In questo contesto, l'Italia sta giocando un ruolo importante. Agcom è stata infatti selezionata dalla Commissione come uno dei coordinatori dei servizi digitali coinvolti nella sperimentazione europea. A livello nazionale, è stato avviato un percorso con il mio Dipartimento per la trasformazione digitale, formalizzato lo scorso 8 agosto. L'obiettivo è valutare come integrare questa funzionalità in un'app dedicata ovvero nell'app IO e nell'IT-Wallet, strumenti che già garantiscono sicurezza e affidabilità nell'erogazione dei servizi digitali.

Il funzionamento della verifica dell'età è molto semplice e, soprattutto, rispetta pienamente l'anonimato degli utenti. Attraverso il sistema, ciascun cittadino potrà richiedere una attestazione digitale della maggiore età, generata dopo una verifica automatica con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente. Questa attestazione non contiene dati personali e rimane esclusivamente nel dispositivo dell'utente. Quando si tenta di accedere a un sito o a un servizio che richiede la maggiore età – come piattaforme *online* con contenuti riservati o distributori automatici che vendono prodotti soggetti a limitazioni – basterà inquadrare un *QR code*. Il dispositivo invierà al servizio una semplice conferma dell'età, senza trasmettere identità, dati sensibili né informazioni che possano tracciare gli accessi nel tempo.

ALLEGATO 2

5-04896 Barbagallo: Introduzione di un canone per l'utilizzo del servizio SPID di Poste Italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie, Presidente. Onorevoli deputate e Onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole Barbagallo per l'attenzione posta su un tema centrale per garantire l'effettività dei diritti di cittadinanza digitale, quale è quello degli strumenti di identificazione digitale.

Grazie all'azione congiunta del Governo, degli enti territoriali e delle amministrazioni competenti, la diffusione della Cie ha registrato una crescita significativa. Ad oggi 48,5 milioni di cittadini hanno Cie su 66 milioni di aventi diritto, con un incremento di circa 6 milioni solo nell'ultimo anno.

Ciò dimostra come la Cie sia ormai uno strumento ampiamente radicato e idoneo a costituire il perno del sistema nazionale di identità digitale.

In questo contesto si colloca il processo di progressivo superamento di Spid in favore di un utilizzo sempre più capillare della Cie, anche ai fini dell'accesso al *Wallet* digitale, in fase avanzata di sviluppo.

La decisione di alcuni gestori Spid, tra cui Poste Italiane, di rendere a pagamento il servizio è stata presa in piena autonomia dagli operatori nonostante il Governo, per la prima volta dall'introduzione dello Spid, abbia destinato 40 milioni di euro per assicurare l'aggiornamento e la sicurezza del servizio.

Sull'asserito mancato preavviso della scelta di Poste Italiane di rendere lo Spid a pagamento, deve rappresentarsi che è stata rispettata la normativa a tutela del consumatore, con la pubblicazione delle nuove condizioni generali di contratto. Il corri-

spettivo è richiesto a partire dalla scadenza del primo anno dall'attivazione dell'identità digitale e con l'esclusione di talune categorie particolari di utenti (minorenni; ultra 75enni; residenti all'estero; titolari di Spid professionale). L'utente destinatario del pagamento sarà tempestivamente avvisato, anche 30 giorni prima della data del previsto pagamento, che coincide con la data di attivazione/scadenza del servizio. Se il cliente ritiene di non confermare il servizio a pagamento, lo stesso sarà « sospeso » per 24 mesi.

Pertanto, i cittadini hanno la possibilità, sin d'ora, di utilizzare la Cie senza alcun costo ovvero individuare altri fornitori di identità digitale che ancora oggi assicurano il servizio a titolo gratuito.

Circa l'accesso non consentito con Cie da parte di Poste Italiane, si ribadisce che per tutti i servizi erogati con identificazione effettuata con sistema pubblico di identità digitale, l'identificazione deve avvenire secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale, quindi con Spid, Cie ovvero Cns.

Tutto ciò premesso, tengo, altresì, a rappresentare che il Governo sta lavorando al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 64, comma 3-bis del Cad per stabilire la data a decorrere dalla quale tutti i gestori dei servizi pubblici dovranno dismettere le proprie credenziali e consentire l'accesso ai propri servizi in rete esclusivamente mediante Spid, Cie o Cns.

ALLEGATO 3

5-04897 Iaria: Iniziative per il potenziamento dell'alfabetizzazione digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevoli deputate e Onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole Iaria per l'opportunità di presentare approfondimenti sul tema del contrasto alle nuove forme di violenza che si manifestano nell'ambiente digitale, anche attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale.

Il Governo è pienamente consapevole che l'evoluzione delle tecnologie digitali, se da un lato offre grandi opportunità, dall'altro comporta rischi concreti in termini di diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati e di nuove modalità di aggressione alla dignità e alla libertà delle persone, con particolare incidenza sulla violenza digitale di genere. Per questo, l'azione di contrasto a tali fenomeni si fonda su un approccio integrato che coniuga misure normative, strumenti di prevenzione e politiche strutturate di alfabetizzazione digitale.

Sul piano normativo, non può tuttavia condividersi l'affermazione dell'interrogante secondo cui la legge n. 132 del 2025 sarebbe priva di efficacia. Al contrario, essa ha introdotto specifiche e significative tutele. In particolare, l'articolo 26 della legge ha inserito nel codice penale il nuovo articolo 612-*quater*, che punisce l'illecita diffusione di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità e diffusi senza il consenso della persona interessata, prevedendo pene severe e adeguate alla gravità delle condotte. Si tratta di una risposta diretta ai rischi connessi ai cosiddetti *deepfake* e alle nuove forme di aggressione digitale alla persona.

Accanto alla dimensione repressiva, il Governo condivide pienamente l'esigenza, richiamata dagli interroganti, di affiancare alle norme sanzionatorie politiche strutturate di alfabetizzazione digitale, educa-

zione civica ed educazione affettiva, nella consapevolezza che la regolazione, da sola, non è sufficiente se non accompagnata da una crescita diffusa delle competenze e della consapevolezza critica dei cittadini. Sul punto, si evidenzia come l'Italia sia tra i primi Paesi europei ad aver avviato in modo strutturato l'introduzione dell'intelligenza artificiale nel sistema educativo. In questa prospettiva si collocano infatti le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (decreto ministeriale n. 166 del 2025), che costituiscono il primo pilastro operativo di un Piano nazionale di alfabetizzazione digitale e di *AI literacy*.

Le Linee guida forniscono un riferimento chiaro e strutturato per l'adozione consapevole e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nelle scuole e si rivolgono a dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e studenti. Fin dalla loro impostazione generale, le Linee guida assumono un approccio antropocentrico: l'intelligenza artificiale è considerata uno strumento di supporto alla didattica e all'organizzazione scolastica, e non un sostituto della relazione educativa.

In tale contesto, la legge 23 settembre 2025, n. 132, pienamente armonizzata con il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (UE) 2024/1689, attribuisce un ruolo centrale al sistema dell'istruzione e della formazione. In particolare, l'articolo 24 della citata legge conferisce al Governo una delega per l'adeguamento della normativa nazionale all'*AI Act* europeo, prevedendo interventi specifici in materia di alfabetizzazione digitale, formazione e sviluppo delle competenze sulle tecnologie emergenti.

Nel loro insieme, queste iniziative delineano una strategia organica e sistemica, che coinvolge l'intero sistema educativo e formativo e che mira a mettere cittadini di tutte le età nelle condizioni di comprendere l'intelligenza artificiale, utilizzarla in modo consapevole e distinguere informazioni affidabili da contenuti manipolati.

Con specifico riguardo alle misure a contrasto della violenza di genere, compresa quella veicolata attraverso le tecnologie digitali, va ricordato come ciò costituisca una priorità strategica dell'attuale Governo e del Dipartimento per le pari opportunità.

Il Libro bianco per la formazione, presentato dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità il 25 novembre 2024, e curato dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, affronta anche il tema della violenza *online*. Oltre ad offrire una descrizione del fenomeno e svolgere un'analisi approfondita delle diverse forme di violenza, affronta gli indirizzi da adottare per le buone pratiche per i professionisti dei vari settori, con l'obiettivo di garantire interventi efficaci e sensibili. Anche alla luce della direttiva (UE) 2024/1385, che dovrà essere recepita entro giugno 2027, e delle definizioni dell'EIGE sulla *Cybervio-*

lence Against Women and Girls (Cvawg), il Libro bianco pone l'attenzione sul fatto che la violenza contro le donne si sviluppa lungo un *continuum* tra mondo fisico e digitale.

Il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027, adottato con decreto della Ministra per le pari opportunità, del 16 settembre 2025, ha previsto, con la Priorità 1.2, di « coinvolgere il settore privato (*social*, piattaforme, *mass media*) sul contrasto alla diffusione *online* di stereotipi e sessismo, di atteggiamenti maschili violenti verso le donne nella prevenzione di comportamenti lesivi della dignità personale delle donne attuati *online*, anche in relazione alla cyberviolenza e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ».

In conclusione, il Governo conferma il proprio impegno a sviluppare un'azione coordinata che, da un lato, rafforzi gli strumenti normativi di contrasto ai comportamenti illeciti e, dall'altro, promuova, anche mediante l'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 132 del 2025, politiche di alfabetizzazione digitale che integrino anche politiche di educazione affettiva e civica, fondamentali nella prevenzione della violenza di genere consumata con l'utilizzo di strumenti digitali.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	152
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	153

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE. Atto n. 368 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
COMITATO DEI NOVE:	
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673-A Governo, approvato dal Senato	151

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi gli aspetti del decreto-legge all'esame rientranti nell'ambito di interesse della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Quanto all'articolazione del testo, fa presente, innanzitutto, che il provvedimento è composto da 17 articoli. Riferisce, in primo luogo, che l'articolo 4 (Proroga di termini

in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze), comma 11, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020. In particolare, l'ultima proroga è stata disposta dall'articolo 3, comma 14-*sexies* del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025. Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025.

Segnala poi, per i profili che interessano la Commissione, l'articolo 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito), comma 6 che estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS *Academy*. Ricorda, quanto al sistema di finanziamento degli ITS *Academy*, che l'articolo 11 della legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con lo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.

Evidenzia quanto previsto all'articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), comma 2, che differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori

a 500 TEP annui. Nello specifico, la disposizione novella l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, che fissava al 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024) la decorrenza dell'obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. In base a tale norma, le società che vendono a terzi energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento – sotto forma di calore e per quantità superiori a 500 TEP annui – sono tenute a garantire che una quota dell'energia venduta sia di origine rinnovabile. Tale termine viene ora prorogato con decorso dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2026. Segnala che, a sostegno della proroga in esame, la relazione illustrativa precisa che questa è volta a consentire agli operatori di programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell'autonomia organizzativa propria di impresa.

L'articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*) proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI (di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023), parzialmente derogatoria di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Una delle ragioni della proroga risiederebbe, secondo la relazione tecnica, nell'effetto di equivalenza dei fabbisogni finanziari tra lo scenario con proroga e lo scenario senza proroga: il numero di operazioni finanziarie richiedenti la garanzia pubblica è stimato in misura pressoché sovrapponibile nei due scenari, e la percentuale media garantita dei due scenari tende a coincidere, pur a fronte di discipline diverse che prevedono coperture maggiormente uniformi in caso di proroga, a fronte di coperture differenziate per classe di rischio, in caso di ripristino della normativa ordinaria. Ricorda che il Fondo di garanzia per

le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative). Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta – in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica – una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'articolo 15, comma 3, modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La disposizione, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o

degli aiuti *ad hoc*, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025). Ciò consente, come chiarisce la relazione illustrativa, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un'azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe.

Evidenzia poi quanto recato all'articolo 16 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo), comma 1, che proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali. La norma si inserisce nell'ambito del perimetro normativo tracciato dall'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022) prorogando al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale possono essere realizzati i predetti impianti. Originariamente tale termine era stato fissato al 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 2022 di conversione in legge decreto-legge n. 50 del 2022) ed è stato già prorogato, una prima volta, al 31 dicembre 2024 e, una seconda volta, al 31 dicembre 2025. Con riferimento alla proroga dell'applicazione del regime della DILA per la fattispecie qui contemplata, si rileva che dal 30 dicembre 2024 è in vigore il decreto legislativo n. 190 del 2024, recante il riordino della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a sua volta oggetto di correttivo col decreto legislativo n. 178 del 2025. Tale disciplina non prevede più il regime amministrativo della DILA, disponendone, anzi, l'abrogazione (cfr. articolo 15 e allegato D, lettera h) del decreto legislativo n. 190 del 2024). Per quanto qui interessa, si segnala che il decreto legislativo n. 190 all'articolo 7 e all'allegato A, lettera d), sottopone ora

ad attività libera gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui sono asserviti.

Sempre l'articolo 16, al comma 2, interviene sull'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, differendo al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive. Sembrerebbe dunque che la proroga al 31 marzo 2026 riguardi soltanto le piccole e microimprese dei due settori considerati, mentre per le piccole e microimprese dei restanti settori il termine del 31 dicembre 2025 rimane inalterato. A tale riguardo, la relazione illustrativa osserva che con la disposizione in commento viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all'assicurazione l'effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

Infine, l'articolo 16, comma 3, differisce di un anno (dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026) taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto. Si segnala che tali termini temporali erano stati già prorogati di 6 mesi (dal 15 giugno 2025 al 15

dicembre 2025) dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 (convertito dalla legge n. 118 del 2025).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Fabio PIETRELLA (FDI), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luca TOCCALINI (LEGA), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luca SQUERI (FI-PPE), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Testo unificato C. 1928 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S), ricordato che il testo unificato all'esame comprende altresì la proposta di legge C. 2194 Iaria, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE.

Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative presentate.

Catia POLIDORI (FI-PPE), intervenendo sui lavori della Commissione, nell'annunciare che a breve cesserà di far parte della X Commissione, esprime un saluto e un ringraziamento ai membri della Commissione stessa, di cui ha avuto il piacere di far parte, nel corso di varie legislature, per diciotto anni consecutivi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 gennaio 2026.

**Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2753 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

preso atto che l'articolo 6, comma 6, estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS *Academy*;

evidenziato che all'articolo 13, comma 2, viene differito al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui;

considerato che l'articolo 14 proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

tenuto conto di quanto disposto all'articolo 16 che:

al comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplifica-

zione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali;

al comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofici riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive;

al comma 3 differisce al 15 dicembre 2026 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di estendere il differimento dei termini di cui all'articolo 16, comma 2, anche alle piccole e microimprese diverse da quelle che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.-A.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abb.-A, recante « Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

richiamato il parere espresso nella seduta del 31 luglio 2025, con riguardo al testo unificato delle proposte di legge in esame trasmesso dalla Commissione di merito prima del rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea;

preso atto che, con riguardo alle disposizioni di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo, vi sono state talune modifiche al testo dell'articolo 3 confermando, tuttavia, tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo quelli concernenti: il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e l'introduzione di criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati; la promozione dell'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e dell'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale; la promozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della formazione e dello sviluppo di competenze

digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione e favorendo la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi *stage*, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera e), come modificato dalla IX Commissione competente in sede referente, prevede tra i principi e criteri direttivi quello di comprendere gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali nella destinazione d'uso produttiva, senza fare riferimento anche alla destinazione d'uso direzionale;

ricordato che l'articolo 23-ter, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, indica cinque categorie d'uso urbanisticamente funzionali, distinte ed autonome, tra le quali quella produttiva e direzionale, intesa quindi come unica macrocategoria comprendente sia le attività produttive sia quelle direzionali;

rilevato al riguardo che la predetta categoria produttiva e direzionale risulta più idonea a rappresentare la natura ibrida dei *data center*, evitando classificazioni rigide non coerenti con l'evoluzione tecnologica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dopo le parole: « destinazione d'uso produttiva » si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « e direzionale ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	162

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei <i>caregiver</i> familiari. C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani (<i>Esame e rinvio</i>) ...	156
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein	158
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	158
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco	161
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei caregiver familiari.

C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, fa presente che le proposte di legge C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani recano disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici, dei padri lavoratori, dei *caregiver* familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.

Passando ad esaminare anzitutto i contenuti della proposta di legge C. 79, che reca specificamente disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile, fa presente che essa – che si compone di tre articoli – all'articolo 1 modifica il comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 (come modificato da ultimo dal comma 179 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025), di cui sostituisce integralmente la lettera *c*), in tema di riconoscimento dei periodi di accredito figu-

rativo per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo. La novella, dunque, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento della maternità, eleva da 4 a 12 mesi, fino ad un limite massimo esteso a cinque anni, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, l'anticipo di età riconosciuto per ogni figlio rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, sopprimendo il limite massimo attuale di 16 mesi complessivi previsto dalla normativa vigente in caso di quattro o più figli. Inoltre – in relazione alla possibilità per la lavoratrice di optare, in alternativa al predetto anticipo, per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione (il moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla predetta legge n. 335 del 1995) relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico – viene esteso a cinque anni il limite massimo della maggiorazione di tale coefficiente, che dalla proposta di legge viene prevista nei termini di un anno per ogni figlio ai fini della determinazione del medesimo trattamento (viene soppressa dunque la previsione di un solo anno di maggiorazione in caso di uno o due figli, e di due anni di maggiorazione in caso di tre o più figli).

L'articolo 2, inserendo nell'ambito dell'articolo 8 della legge n. 155 del 1981 un nuovo comma dopo l'ottavo comma, estende anche alle lavoratrici dipendenti del settore privato la disciplina prevista per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico relativa all'accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale), al fine di integrare la differenza tra quanto percepito e l'intera retribuzione percepita dall'interessata prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa.

Ricorda, in proposito, che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono coperti da contribuzione figurativa (articolo 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001), e non è richiesta, in

costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. I periodi di congedo parentale ulteriori (indennizzabili al 30 per cento della retribuzione in presenza di certe condizioni reddituali), compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Osserva che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (che disciplina le modalità di determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente sia nei casi in cui non risultino retribuzioni effettive sia nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione). Tale disciplina, dunque, come detto, verrebbe estesa ora dalla proposta di legge in esame anche alle lavoratrici dipendenti del settore privato; la finalità sembrerebbe essere quella, dunque, di offrire una copertura piena anche per gli ulteriori periodi, compresi quelli non indennizzabili.

L'articolo 3, al fine di individuare la copertura finanziaria e provvedere ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento in

esame, rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell'ottica di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge C. 152 – che si compone di sei articoli e che reca disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, dei *care-giver* familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari – fa presente che essa, agli articoli 1 e 3, prevede una riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e anticipata, anche per i lavoratori cosiddetti precoci.

Ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia, i requisiti anagrafici previsti dalla normativa vigente, fino al 2026 pari a 67 anni (*ex* articolo 24, comma 6, decreto-legge n. 201 del 2011), sono ridotti (articolo 1, comma 1, lettera *a*)): per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi; per i genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito.

Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, anche dei lavoratori precoci, i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente – pari, fino al 2026, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e a 41 anni per i lavoratori precoci che non svolgono attività usuranti (per i quali tale requisito rimarrà invariato anche dopo il 2026) (*ex* articolo 24, comma 10, decreto-legge n. 201 del 2011 e articolo 1, comma 199, legge n. 232 del 2016) sono ridotti (articolo 1, comma 1, lettera *b*), e articolo 3): per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi; per i

genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito.

La proposta di legge, poi, all'articolo 2, riduce anche i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso da parte delle lavoratrici dipendenti e autonome madri al pensionamento anticipato opzione donna (di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019). La riduzione è pari ad un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

Fa presente in primo luogo che la possibilità di accedere a tale forma di pensionamento anticipato è rimasta in vigore sino al 2025 per le lavoratrici che avessero maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2024 e, in secondo luogo, che la riduzione prevista dalla proposta di legge in esame era già prevista dal comma 1-*bis* del richiamato articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019.

L'articolo 4 riconosce ai *caregiver* familiari il diritto di accedere al pensionamento anticipato, senza penalizzazioni e con almeno 20 anni di attività come *caregiver*, alternativamente: al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica; al compimento di 60 anni di età.

L'articolo 5 riduce da 5 a 3 anni il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di inabilità erogate dal Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 565 del 1996).

L'articolo 6 dispone che agli oneri derivanti dalla proposta di legge in commento – che non vengono quantificati – si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015).

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il Consiglio dei ministri ha approvato il 12 gennaio scorso un disegno di

legge in tema di *caregiver* familiari, che, seppur di contenuto più organico, potrebbe presentare punti di contatto con le proposte di legge testé avviate dalla Commissione.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia che anche il suo gruppo è in procinto di presentare una proposta di legge sul tema in oggetto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 gennaio 2026.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Grignani, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Grignani, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107

Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si provvederà all'adozione del testo base e, conseguentemente, a stabilire le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, con particolare riferimento alle necessità di approfondimenti relativi agli oneri finanziari recati dal medesimo.

Chiede quindi all'onorevole Schifone, in qualità di relatrice, di fornire indicazioni circa l'individuazione della proposta di legge da adottare come testo base.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, ricorda che il Comitato ristretto testé svolto ha individuato quale testo base per il prosieguo dell'esame da sottoporre alla Commissione plenaria la proposta di legge C. 2228 Schlein, iscritto nel programma vigente dell'Assemblea in quota opposizione del gruppo PD-IDP. Pertanto propone alla Commissione di adottare come testo base la predetta proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2228 Schlein.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede alla relatrice di fornire indicazioni sulle modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, con particolare riferimento alle necessità di approfondimenti relativi agli oneri finanziari recati dal medesimo.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, considerato che la proposta di legge C. 2228 Schlein, testé adottata come testo base, potrebbe recare un impatto finanziario non

trascurabile che necessita di apposita quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria – anche per avere un quadro finanziario più chiaro ai fini della successiva fase emendativa – propone di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur dichiarando di essere interessato a conoscere il contenuto della relazione tecnica, osserva come nel corso dell'esame di precedenti proposte di legge di opposizione sia stato seguito un *iter* differente, caratterizzato prima dalla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative, poi dall'esame di queste in Commissione e, solo infine, dalla richiesta al Governo di trasmissione della relazione tecnica.

Propone quindi alla Commissione di seguire, per il prosieguo dell'esame del provvedimento, quello stesso *iter*.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Scotto. La Commissione potrebbe infatti modificare il testo della proposta di legge adottata come testo base e, in un secondo momento, richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica.

Preoccupata che il senso della proposta della relatrice sia quello di mettere le mani avanti su un provvedimento importante e non più rinviabile, sostiene come, al nocciolo della questione, vi sia un problema di priorità politiche, più che di coperture finanziarie.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Scotto. Nel caso infatti delle proposte di legge C. 153 e abbinata – concernenti i permessi per i lavoratori affetti da malattie oncologiche e invalidanti – in cui è stato seguito l'*iter* descritto dal collega, gli oneri finanziari ammontavano ad alcuni milioni di euro. Diversamente, nel caso delle proposte di legge C. 1254 e C. 1264, recanti riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei

dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento, in cui gli oneri finanziari erano di entità molto più rilevante (poi stimati in circa tre miliardi di euro annui), è stata da subito richiesta la trasmissione della relazione tecnica.

A maggior ragione per il prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 2228, che all'articolo 4 stima in tre miliardi di euro gli oneri finanziari, ritiene di dover richiedere in questa fase procedurale la trasmissione della relazione tecnica, sottolineando come vi sia altrimenti il rischio di vedere il provvedimento arenarsi successivamente presso la Commissione Bilancio o in Assemblea.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), pur comprendendo le ragioni espresse dal presidente, ribadisce come, a suo giudizio, la questione centrale sia di natura politica e rinnova la richiesta di fissare dapprima il termine per la presentazione di proposte emendative per discutere nel merito i temi oggetto del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara come non si possa fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative in pendenza della richiesta di trasmissione della relazione tecnica. Prospetta piuttosto la fissazione del predetto termine dopo l'effettiva trasmissione della relazione tecnica.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente, in primo luogo, di non avere dubbi circa il contenuto della relazione tecnica del Governo, che a suo giudizio rileverà l'insufficienza delle coperture finanziarie con riferimento alle risorse disponibili. A quel punto si domanda se, a fronte di eventuali modifiche apportate nel prosieguo dell'esame in Commissione, si debba poi richiedere una nuova relazione tecnica al Governo.

In secondo luogo, osservando come, ad ogni modo, la Ragioneria generale di Stato si pronuncerà sul testo che perverrà in Assemblea, si chiede per quale ragione richiedere un confronto preventivo.

In terzo luogo, pone la questione dei tempi di esame della proposta di legge, che doveva approdare in Assemblea nel mese di gennaio, secondo il programma dei lavori, e che, verosimilmente, non vi giungerà neppure alla fine di febbraio. Al riguardo, per rendere il più possibile celere l'esame del provvedimento, propone di fissare da subito un termine per la presentazione di proposte emendative che tenga conto del termine – di quindici giorni – indicato al Governo per la trasmissione della relazione tecnica.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rileva come non sia opportuno fissare il termine per la presentazione di emendamenti in questa fase. Al contempo assicura che si farà parte attiva con il Ministero dell'economia delle finanze per sollecitare la trasmissione della relazione tecnica entro il termine fissato.

Gilda SPORTIELLO (M5S), accogliendo con favore la proposta dell'onorevole Scotto, ritiene che sia la Commissione Lavoro – e nel complesso il Parlamento –, e non il Governo, a dover tracciare il perimetro dell'intervento normativo in questione, di prioritaria importanza per il Paese.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che comunque, laddove la relazione tecnica non dovesse essere trasmessa in tempi congrui, in una successiva riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrebbe poi convenire sulla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Replicando invece all'onorevole Sportiello sul tema dell'autonomia del Parlamento, osserva come non sia stata sollevata tale questione in relazione alle proposte di legge C. 1254 e C. 1264.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) rileva come l'esame delle proposte di legge da ultimo citate, seguendo l'*iter* poc'anzi proposto dalla relatrice, abbia subito un significativo rallentamento. Temendo che la proposta di legge C. 2228 possa avere la stessa sorte, rinnova la sua proposta iniziale di seguire il « modello » d'esame delle proposte di

legge C. 153 e abbinata, dove si è raggiunto un punto di equilibrio tra la maggioranza e l'opposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, sottolinea come, in quel caso, il confronto con la Ragioneria dello Stato vertesse su una cifra pari a circa 30 milioni di euro, mentre nel caso del provvedimento in esame i relativi oneri sono stimati – dagli stessi firmatari – in tre miliardi di euro annui.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede di ridurre a dieci giorni il termine per la trasmissione della relazione tecnica.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara di non intendere accedere alla richiesta dell'onorevole Gribaudo, che non considera realistico, ma si impegna a sollecitare il Ministero e la Ragioneria generale dello Stato affinché il termine di quindici giorni venga rispettato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta della relatrice. In particolare, contesta l'organizzazione dei lavori della Commissione prospettata dalla relatrice e dal presidente, temendo che la proposta di legge C. 2228 vada incontro ad un *iter* di esame troppo lungo. Al riguardo, chiede, da un lato, che sia fatto rispettare il termine di quindici giorni e, dall'altro, che sia fissato per la settimana successiva il termine per la presentazione di proposte emendative.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che l'eventuale inclusione del provvedimento nel calendario dei lavori di Assemblea per il mese di febbraio possa rappresentare un ulteriore fattore di sollecitazione per l'E-

secutivo ai fini della trasmissione della relazione tecnica.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice, preoccupata dai possibili ritardi nell'esame del provvedimento, di cui la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità politica.

La Commissione approva la proposta della relatrice di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 gennaio 2026.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

rilevato che il provvedimento, tra l'altro, all'articolo 2, comma 3, consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa;

rilevato inoltre che l'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019;

considerato che l'articolo 2, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026, limitatamente alle forze di polizia (comprehensive, oltre che della Polizia di Stato, anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente;

preso atto che l'articolo 5, comma 6, lettera *b*), estende fino al 31 dicembre 2026

la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati;

considerato che l'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia e il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

considerato inoltre che l'articolo 12, comma 5, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	163
<i>ALLEGATO (Nuovo testo adottato come nuovo testo base dalla Commissione)</i>	171

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile. C. 862 Lacarra e C. 1807 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	165
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Atto n. 364 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	165
--	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. Atto n. 370 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio, avverte che, come preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il relatore, deputato D'Attis, ha predisposto un nuovo testo della sua proposta di legge C. 218 (*vedi allegato*), già adottata come testo base. Ricorda altresì che tale testo è stato trasmesso per le vie brevi, nella giornata di ieri, a tutti i componenti della Commissione.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 218, di cui è primo firmatario, era stata adottata come testo base dalla Commissione il 28 settembre 2023.

L'iter in Commissione della proposta di legge, alla quale erano state presentate proposte emendative, si era interrotto a causa di problemi di ordine finanziario.

Successivamente, sono intervenute alcune novità dalle quali è scaturita l'esigenza di predisporre un nuovo testo della predetta proposta di legge, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Al riguardo, evidenzia, in primo luogo, l'introduzione, nella legge di bilancio per il 2025, di un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, nonché l'ulteriore stanziamento di un milione di euro annui per il contrasto all'HIV, con particolare riferimento al profilo della prevenzione, previsto dalla legge di bilancio per 2026.

Ritiene, pertanto, che tali elementi di novità consentano di superare i limiti di carattere finanziario che, in precedenza, avevano rallentato lo svolgimento dell'iter delle proposte di legge in esame. Al tempo stesso, occorre tenere conto delle risorse effettivamente disponibili, ragione per cui ha ritenuto opportuno modificare il testo originario della sua proposta di legge. Ringrazia quindi i colleghi Zanella, Sportiello e Girelli, primi firmatari delle proposte di legge abbinata, per la loro fattiva collaborazione in questo percorso.

Evidenzia come il nuovo testo, dotato di una struttura più agile, appare idoneo, a suo avviso, ad essere approvato in tempi brevi. Precisa che tale testo, suscettibile di miglioramenti e integrazioni per via emendativa, mantiene fermi i punti fondamentali presenti nel testo già adottato come testo base e nelle proposte di legge abbinata. A titolo esemplificativo, cita l'abbassamento al quattordicesimo anno di età del

limite di età per poter effettuare, senza autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale, i test per l'accertamento dell'infezione da HIV. Cita, inoltre, le campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione e, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con riferimento all'infezione da HIV e alle altre infezioni a trasmissione sessuale.

Ringrazia quindi, oltre ai colleghi presentatori delle proposte di legge abbinata, il Presidente e tutti i componenti della Commissione, auspicando che i lavori, da svolgersi nei tempi che saranno fissati dall'Ufficio di presidenza, possano proseguire in un clima di ampia collaborazione.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) esprime apprezzamento per la ripresa dell'iter del provvedimento, che consente di valorizzare il lavoro svolto in precedenza per l'adozione di un testo condiviso. Nell'evidenziare come, in un contesto mutato, si renda necessaria la revisione del testo originariamente adottato come testo base, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore, di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 218. Dichiarando, al tempo stesso, la volontà di procedere a un puntuale lavoro emendativo, nell'ottica di attualizzare la normativa attualmente in vigore, con riferimento, in particolare, alla risposta sanitaria e al contesto culturale in cui si inquadrano oggi l'HIV e l'AIDS.

Marianna RICCIARDI (M5S), facendo presente che si tratta di un provvedimento ampiamente atteso, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore, preannunciando la presentazione di proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come ⁽¹⁾ nuovo testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 620 del 27 gennaio 2026.

proposta di legge D'Attis C. 218, presentato dal relatore (*vedi allegato*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al nuovo testo della proposta di legge C. 218, adottato come testo base, sarà fissato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile.

C. 862 Lacarra e C. 1807 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2025.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1807, di cui è primo firmatario. Manifesta, inoltre, la massima disponibilità per un confronto nel merito nella successiva fase dell'esame delle proposte emendative che saranno presentate.

Marco LACARRA (PD-IDP), nel ricordare come una proposta di legge dal contenuto analogo a quello delle proposte in esame fosse stata già presentata dal suo gruppo nel corso della precedente legislatura, condivide la proposta testé formulata dal relatore. Si tratta, a suo parere, di un testo chiaro, che non necessita di consistenti interventi modificativi o integrativi. Rileva, quindi, l'importanza di mantenere saldi i due principi cardine del provvedimento: l'obbligatorietà dell'esame autoptico per le morti che non hanno cause apparenti e l'approfondimento delle cause prime di alcune malattie, mediante lo svolgimento di *test* genetici. Ritiene, infatti, che attualmente ci si trovi di fronte a un vuoto normativo con disposizioni, in materia di

obbligo di diagnosi autoptica, riferite solo ai neonati o comunque all'età infantile fino ai due anni. Auspica, infine, che in tal modo si possa dare una risposta alle numerose associazioni che richiedono un intervento normativo in materia.

Marianna RICCIARDI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta avanzata dal relatore, si riserva di presentare proposte emendative al fine di migliorare ulteriormente il testo della proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1807.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 1807, adottata come testo base, sarà fissato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Atto n. 364.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto in esame entro il 30 gennaio 2026. Avverte che, tuttavia, che allo stato attuale la richiesta di parere non è corredata della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame reca un complesso di integrazioni e correzioni al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, che, in attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 3 agosto 2022, n. 129, ha operato una revisione della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Segnala che lo schema di decreto integrativo e correttivo è stato predisposto in base alla medesima disciplina di delega di cui alla legge n. 129 del 2022, che tra l'altro, ricorda, è stata oggetto di esame, in sede referente, presso la XII Commissione.

La novella di cui all'articolo 1 dello schema prevede che gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento degli IRCCS di diritto pubblico possano contemplare anche: il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico, nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore; il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, al fine di valorizzare la specificità delle competenze

tecnico-scientifiche in materia di sperimentazioni cliniche, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario.

Evidenzia che gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 200 del 2022 e l'introduzione, nel medesimo decreto legislativo, dell'articolo 4-*bis*, che, a sua volta, inserendo un nuovo articolo 8-*bis* nel decreto legislativo n. 288 del 2003, detta un'organica disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS.

Sottolinea, in particolare, che il nuovo articolo 8-*bis* prevede che le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 allo schema di decreto, perseguono finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale (SSN) e delle reti regionali. Viene quindi definita la natura giuridica delle reti di ricerca degli IRCCS, qualificate come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, costituite mediante atto pubblico.

Viene poi rimessa a uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione: dei criteri di costituzione della rete e di accesso alla stessa; delle modalità e delle procedure per il riconoscimento da parte del Ministero della salute della rete in quanto rete di ricerca traslazionale sanitaria; delle modalità di accesso alle reti da parte degli enti del SSN, università ed enti pubblici di ricerca nonché enti e fondazioni di ricerca senza finalità di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 200 del 2022 – che a sua volta interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 – estendendo anche alle Fondazioni IRCCS, al pari degli Istituti non trasformati, la speciale disciplina concernente la composi-

zione delle Commissioni di concorso per la selezione dei dirigenti di struttura complessa.

La relazione illustrativa chiarisce che la *ratio* di estendere anche alle Fondazioni IRCCS, al pari degli Istituti non trasformati, la speciale disciplina concernente la composizione delle Commissioni di concorso per la selezione dei dirigenti di struttura complessa, precipuamente per ciò che riguarda la presidenza in capo al direttore scientifico, non attiene alla natura pubblicistica o privatistica degli IRCCS ma attiene esclusivamente al fatto che le Fondazioni IRCCS, al pari degli IRCCS non trasformati – entrambi, peraltro, di natura pubblica – sono in egual modo caratterizzati per l'attività di ricerca che svolgono.

Osserva, inoltre, che viene modificata la disciplina sull'incompatibilità della carica di direttore scientifico degli IRCCS pubblici. In particolare, l'articolo in commento, ribadendo che l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilità assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata, introduce la possibilità per i direttori scientifici degli IRCCS pubblici di svolgere attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, di consulenza scientifica anche in ambito internazionale, purché sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto, nonché clinico-assistenziale, limitatamente alla responsabilità e alla gestione di specifici programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca dell'IRCCS. Ciò sempre nel rispetto della vigente normativa sulle incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e quindi sempre che i predetti incarichi per lo svolgimento di attività clinico assistenziale siano conferiti o comunque previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e quindi dall'IRCCS medesimo.

È prevista, altresì, la compatibilità dell'incarico di direttore scientifico con l'incarico di professore universitario a tempo definito. La relazione illustrativa chiarisce che la scelta di limitare le ipotesi di incompatibilità è riconducibile al fine di evitare,

da un lato, una sensibile penalizzazione per la successiva carriera del professionista e, dall'altro, di rendere maggiormente attrattiva la partecipazione ai bandi per le direzioni scientifiche degli IRCCS pubblici.

Sempre in merito ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, la novella di cui all'articolo 4 prevede che il contratto di conferimento dell'incarico si conformi, anche ai fini della successiva valutazione di risultato, alle finalità e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario.

L'articolo 4, inoltre, definisce le procedure e i requisiti per il conferimento, negli IRCCS di diritto pubblico, dei suddetti incarichi di consulente esperto, responsabile di ricerca clinica, infermiere di ricerca clinica. Riguardo alla figura del consulente esperto, si prevede altresì che l'incarico abbia una durata biennale, rinnovabile, con cessazione immediata nell'ipotesi di insediamento di un nuovo direttore scientifico. Viene stabilita anche l'entità del compenso annuo che può essere corrisposto per lo svolgimento di tale incarico.

Le novelle di cui all'articolo 5 concernono specificamente gli IRCCS di diritto privato.

Esse, come si legge nella relazione illustrativa, trovano fondamento nella necessità di uniformare la normativa applicabile agli IRCCS di diritto pubblico a quelli di diritto privato, in quanto ciò che li caratterizza e consente di applicare la medesima disciplina è il perseguimento, da parte degli stessi, dell'attività di ricerca sanitaria.

Per quanto concerne il contenuto delle novelle, si prevede: la possibilità, anche per gli IRCCS privati, di valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria, al fine del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria; la possibilità che gli atti di organizzazione di tali Istituti prevedano il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di

ricerca clinica; l'invio annuale al Ministero della salute, oltre, alla programmazione dell'attività di ricerca e alla relativa rendicontazione, i finanziamenti pubblici ottenuti e i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica.

L'articolo 6 concerne una delle condizioni poste dalla disciplina vigente per il riconoscimento di nuovi IRCCS, costituita da un limite minimo percentuale di ricercatori aventi un contratto di lavoro subordinato, pari al 35 per cento del totale. Al fine di determinare la predetta percentuale, nell'attuale formulazione la norma prevede di escludere dal computo il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università. Con le modifiche proposte dal presente schema di decreto legislativo, si prevede di espungere dai soggetti esclusi dal computo il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università. Al riguardo, la relazione illustrativa osserva che il personale distaccato dalle Università svolge attività di ricerca e che alla base di tale loro attività vi è in ogni caso un rapporto di lavoro subordinato; per tali motivi, secondo la relazione, è appropriata l'inclusione di tali soggetti nel computo.

L'articolo 7 modifica l'ambito dei rendiconti finanziari dell'attività, economica e non economica, che gli IRCCS di diritto pubblico devono inviare annualmente al Ministero della salute. La novella specifica che l'ambito di tali rendiconti è circoscritto all'attività (economica e non economica) di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti. Restano fermi gli altri obblighi di invii annui, da parte degli IRCCS di diritto pubblico, al medesimo Ministero.

L'articolo 8 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che detta alcune disposizioni transitorie e finali relative all'aggiornamento periodico degli allegati 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché alcuni termini relativi alle reti tematiche e alle disposizioni concernenti il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura.

In particolare, le modifiche introdotte riguardano: l'aggiornamento dei predetti allegati; la determinazione del numero massimo di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici; le modalità con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o più aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico; l'estensione delle disposizioni concernenti le deroghe sull'incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici (previste dall'articolo 4 dello schema di decreto) anche ai direttori scientifici già in carica, a domanda degli interessati.

L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Marianna RICCIARDI (M5S) preannuncia che il proprio gruppo sta valutando la predisposizione di una proposta alternativa di parere, da presentare nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.

Atto n. 370.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono par-

tecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto in esame entro il 2 febbraio 2026.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede modifiche e integrazioni alla disciplina di cui al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali definiscono l'insieme delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN), a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.

Osserva che lo schema è stato predisposto in base alla procedura stabilita per le ipotesi di revisione dei LEA che comportino un incremento degli oneri di finanza pubblica. Ricorda brevemente che tale procedura contempla, tra l'altro, una proposta da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato; l'atto finale è costituito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Sullo schema in esame l'intesa nella suddetta sede della Conferenza permanente è stata sancita il 23 ottobre 2025. Sulla base di tale intesa, la data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto è stata posta (articolo 8 dello schema) al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre la versione che era stata sottoposta alla Conferenza prevedeva l'entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione. Nella medesima seduta del 23 ottobre 2025 la Conferenza ha espresso il parere su uno schema di decreto del Ministro della salute relativo ad aggiornamenti dei LEA non comportanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; quest'ultimo non è stato ancora trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.

Per quanto riguarda il quadro vigente dei LEA, ricorda che, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 hanno trovato integrale applicazione solo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di ridefinizione delle tariffe massime di riferimento, relative alla remunerazione, da parte dei Servizi sanitari regionali, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica (decreto ministeriale del 25 novembre 2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024).

Entrando nel merito del contenuto del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 dello schema reca l'oggetto del provvedimento.

Il successivo articolo 2 e il relativo allegato A inseriscono nell'ambito delle prestazioni garantite dal SSN, attraverso i propri servizi e i medici e i pediatri convenzionati, nelle aree della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, il « programma di *screening* e di sorveglianza dei soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella e/o ovaio »; il programma di *screening* neonatale esteso a ulteriori otto patologie metaboliche e rare.

L'articolo 3 e il relativo allegato B operano aggiornamenti dei LEA nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale; tali aggiornamenti concernono: l'inserimento di nuove prestazioni; la ridefinizione dell'elenco relativo sia alle patologie per le quali è contemplata l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare su materiale bioptico (a seguito di indagini, istologiche e morfologiche, e di valutazioni specialistiche) sia ai geni di riferimento (oggetto delle suddette prestazioni); l'inserimento di condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza; la modifica di « condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza ». Riguardo alle nuove prestazioni, segnalo che la relazione tecnica allegata allo schema reca un prospetto ripilogativo sia di esse sia delle nuove prestazioni previste dal successivo articolo 4 (e dal relativo allegato) in materia di assi-

stenza protesica. Tale prospetto riepilogativo reca anche, per le medesime nuove prestazioni, le tariffe massime di riferimento per la remunerazione da parte dei Servizi sanitari regionali, tariffe che sono individuate dalla medesima relazione tecnica.

L'articolo 4 e il relativo allegato C inseriscono, come accennato, nuovi ausili nell'ambito dell'assistenza protesica rientrante nei LEA.

L'articolo 5 e il relativo allegato D modificano l'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Tali modifiche concernono: l'inserimento di nuove malattie o condizioni di esenzione, anche con l'indicazione delle corrispondenze terminologiche rispetto alla classificazione internazionale delle malattie, e l'inserimento delle relative prestazioni esenti; l'integrazione dell'ambito delle prestazioni esenti per malattie (o condizioni di esenzione) già inserite nell'elenco in oggetto; l'eliminazione, per la colite ulcerosa e la malattia di Crohn – patologie interessate anche dalla predetta integrazione di prestazioni esenti –, di alcune delle prestazioni attualmente rientranti nell'esenzione.

L'articolo 6 e il relativo allegato E inseriscono una nuova prestazione, relativa alla verifica dell'eventuale presenza del citome-

galovirus, nell'elenco delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo.

L'onere finanziario derivante dall'aggiornamento previsto dallo schema in esame è quantificato nell'articolo 7 in 149,5 milioni di euro annui; il medesimo articolo specifica che alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse già vincolate in via legislativa all'aggiornamento dei LEA.

Infine, per ulteriori approfondimenti, rinvia anche ai prospetti illustrativi presenti nel dossier predisposto dal Servizio Studi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli.

**NUOVO TESTO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE
DALLA COMMISSIONE⁽¹⁾**

Art. 1.

(Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e delle altre infezioni a trasmissione sessuale mediante le attività di prevenzione e cura e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, è autorizzata l'attuazione di:

a) interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attuati con le modalità previste e periodicamente aggiornate dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale di cui al comma 2;

b) interventi di prevenzione della salute mediante attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce su tutto il territorio nazionale, in ambito ospedaliero e territoriale, anche ricorrendo alle attività di *screening* sul modello *community-based*, realizzate da enti del Terzo settore, e riconoscendo il ruolo di operatori non

appartenenti alle professioni sanitarie (*community health-workers*) adeguatamente formati, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività ECM (Educazione continua in medicina), con assegnazione di crediti formativi, adattate alle attuali esigenze di cura della patologia, per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e di altri comparti sanitari, riservando particolare attenzione al tema della pluripatologia e alla gestione delle comorbidità legate al progressivo invecchiamento della popolazione delle persone affette da HIV o AIDS, nonché alla gestione delle persone affette da HIV o AIDS in età pediatrica; svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori del terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie;

d) attività di razionalizzazione dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione e il trattamento delle infezioni a trasmissione sessuale e il loro adeguamento alle esigenze sanitarie emergenti;

e) interventi di assistenza, nell'ambito della riorganizzazione della medicina territoriale, dei pazienti affetti da HIV o AIDS, attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che preveda la personalizzazione delle terapie con risorse adeguate nonché un modello di presa in carico del paziente stesso basato sull'approccio collaborativo tra gli specialisti e il medico

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 620 del 27 gennaio 2026.

di medicina generale e sull'apporto delle organizzazioni del terzo settore, che tenga conto dei bisogni delle persone particolarmente vulnerabili o che incontrano maggiori ostacoli nell'accesso ai servizi, del progressivo invecchiamento della popolazione affetta da HIV e della maggiore prevalenza di comorbidità;

f) interventi di rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS in cui la segnalazione sia effettuata attraverso una scheda di raccolta dati informatizzata unificata nazionale che garantisca l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS e un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento telematico dei dati, che ne tuteli la sicurezza e che garantisca l'aggiornamento dei dati medesimi in tempo reale;

g) interventi volti all'incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci e indicati dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali e internazionali ufficialmente riconosciute, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte all'HIV, anche attraverso la distribuzione, da parte delle farmacie di comunità, dei farmaci innovativi e in distribuzione diretta;

h) misure volte al potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni da HIV e a trasmissione sessuale, anche attraverso l'individuazione di specifiche linee di indirizzo e di risorse.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti e specificati nel Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, predisposto dalla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, di cui all'articolo 7, comma 1, e adottato con de-

creto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio. Nella predisposizione del predetto Piano si tiene conto del programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP), di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3. Nel definire e specificare gli interventi previsti dal comma 1, il Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale tiene in considerazione le caratteristiche, le necessità e i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.

4. Le regioni dettano indirizzi alle aziende sanitarie locali per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata, in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero o ambulatoriale per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta all'assistenza e la collaborazione, quando possibile e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati a livello territoriale in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case

alloggio, con il ricorso dei medesimi soggetti accreditati a tale fine.

5. Le regioni assicurano la co-programmazione, co-progettazione e realizzazione di strategie di prevenzione e *screening* per l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, attuate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione dell'HIV e delle infezioni a trasmissione sessuale in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, ivi inclusa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei *test* rapidi di *screening* da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, anche per il tramite di centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale.

6. Gli spazi per l'attività di ospedale diurno sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli *standard* di personale. Qualora non siano istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.

Art. 2.

(Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV – Human Papilloma Virus)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV) mediante attività di prevenzione e cura sono garantiti programmi di *screening* oncologici gratuiti, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.

Art. 3.

(Campagne di informazione)

1. Al fine di promuovere gli *screening* per la diagnosi dell'infezione da HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale e la vaccinazione anti-HPV, il Ministero della salute realizza campagne di sensibilizzazione e informazione nonché di contrasto dello stigma e dei pregiudizi rivolte alla popolazione e, in particolare, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 4.

(Preso in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e le loro famiglie, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da

infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.

Art. 5.

(Accertamento dell'infezione da HIV)

1. Il Ministero della salute e le regioni assicurano che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al *test* HIV.

2. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita così come previsto per le altre patologie croniche.

3. Il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS è unificato mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso consapevole, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso. Sono consentite analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di identificazione delle persone interessate. È prevista la possibilità di effettuare il *test* HIV con strategia *opt-out* in *settings* sanitari specifici, al fine di migliorare la capacità di diagnosticare precocemente l'infezione da HIV e di promuovere la cultura del test.

5. Le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, per la cura delle malattie infettive, sono autorizzate a effettuare le analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, senza necessità di autorizzazione

dell'esercente la responsabilità genitoriale. La comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. Nel superiore interesse del minorenne, la struttura sanitaria gli fornisce assistenza e sostegno psicologico per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento.

6. La comunicazione dei risultati di esami diagnostici diretti o indiretti per l'accertamento dell'infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.

7. L'accertata infezione da HIV in nessun caso può costituire motivo di discriminazione, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

Art. 6.

(Divieti a carico dei datori di lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2, è vietato ai datori di lavoro pubblici e privati lo svolgimento di indagini di ogni forma e specie volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

2. Le tutele dell'articolo 5, comma 7, si estendono pertanto anche in caso di forme preselettive e preassuntive.

3. È fatto divieto ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della *privacy*.

4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le

sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7.

(Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale)

1. È istituita presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità, e rappresentanti degli enti del Terzo settore o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, *screening*, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute, garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni. I componenti del Comitato di cui al presente comma svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti o rimborsi.

2. La sezione di cui al comma 1 collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1, comma 2, e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV,

anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la migliore attuazione sul territorio nazionale del Piano di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni istituiscono Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario di cui al comma 1.

4. Il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del Piano di cui all'articolo 1, comma 2. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione dell'HIV, dell'AIDS e delle infezioni a trasmissione sessuale tra i minorenni e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge si provvede:

a) con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1;

b) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. La legge 5 giugno 1990, n. 135, è abrogata. Sono fatte salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	176
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	176
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	179

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Unione italiana vini (UIV), Consorzio olivicolo italiano (UNAPROL), Italia Ortofrutta, Associazione nazionale bovini italiani da carne (ANABIC), Associazione industriale delle carni e dei salumi (Assica), Assocarni, e, in videoconferenza, di Federvini, Associazione italiana dell'industria olearia (ASSITOL), Associazione mugnai industriali d'Italia (Italmopa), Società italiana di agronomia, Associazione uovo italiano (Assoavi) e Agrocepi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo	177
--	-----

SEDE REFERENTE:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede se, a seguito dei recenti cambiamenti intervenuti nella composizione dei gruppi in seno alla Commissione, non si ponga una questione di sovrarappresentazione del gruppo di Forza Italia rispetto agli altri gruppi, con il conseguente rischio di inficiare la validità delle votazioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la questione è stata prontamente segnalata e che si è in attesa di decisioni che non sono nella disponibilità della Presidenza della Commissione. Certo, comunque, che la questione sarà risolta a breve, rileva che la stessa non pregiudica in ogni caso la validità delle votazioni.

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2753 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute nell'articolo 15.

In particolare, ricorda che il comma 1 dispone che l'autorizzazione (di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39) all'emissione deliberata nell'ambiente per attività di ricerca scientifica di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sitodiretta o di cisgenesi, non sia soggetta agli obblighi di pubblicazione con riguardo alla localizzazione geografica dei siti sperimentali.

Rileva, al riguardo, che già il comma 799 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026 ha parzialmente modificato il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2023, precisando che l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione.

Ritiene, quindi, opportuno segnalare nel parere la necessità di verificare se quanto già introdotto con la legge di bilancio per l'anno 2026 già include quanto previsto dal comma 1 in esame e, in tal caso, intervenire, sopprimendo tale disposizione, onde evitare una duplicazione di interventi aventi lo stesso ambito oggettivo.

Ricorda che il comma 2 dell'articolo 15 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo a carico delle imprese della pesca e dell'acquacoltura relativamente alla stipula di contratti a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

Infine, ricorda che il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la

notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de *minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, con osservazione, del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale di rappresentanti di Unione italiana vini (UIV), Consorzio olivicolo italiano (UNAPROL), Italia Ortofrutta, Associazione nazionale bovini italiani da carne (ANABIC), Associazione industriale delle carni e dei salumi (Assica), Assocarni, e, in videoconferenza, di Federvini, Associazione italiana dell'industria olearia (ASSITOL), Associazione mugnai industriali d'Italia (Italmopa), Società italiana di agronomia, Associazione uovo italiano (Assoavi) e Agrocepi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 15.15.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che, a seguito dei cambiamenti intervenuti nella composizione dei gruppi in seno alla Commissione, l'onorevole Presidente Carloni assume l'incarico di relatore sul provvedimento in esame, in sostituzione dell'onorevole Davide Bergamini.

Ricorda, quindi, che si è testé concluso il ciclo di audizioni programmato sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, comunica che con la seduta odierna si intende concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Rinviando a quanto sarà stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta, in ordine alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

**DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.**

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

considerato che le disposizioni di competenza risultano contenute nell'articolo 15, dove si prevede:

al comma 1, che l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente per attività di ricerca scientifica di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico non è soggetta agli obblighi di pubblicazione con riguardo alla localizzazione geografica dei siti sperimentali;

al comma 2, la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 del termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo a carico delle imprese della pesca e dell'acquacoltura relativamente alla stipula di contratti a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici;

al comma 3, la proroga al 31 dicembre 2027 del termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli

aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi;

ritenuto, in particolare, relativamente al comma 1 del predetto articolo 15, che tale disposizione risulta avere un contenuto equivalente a quanto già previsto dal comma 799 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per l'anno 2026), secondo il quale l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 15, in quanto di tenore equivalente a quanto già previsto dal comma 799 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	181
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	188

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Atto n. 355 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	189

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti <i>freelance</i> . C. 2754 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	190
Sull'ordine dei lavori	187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anita, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final)	187
Audizione informale di rappresentanti di Confrasperto, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final)	187

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Atto n. 344.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un quadro armonizzato e direttamente applicabile in materia di progettazione, immissione sul mercato, etichettatura, tracciabilità, raccolta, gestione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore nel settore delle batterie, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure nazionali limitate a profili specificamente previsti, quali la designazione delle autorità competenti, l'organizzazione dei controlli e la definizione del quadro sanzionatorio. Il decreto legislativo in esame si inserisce pertanto nel ricordato quadro normativo europeo, che richiede la rimozione delle disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo regolamento e l'introduzione delle sole norme necessarie ad assicurarne l'applicazione a livello interno, secondo quanto

evidenziato sia nella relazione illustrativa sia nel dossier predisposto dagli Uffici.

Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto riguarda le disposizioni rilevanti ai fini delle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 1 prevede le finalità e l'ambito di applicazione del decreto, coincidente con quello del regolamento in recepimento.

L'articolo 2 prevede che ai fini del decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, mentre l'articolo 3 individua le autorità competenti per le attività in materia, tra l'altro, di notifica degli organismi di valutazione della conformità in base a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento.

L'articolo 5 disciplina le modalità di immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie e dispone, in particolare, che in caso di immissione sul mercato nazionale di batterie non conformi, il MASE adotti le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022, il quale adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (si tratta di poteri di vigilanza, di indagini e di applicazione, quali, ad esempio, richieste di informazioni e documenti, ispezioni, richieste di misure correttive o adozione di misure amministrative, irrogazione di sanzioni eccetera).

Gli articoli da 6 a 12 disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie. In particolare segnala che l'articolo 8 introduce per gli organismi di valutazione della conformità l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento.

Gli articoli da 13 a 17 disciplinano gli obblighi degli operatori economici. In particolare, l'articolo 15 reca disposizioni in materia di apposizione della marcatura CE, mentre l'articolo 16 attua gli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dal capo VII del regolamento.

L'articolo 18 interviene sugli appalti pubblici verdi. In particolare, il comma 1, in

attuazione dell'articolo 85 del regolamento e dell'articolo 29, comma 2, lettera *n*), della legge delega n. 91 del 2025, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato della Commissione europea che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità, saranno adottati gli specifici criteri ambientali minimi e aggiornati i criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).

L'articolo 19 individua gli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, recependo gli obiettivi indicati dal paragrafo 3 dell'articolo 59 del regolamento per le batterie portatili e dal paragrafo 3 dell'articolo 60 del regolamento per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, mentre gli articoli 20 e 21 disciplinano il Registro dei produttori di batterie.

L'articolo 25 disciplina la responsabilità estesa del produttore (cosiddetta *EPR* ossia *Extended Producer Responsibility*), in linea con le disposizioni recate dal regolamento.

Gli articoli successivi regolano, tra gli altri profili, l'adempimento in forma individuale e collettiva degli obblighi di *EPR*, la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle comunicazioni che, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento, devono essere effettuate dai produttori di batterie nonché dai gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie, le sanzioni amministrative irrogabili agli operatori economici che violano le prescrizioni in materia, tra l'altro, di sostenibilità, sicurezza, raccolta, riciclaggio.

L'articolo 27, sulla disciplina transitoria, regola fra l'altro, al comma 17, i termini per l'adeguamento degli statuti dei « sistemi di raccolta collettivi » al nuovo statuto-tipo. Il primo periodo del comma 17 fissa i termini per la generalità dei sistemi collettivi, individuandoli in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cui seguono

15 giorni per la trasmissione ai Ministeri competenti per la loro approvazione. Il secondo periodo del comma 17 prevede l'adeguamento alle previsioni del presente decreto dei « sistemi collettivi RAEE » (disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014) che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto: per questo adeguamento non è fissato un termine di adeguamento, benché lo stesso potrebbe essere desunto in via interpretativa, e dunque a suo avviso sarebbe opportuno esplicitare anche per questa fattispecie un termine che risulti compatibile con l'adeguamento al nuovo regolamento unionale.

In conclusione, non riscontrando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole con l'osservazione, sopra descritta, riferita ai termini per l'adeguamento in fase di prima applicazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

Atto n. 355.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/

65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

Segnala innanzitutto che la direttiva (UE) 2024/927 prevede modifiche alla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e alla direttiva 2009/65/CE su taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) funzionali ad armonizzare le previsioni normative contenute nelle suddette direttive e a definire un sistema di norme trasparente che renda il mercato dei capitali efficiente ed efficacemente vigilato.

Inoltre, nel contesto della strategia per un'Unione del risparmio e degli investimenti, la Commissione europea ha presentato il 4 dicembre 2025 un pacchetto di misure che intendono rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Tra i vari profili, le proposte mirano a razionalizzare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento intervenendo sulle norme in materia di passaporti e commercializzazione e a semplificare i processi di vigilanza ampliando il ruolo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e migliorando il coordinamento tra le autorità nazionali. È inoltre attualmente in corso di esame a livello europeo un'altra proposta di direttiva relativa alle norme sulla tutela degli investitori al dettaglio, presentata dalla Commissione europea nel 2023 nell'ambito del pacchetto sugli investimenti al dettaglio, che modifica le direttive OICVM e GEFIA al fine di evitare che i GEFIA imputino costi indebiti ai fondi di investimento e ai loro investitori. In merito a quest'ultima proposta, il 18 dicembre 2025 il Consiglio e il Parlamento europeo, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, hanno raggiunto un accordo provvisorio.

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che correda l'atto in esame informa che lo schema di decreto legislativo è stato redatto all'esito di un'attività di collaborazione con le Autorità di vigilanza

e che sono state condotte informali interlocuzioni con le associazioni rappresentative dei destinatari delle misure legislative, mentre non è stata realizzata una consultazione pubblica.

Passando ai contenuti dell'atto ora in esame, le disposizioni di recepimento sono contenute all'articolo 1, mentre gli articoli 2 e 3 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore. La delega per il recepimento della direttiva è contenuta all'articolo 13, comma 13, della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).

L'articolo 1 novella il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ai fini del recepimento della direttiva UE del 2024.

In particolare rileva che l'intervento normativo, attuato mediante un insieme di novelle del TUF, si muove nel solco tracciato dal legislatore europeo, rafforzando il quadro della vigilanza prudenziale e della cooperazione tra autorità, sia sul piano interno sia sul piano europeo, assicurando una maggiore armonizzazione delle regole applicabili alla gestione collettiva del risparmio e ai fondi di investimento alternativi.

Un primo ambito di intervento, di particolare rilievo anche sotto il profilo della coerenza con l'ordinamento dell'Unione, riguarda la disciplina della collaborazione tra autorità e del segreto d'ufficio. Le modifiche apportate all'articolo 4 del TUF si pongono in linea con le previsioni della normativa europea in materia di scambio informativo, confermando il principio secondo cui le informazioni acquisite dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza non possono essere trasmesse a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. In tale contesto si inserisce, tuttavia, una deroga puntuale, che consente lo scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria quando ciò risulti necessario per il corretto accertamento delle imposte. La relazione illustrativa chiarisce il senso della deroga introdotta dalla disposizione sopra

indicata, che è motivata dal fatto che le disposizioni sopra descritte sono, allo stato, inattuata in assenza dei previsti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le modalità della richiesta.

Ulteriore profilo centrale dell'intervento concerne l'aggiornamento e il rafforzamento dei poteri regolamentari attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob, mediante la modifica dell'articolo 6 del TUF. In particolare, la novella interviene sui poteri regolamentari di Banca d'Italia e Consob, ampliando l'oggetto della regolamentazione all'attività di investimento degli OICR italiani, nonché ai requisiti di gestione della liquidità e di gestione dei rischi connessi alla concessione di finanziamenti. Inoltre, si prevede che la Banca d'Italia possa adottare misure di contenimento e frazionamento del rischio, anche con riferimento ai FIA italiani riservati, e la Consob possa dettare obblighi dei prestatori dei servizi relativi alla gestione dei conflitti di interesse nell'ipotesi di gestione di un OICR su iniziativa di un terzo.

Coerentemente con tali interventi, la modifica dell'articolo 7 del TUF riguarda i poteri di intervento delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) nei confronti dei soggetti abilitati (gestori di fondi di investimento alternativi, in sigla: GE-FIA), nonché i relativi obblighi di comunicazione nei confronti delle altre autorità competenti.

Sempre nella medesima ottica si collocano le modifiche agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del TUF. In primo luogo si prevede un'estensione dei poteri di intervento delle autorità di vigilanza, in caso di violazione della normativa, anche a imprese di investimento UE o banche UE con succursale in Italia, nonché società di gestione UE, gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE e GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro diverso dall'Italia. In più, si introduce una procedura di scambio informativo tra Consob, Banca d'Italia e autorità di vigilanza europee. In secondo luogo, si interviene in materia di poteri ingiuntivi integrando gli obblighi informativi della Banca d'Italia e della Consob che, nel caso di fondato so-

spetto di violazioni – da parte di OICVM UE, FIA UE e FIA non UE – di disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine, debbono informarne l'autorità competente dello Stato di origine, affinché assumi i provvedimenti necessari, nonché l'AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico).

Segnala inoltre che viene aggiornata la rubrica del Capo II-*quinquies* del Titolo III del TUF, sostituendo la vigente dizione di « OICR di credito », con quella di « FIA che investono in crediti », coerentemente con la nuova disciplina unionale. Un FIA concedente prestiti è, secondo il dettato dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/927, un fondo di investimento alternativo la cui strategia di investimento consiste principalmente nel concedere prestiti, oppure i cui prestiti concessi hanno un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto. Come ricorda la relazione illustrativa, la direttiva introduce una disciplina europea armonizzata per i FIA che concedono prestiti. La finalità perseguita è quella di facilitare i finanziamenti, ampliando l'accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.

In tale ambito, l'eliminazione di taluni divieti previgenti e l'introduzione di nuovi presidi, quali il divieto di strategie puramente *originate-to-distribute*, che consiste anche parzialmente nel realizzare investimenti in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi, l'obbligo di trattenere una quota minima dei crediti in portafoglio e l'estensione delle regole di trasparenza e di tutela del debitore previste dal testo unico bancario, appaiono funzionali a garantire uno sviluppo ordinato del mercato del credito non bancario, evitando fenomeni di arbitraggio regolamentare tra Stati membri.

Ricorda infine che vengono recate modifiche all'articolo 47 del TUF, introducendo la disciplina del depositario stabilito in altro Stato membro. Si prevedono spe-

cifici obblighi informativi e di cooperazione della Banca d'Italia o della Consob con le altre autorità di vigilanza competenti.

Evidenzia che l'atto in esame non recepisce il paragrafo 12 dell'articolo 1 della direttiva né il paragrafo 7 dell'articolo 2: le due disposizioni hanno entrambe ad oggetto specifici obblighi di comunicazione alle autorità competenti posti in capo, rispettivamente, ai GEFIA e ai gestori degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La relazione illustrativa giustifica tale scelta evidenziando che per recepire tali disposizioni occorre attendere che l'ESMA, come previsto dalle norme medesime, elabori i progetti di norme tecniche di regolamentazione, recanti, tra l'altro, i dettagli delle informazioni, il loro livello di standardizzazione, i metodi di presentazione delle segnalazioni, la frequenza e le tempistiche delle stesse.

In merito all'articolo 3 del decreto in esame, recante l'entrata in vigore e la decorrenza dell'efficacia, sottolinea che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026 e che la Banca d'Italia e la Consob adottano le pertinenti disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026.

A tal riguardo, fa tuttavia presente che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 2024/927 dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva: in proposito andrebbe dunque valutata l'opportunità di allineare i termini di recepimento, ivi comprese le disposizioni attuative rimesse a Banca d'Italia e Consob, a quelli indicati all'articolo 3 della direttiva medesima.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con l'osservazione che la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire sui termini di adozione delle disposizioni attuative (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

C. 2754 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. È oggetto di esame il testo iniziale del provvedimento, presentato dal Governo presso la Camera dei deputati.

Ricorda innanzitutto che il Consiglio europeo, nella riunione del 18-19 dicembre, ha adottato un documento politico sull'Ucraina – non sottoscritto da Ungheria e Slovacchia – nel quale si ribadisce il «perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale». Viene inoltre riconfermato il risoluto impegno del-

l'Unione europea a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale.

Sottolinea altresì che, al fine di garantire il necessario sostegno finanziario all'Ucraina a decorrere dal secondo trimestre del 2026, il Consiglio europeo ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio UE, con l'esplicita esenzione dagli obblighi finanziari per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.

Osserva inoltre, che il contributo derivante dal bilancio dell'UE è stimato dalla Commissione europea in 21,5 miliardi nel 2025, 21 miliardi nel 2024, 19,5 miliardi nel 2023 e 11,6 miliardi nel 2022. Una quota rilevante deriva dallo Strumento per l'Ucraina, istituito il 29 febbraio 2024, con una dotazione complessiva di 50 miliardi di euro (33 miliardi di prestiti e 17 miliardi di sovvenzioni) per il quadriennio 2024-2027.

Ricorda che, sempre in ambito UE, da novembre 2022 è altresì operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina – con scadenza prorogata al 15 novembre 2026 – che ha consentito fin qui la formazione di 85.000 soldati ucraini.

Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della XIV Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 1, proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici in favore delle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, il primo decreto-legge recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, poi più volte prorogato.

Rammenta, sul punto, che il citato articolo 2-bis prevede che le cessioni possano essere effettuate attraverso decreti intermi-

nisteriali (Difesa-Esteri-Economia) che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, e le sue modalità di realizzazione, e che la stessa possa avvenire in deroga alla legge n. 185 del 1990, che disciplina l'esportazione e l'importazione di materiali di armamento.

Evidenzia altresì che lo scorso 15 gennaio, pochi giorni fa, le Camere hanno approvato risoluzioni che impegnano il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la NATO, l'Unione europea, i Paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche ed in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europeo.

Riguardo alle cessioni, evidenzia che quello ora in esame è il primo decreto di proroga che contiene la precisazione delle priorità e ricorda che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il Governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*). Per tali cessioni il Consiglio dell'Unione ha disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro. Il sostegno finanziario stanziato attraverso lo strumento europeo per la pace ha quindi raggiunto un totale di 11,1 miliardi di euro.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea, del 15 luglio 2025, che ha prorogato la concessione della protezione temporanea, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina.

In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quindi alle audizioni informali.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anita, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

Audizione informale di rappresentanti di Conftrasporto, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Atto n. 344);

considerato che il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un quadro armonizzato e direttamente applicabile in materia di progettazione, immissione sul mercato, etichettatura, tracciabilità, raccolta, gestione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore nel settore delle batterie, prevedendo per gli Stati membri specifici obblighi nazionali limitati alla designazione delle autorità competenti, all'organizzazione dei controlli e alla definizione del quadro sanzionatorio;

considerato che il decreto legislativo in esame si inserisce coerentemente nel quadro normativo europeo sopra richiamato, provvedendo alla rimozione delle disposizioni nazionali incompatibili e all'introduzione delle misure necessarie a garantire l'applicazione del regolamento a livello interno;

osservato che l'articolo 27, nel regolare, al comma 17, l'adeguamento degli

statuti dei « sistemi di raccolta collettivi » al nuovo statuto-tipo, fissa un termine esplicito per la generalità dei sistemi collettivi, ma omette di fissare un termine per l'adeguamento alle previsioni del presente decreto dei « sistemi collettivi RAEE » (disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014) che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, termine che sarebbe ricavabile solo in via interpretativa;

rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alle previsioni di cui al comma 17 dell'articolo 27 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di fissare esplicitamente un termine per l'adeguamento alle previsioni del presente decreto dei sistemi collettivi disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Atto n. 355.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Atto n. 355);

considerato che la direttiva (UE) 2024/927 è volta a rafforzare l'armonizzazione del quadro normativo europeo in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché a migliorare l'efficacia della vigilanza e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi e dei presidi di gestione dei rischi;

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame provvede al recepimento delle disposizioni della direttiva mediante una complessiva novella del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, assicurando un adeguamento coerente e sistematico dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea;

rilevato che le disposizioni introdotte rafforzano i meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le autorità europee competenti, in linea con i principi di leale collaborazione, mutuo riconoscimento e supervisione integrata propri dell'ordinamento dell'Unione;

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce il paragrafo 12 dell'articolo 1 né il paragrafo 7 dell'articolo 2 della direttiva, ma la relazione illustrativa evidenzia che per recepire tali disposizioni occorre attendere che l'ESMA, come previsto dalle norme medesime, elabori i progetti di norme tecniche di regolamentazione;

rilevato infine che il provvedimento, sul piano della disciplina sostanziale, non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto in esame, la Banca d'Italia e la Consob adottano le disposizioni attuative ad esse demandate entro il 16 ottobre 2026, mentre l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in recepimento dispone che gli Stati membri adottino entro il 16 aprile 2026 le disposizioni non solo legislative, ma anche regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di allineare i termini fissati per l'adozione delle norme regolamentari da parte della Consob e della Banca d'Italia a quelli fissati dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/927 per il suo recepimento.

ALLEGATO 3

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. C. 2754 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*;

richiamate le comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina rese presso la Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio scorso, nonché gli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea nella medesima seduta che impegnano il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la NATO, l'Unione europea, i Paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche e considerato il quadro politico e finanziario definito a livello dell'Unione europea, con particolare riferimento al perdurante e fermo sostegno alla sovranità dell'Ucraina, nonché l'impegno a garantire un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare a scopo difensivo e diplomatico;

considerato che il Consiglio europeo ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio dell'Unione europea;

tenuto conto che, nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, è operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina, prorogata fino al 15 novembre 2026, e che le cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari da parte degli Stati membri sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea tramite lo Strumento europeo per la pace;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, introducendo una esplicita indicazione delle priorità, in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento;

osservato altresì che il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale dei cittadini ucraini, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea, che ha prorogato la protezione temporanea fino al 4 marzo 2027;

considerato che la prospettiva del nostro Paese è il perseguimento della via diplomatica anche tenendo conto degli sforzi degli Stati Uniti;

considerato che il provvedimento si inserisce in modo coerente nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in sede europea e non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:

Audizione di Massimo Mariani, prefetto di Palermo 191

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIO- NAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

Audizione di Massimo Mariani, prefetto di Palermo.

Il comitato VIII si è riunito dalle 8.35
alle 9.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	193
AVVERTENZA	193

AUDIZIONI

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.35.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo gli interventi dei senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e dei deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), e dopo aver

ringraziato il dottor Valensise, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.55.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati

Giovanni DONZELLI (FDI) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS) PER L'ANNO 2026

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, Arturo Vallone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima Regione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
Sulla pubblicità dei lavori	195
Comunicazioni del presidente	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, Arturo Vallone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei

rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima Regione.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, Arturo Vallone.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audit, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Arturo VALLONE, *dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE (M5S), le deputate Eliana LONGI (FDI) e Maria Stefania MARINO (PD-IDP), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Arturo VALLONE, *dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione negli Emirati Arabi Uniti, dal 25 al 29 gennaio prossimi.

Comunica, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato che la Commissione si possa avvalere delle seguenti collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito: dottor Domenico Giuseppe Crispo, agronomo; dottor Emiliano Occhi, geologo; dottor Ottavio Saia, economista esperto in gestione ambientale; dottor Claudio Tedeschi, esperto in materia di trattamento e recupero dei rifiuti tecnologici.

La presidenza avvierà per queste collaborazioni, ove necessario, la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione del presidente dell'Associazione Summae Aps Onlus, Francesco Sarcina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Associazione Summae Aps Onlus, Francesco Sarcina.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Associazione Summae Aps Onlus, Francesco Sarcina, accompagnato dal vicepresidente Ranieri Razzante. Introduce quindi l'audizione.

Francesco SARCINA, *presidente dell'Associazione Summae Aps Onlus*, e Ranieri

RAZZANTE, *vicepresidente dell'Associazione Summae Aps Onlus*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Andrea DE MARIA (PD-IDP), ai quali rispondono Ranieri RAZZANTE, *vicepresidente dell'Associazione Summae Aps Onlus*, e Francesco SARCINA, *presidente dell'Associazione Summae Aps Onlus*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 gennaio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Audizione della Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza economica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 gennaio 2026. — Presidenza della presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza economica.

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che a richiesta dell'audita o dei commissari i lavori

potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione.

Paola DI NICOLA TRAVAGLINI, *Consigliera della Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, le deputate Elena BONETTI (AZ-*PER-RE*), Stefania ASCARI (M5S), Cristina ALMICI (FdI), Sara FERRARI (PD-IDP), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI), le senatrici Cecilia D'ELIA (PD-IDP) e Valeria VALENTE (PD-IDP).

Paola DI NICOLA TRAVAGLINI, *Consigliera della Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Esame delle ipotesi di modifica del Regolamento presentate il 31 luglio 2025	3
<i>ALLEGATO 1 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Nuovo emendamento presentato nella seduta del 21 gennaio 2026)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Ipotesi di modifica del Regolamento (Testo dei Relatori del 31 luglio 2025) Proposte di riformulazione)</i>	11

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 02	14
--	----

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI *AD ACTA*:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21). Doc. IV, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--	----

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO:

Seguito e conclusione dell'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica (ordinanza della Corte costituzionale n. 168 del 2025)	17
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

RISOLUZIONI:

- 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario.
- 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte.
- 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità

sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	24
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, Confartigianato e CNA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00331 Varchi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori e di violazione di norme fiscali e contributive nel distretto tessile di Prato da parte di società o cooperative, anche mediante la nomina di un commissario straordinario, 7-00348 Gianassi: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato e di responsabilizzazione solidale di tutti gli attori della filiera tessile, anche mediante il potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, e 7-00349 D'Orso: Iniziative di contrasto ai fenomeni di grave sfruttamento dei lavoratori attuato dalle imprese capofila attraverso catene di subappalti irregolari, in particolare nel distretto tessile di Prato, anche mediante misure di potenziamento degli organici, dei mezzi e degli strumenti operativi delle autorità preposte, la realizzazione di un Patto di responsabilità sociale che favorisca la sostenibilità della produzione, nonché il monitoraggio dell'uso delle risorse del PNRR nel settore della moda	25
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
SEDE REFERENTE:	
DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti <i>freelance</i> . C. 2754 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i>	32
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. C. 1311-A	33
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	34
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Fondazione Aiuto alla chiesa che soffre Italia, sul tema delle persecuzioni a danno dei cristiani nel mondo 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, accompagnati da Benedetto Zacchiroli, *presidente della Coalizione internazionale delle città inclusive e sostenibili⁽¹⁾* (Svolgimento e conclusione) 45

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

ALLEGATO (*Parere approvato*) 57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano. Atto n. 357 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 49

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 50

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 356 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano». Atto n. 358 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 359 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 52

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System (MLRS)*. Atto n. 360 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 53

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con

capacità specialistica. Atto n. 362 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	54
RISOLUZIONI:	
7-00342: Potenziamento dell'operazione « Strade sicure » e dei presidi nei luoghi sensibili (<i>Discussione e rinvio</i>)	55
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	94
Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica. C. 1367-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	63
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della <i>performance</i> del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. C. 2511 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	71
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. C. 2429 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	109
Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi. C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS). Atto n. 360 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano. Atto n. 361 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 362 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.	

Atto n. 363 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	119
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	119
Audizione informale di rappresentanti di Federmanager, di Confassociazioni Management (Confederazione associazioni <i>temporary management</i>), in videoconferenza, e di Leading Network (Associazione italiana dei <i>Temporary manager</i>), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	119
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale Esercenti – FederImprese Europa (C.N.E.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	120
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2474 Giorgianni, recante agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese	120

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Atto n. 371.	
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie. Atto n. 372 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	132

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti <i>freelance</i> . C. 2754 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	133

SEDE REFERENTE:

Autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia. C. 2112-quinquies (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daria Jorioz, dirigente della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00344 Amorese: riconoscimento delle lingue regionali, delle lingue locali e dei dialetti italiani	130
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00307 Cangiano: valorizzazione della canzone napoletana classica, di: Vincenzo De Luca, esperto della materia; Gino Aveta, fondatore dell'archivio storico della canzone napoletana della RAI; Bruno Tabacchini, direttore artistico del Festival delle Ville Vesuviane, in videoconferenza ..	130
AVVERTENZA	130

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. C. 2606, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1429 e C. 2230</i>)	134
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Atto n. 369 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04895 Pastorella: Misure a tutela dei minori dai rischi connessi all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale	136
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-04896 Barbagallo: Introduzione di un canone per l'utilizzo del servizio SPID di Poste Italiane	137
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-04897 Iaria: Iniziative per il potenziamento dell'alfabetizzazione digitale	137
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria del settore dei taxi: CNA FITA Taxi, Federtaxi-CISAL, FILT CGIL Taxi, FIT CISL, Legacoop Produzione e Servizi e OrSA Taxi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. C. 2455 Caroppo e C. 2665 Iaria (<i>Esame e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	152
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. Testo unificato C. 1928 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	153
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE. Atto n. 368 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	150
SEDE REFERENTE:	
Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
COMITATO DEI NOVE:	
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673-A Governo, approvato dal Senato	151
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	162
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei <i>caregiver</i> familiari. C. 79 Gebhard e C. 152 Serracchiani (<i>Esame e rinvio</i>) ...	156
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein	158

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità. C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2039 Sportiello, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	158
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco	161
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D’Attis, C. 948 Zanella, C. 1078 Sportiello e C. 1198 Girelli (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	163
---	-----

ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come nuovo testo base dalla Commissione</i>)	171
--	-----

Disposizioni concernenti l’introduzione dell’obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile. C. 862 Lacarra e C. 1807 Ciocchetti (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	165
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Atto n. 364 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	165
--	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. Atto n. 370 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	176
------------------------------------	-----

DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2753 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	176
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	179
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Unione italiana vini (UIV), Consorzio olivicolo italiano (UNAPROL), Italia Ortofrutta, Associazione nazionale bovini italiani da carne (ANABIC), Associazione industriale delle carni e dei salumi (Assica), Assocarni, e, in videoconferenza, di Federvini, Associazione italiana dell’industria olearia (ASSITOL), Associazione mugnai industriali d’Italia (Italmopa), Società italiana di agronomia, Associazione uovo italiano (Assoavi) e Agrocepi, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo	177
--	-----

SEDE REFERENTE:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 181

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 188

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. Atto n. 355 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 182

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 189

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2025: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. C. 2754 Governo (*Parere alle Commissioni III e IV*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 185

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 190

Sull'ordine dei lavori 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anita, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final) 187

Audizione informale di rappresentanti di Confrasperto, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final) 187

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:**

Audizione di Massimo Mariani, prefetto di Palermo 191

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	193
------------------------------------	-----

AVVERTENZA	193
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
-----------------------------------	-----

Audizione del dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, Arturo Vallone, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima Regione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
--	-----

Sulla pubblicità dei lavori	195
-----------------------------------	-----

Comunicazioni del presidente	195
------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	196
-----------------------------------	-----

Audizione del presidente dell'Associazione Summae Aps Onlus, Francesco Sarcina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
-----------------------------------	-----

Audizione della Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza economica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
--	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0178472